

Indici 2002

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2002 - ANNO XI

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - Dottrina

NICOLETTA FERRUCCI: Profili giuridici dell'insediamento dei giovani in agricoltura pag. 667

MARCO FABRIZIO: Brevi note sulla natura delle «terre e rocce da scavo» » 674

OPINIONI E COMMENTI

ALFIO GRASSO: Del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti appena rinnovato e della esclusione (non giustificata) del settore agricolo dalla disciplina del contratto a tempo determinato » 677

DANIELE BIANCHI: *In claris non fit informatio* o l'opinione pubblica e la PAC. Strumenti giuridici per una politica d'informazione » 680

STUDI E DOCUMENTI

SILVERIO ANNIBALE: Le convenzioni internazionali agro-alimentari concluse dall'Italia (2ª parte) » 686

Indici 2002

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 697
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 701
III - Indice cronologico delle decisioni	» 719
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 722
V - Panorami	» 728

Studi e
di diritto agrario

AGRICOLTURA E REGIONI

“Studi e materiali di diritto agrario” è il titolo della nuova collana di scritti di dottrina “avente come oggetto lo studio di ‘materiali’ di legislazione comunitaria, nazionale e regionale attinente al diritto agrario secondo l’accezione più ampia e moderna comprendente il diritto agro-ambientale ed agro-alimentare. Non dunque uno studio esclusivamente dogmatico o di principi, ma uno studio diretto ad uno scopo pratico di interpretazione della normativa e della giurisprudenza più recente”.

Così Giovanni Galloni, direttore della collana, nella presentazione della nuova iniziativa editoriale della “Edizioni Tellus”.

Il primo saggio è opera di Stefano Masini e tratta dei rapporti tra Agricoltura e Regioni, alla luce della recente riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione.

Il volume, di 168 pagine, è suddiviso in sei capitoli, preceduti dalla presentazione del Direttore e dalla prefazione di Francesco Adornato,

Capitolo I – “Materia agricola” e competenze delle Regioni. I problemi della transizione al federalismo

Capitolo II - Le vicende del regionalismo in agricoltura e il contributo della giurisprudenza costituzionale

Capitolo III – Amministrazione dell’agricoltura e profili funzionali della materia tra crisi e riforma

Capitolo IV – Revisione della forma di Stato e riserva regionale nella “materia agricola”

Capitolo V – Cambiamenti della realtà e definizione della “materia agricola”

Capitolo VI - Scelte di sviluppo in agricoltura tra mercato globale e mercato locale.



Il prezzo di copertina è di € 10,00 e per gli abbonati alla rivista *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente* è previsto uno sconto del 20 per cento.

Per l’acquisto del volume occorre versare l’importo relativo sul c/c postale n. 97027007 intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. – Via XXIV Maggio 43 – 00187 Roma**, che provvederà alla spedizione franco di porto.

Profili giuridici dell'insediamento dei giovani in agricoltura (*)

di NICOLETTA FERRUCCI

1. Le ragioni dell'intervento del legislatore a favore dell'insediamento dei giovani in agricoltura. - 2. Il tracciato delle diverse tipologie di *benefits*. - 3. *Excursus* sugli strumenti di matrice civilistica che agevolano l'accesso dei giovani all'impresa agricola. - 3.1. La partecipazione ad un'impresa familiare. - 3.2. L'equiparazione e la c.d. «professionalità *in fieri*». - 3.3. I multiformi meccanismi riconducibili al diritto agrario ereditario. - 3.4. Il giovane agricoltore come diretto destinatario di agevolazioni nei più recenti orientamenti del legislatore civilistico.

1. - La tendenza forte che si registra nella politica legislativa, a tutti i suoi livelli, comunitario, nazionale e regionale, a favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura, non è soltanto frutto della necessità di risolvere l'annoso problema dell'esodo dalle campagne, ma può trovare una più compiuta chiave interpretativa alla luce di un duplice ordine di riflessioni.

La prima è legata all'incisivo processo di trasformazione che negli ultimi decenni ha coinvolto il settore primario evidenziando in misura sempre più nitida la sua tendenza ad emanciparsi dalle strette maglie di una connotazione rigorosamente fondiaria, che lo identificava nella mera coltivazione tendenzialmente manuale del fondo, e ad ammantarsi delle vesti di una spiccata imprenditorialità. Alla nostalgica e crepuscolare visione dell'agricoltore come un contadino, che si incarna nella figura codicistica del coltivatore diretto, ormai al tramonto, si va sostituendo nei più recenti interventi legislativi comunitari e nazionali, l'immagine dell'agricoltore *manager* della propria azienda, un soggetto che coniuga nella sua dimensione professionale, il pacchetto delle conoscenze tecniche tradizionali, con le caratteristiche che connotano la figura del moderno imprenditore in qualunque settore egli operi: doti organizzative, la conoscenza del mercato nazionale ed internazionale, delle tecniche di *marketing*, la padronanza degli strumenti telematici, e di quello strumentario giuridico di base che, come un sottile filo di Arianna, può guidarlo nei meandri del complesso labirinto della legislazione che disciplina la sua attività.

Questa nuova figura di agricoltore dove l'esperienza della manualità risulta affiancata e spesso sostituita dalla managerialità, appare poi indubbiamente più consona a quel nuovo modo di fare agricoltura, sotto il profilo della diversificazione del suo contenuto, che si va affermando sul territorio rurale.

In questa prospettiva si assiste ad una profonda evoluzione delle tipologie di attività che l'imprenditore agricolo

organizza all'interno della propria azienda, sollecitato sia dalla necessità di ricorrere a fonti di integrazione del reddito, sia dalle lusinghe di una legislazione, soprattutto comunitaria, che incentiva economicamente la realizzazione di forme di agricoltura compatibili con la tutela dell'ambiente, e mirate alla manutenzione e valorizzazione del territorio rurale. La capillare diffusione di questo nuovo modo di fare agricoltura fa sì che sul multiforme scenario della realtà agricola italiana si vada sempre più stagliando una figura di impresa agricola multifunzionale, che opera in sinergia con altre iniziative imprenditoriali e culturali che si collocano all'interno delle aree rurali, nel solco di un *trend* ormai consolidato, finalizzato alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale attraverso la protezione e rivalutazione dei valori paesaggistici, ambientali, culturali e sociali che lo connotano.

Un'evoluzione questa, che è stata colta dal nostro legislatore allorché, in tempi recenti, ha per la prima volta posto mano ad una radicale rielaborazione dell'art. 2135 del codice civile, plasmato, nella sua formulazione letterale, sulle orme della tradizionale concezione fondiaria dell'agricoltura. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, «*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*», ispirandosi al criterio agro-biologico dell'agrarità, elaborato dal mio Maestro Antonio Carrozza (1), ha tratto dal granitico marmo della costruzione della norma codicistica, in precedenza solo scalfito da poche e scarse leggi di settore (2), le forme di una nuova definizione di imprenditore agricolo, che prende le mosse dalla struttura di base del codice per librarsi verso le vette di una nuova dimensione di imprenditorialità, staccandosi dall'atavico collegamento con il fondo. In quest'ottica l'agricoltore si spoglia del suo tradizionale abito di mero produttore di beni per proiettarsi in una dimensione che lo qualifica anche come erogatore di

(*) Lo scritto riproduce, con alcune modifiche e l'aggiunta di note, il testo della relazione tenuta dall'Autrice al Convegno su «*Inserimento dei giovani nell'impresa agricola*», che ha avuto luogo a Legnaro (PD), presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova, il giorno 7 novembre 2002, in occasione della inaugurazione dell'Accademia dei Georgofili, Sezione Nord-Est.

(1) Per una compiuta esposizione della teoria agro-biologia dell'agrarità, e delle sue implicazioni sulla soluzione di questioni inerenti la natura giuridica di particolari tipologie di attività, ricordo il ben noto saggio del

Maestro, che porta il titolo, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, Milano, 1975.

(2) Intendo riferirmi a provvedimenti spesso emanati sotto la pressione di *lobbies* di settore, che scontano questa sorta di difetto genetico con una redazione frettolosa, caratterizzata da uno spiccato atecnicismo, e, talvolta, dalla carenza di sintonia con il sistema normativo all'interno del quale intendono collocarsi. Ne sono esempio emblematico, la l. 5 febbraio 1992, n. 102, in tema di acquacoltura; così come la l. 23 agosto 1993, n. 349, sull'attività cinotecnica, e, in epoca anteriore, la l. 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di coltivazione dei funghi.

servizi (3). Alla luce dell'art. 1 del decreto n. 228, infatti, le tradizionali attività di coltivazione del fondo, allevamento e silvicoltura conservano la loro natura agricola anche se svolte fuori dal fondo, oltre che nelle ipotesi in cui l'imprenditore si dedichi soltanto ad una fase del processo di sviluppo del vegetale o dell'animale. Al contempo, sono ricondotte sotto l'egida dell'agrarità, attraverso lo strumento della connessione, una gamma di attività che comprendono quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall'allevamento di animali, e le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (4).

Questo quadro evolutivo in cui si proietta l'immagine della moderna agricoltura, dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, da un lato giustifica e dall'altro agevola quella tendenza che si registra a livello legislativo, mirata ad offrire una *chance* di accesso privilegiato all'impresa agricola anche al giovane, indubbiamente dotato di minore esperienza nell'esercizio concreto dell'attività, ma in grado di colmare tale lacuna con il possesso di conoscenze tecniche e professionali adeguate, già acquisite nel corso del suo *background*, o da acquisire attraverso idonei percorsi formativi. Il giovane, nella visione che emblematicamente la Regione Veneto ha focalizzato come ragione giustificativa della sua politica a favore dell'insediamento giovanile in agricoltura (5), è maggiormente predisposto all'introduzione di miglioramenti strutturali nelle aziende, è più attento alle opportunità offerte nella gestione del territorio rurale, è più sensibile ed aperto alle problematiche relative al binomio agricoltura-ambiente, è più propenso a recepire le innovazioni tecnologiche e, presumibilmente, è garante di una maggiore durata dell'impegno nel settore.

Le caratteristiche che connotano questa peculiare figura di giovane imprenditore sembrano dunque, a loro volta, assicurare un forte ritorno economico degli aiuti erogati, in termini di ammodernamento e razionalizzazione del sistema agricolo, agro-industriale e forestale, indispensabile per realizzare il miglioramento del settore in termini di competitività ed efficienza. Questa prospettiva di forte interesse pubblico in cui si colloca l'insediamento dei giovani in agricoltura è stata ben presente al legislatore nazionale, il quale fin dai suoi primi interventi in materia, al fine di rafforzare la portata delle sue prescrizioni, ha utilizzato il classico *escamotage* di presentare le medesime come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e dunque vincolanti, alla luce dell'assetto dei rapporti Stato-Regioni allora vigente – che, com'è noto, è stato incisivamente modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «*Modifiche al titolo V della parte seconda della*

Costituzione» – sia le Regioni a statuto ordinario, che le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano (6).

A fronte di questa maturata consapevolezza da parte del legislatore dell'importanza strategica che riveste la politica di favore per i giovani agricoltori, fa specie, come esempio di controtendenza, la scelta operata da un recente episodio di ortopedia giuridica che ha coinvolto un altro granitico esempio di costruzione ben salda nelle sue fondamenta risalenti non più solo ad alcuni decenni, come l'art. 2135 del codice civile, bensì nei secoli, e che ha resistito anche ai ripetuti strali delle censure di illegittimità costituzionale: mi riferisco al regime del maso chiuso.

L'originaria disciplina, contenuta nel Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, ha subito una radicale modificazione a seguito della approvazione della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «*Legge sui masi chiusi*» (7). Questa ondata riformatrice che ha coinvolto anche il complesso e singolare regime ereditario introdotto dalla normativa del 1978, introducendo il principio di parità di trattamento tra eredi maschi ed eredi femmine, ha per altro verso conservato, con riferimento ai criteri di priorità nella scelta dell'erede preferito, stabiliti per legge, la discutibile opzione che privilegia, in presenza di più eredi dello stesso grado, il coerede più anziano (8).

2. - Lo strumentario di politica legislativa a favore dell'insediamento dei giovani in agricoltura coniato dal legislatore nazionale si dipana in una fitta trama di interventi che comprende sia misure di carattere finanziario, dalla erogazione di incentivi, alla soggezione a criteri agevolativi di imposizione fiscale, sia misure di tipo civilistico, che vanno dalla previsione di modalità di accesso privilegiato agli strumenti di produzione, in termini di acquisto per atti *inter vivos* o *mortis causa* del diritto di proprietà o del diritto di godimento sui beni aziendali, al riconoscimento di una serie di posizioni di vantaggio, di tipo economico e gestionale, legate alla prestazione di attività all'interno di un'impresa familiare coltivatrice.

L'intervento agevolativo, nella sua duplice veste, civilistica e fiscale-finanziaria, si fa ancor più penetrante allorché le esigenze legate all'insediamento giovanile in agricoltura si coniugano con la necessità di intervenire a sostenere il settore primario all'interno di zone, come quelle montane, caratterizzate dalla presenza di squilibri sotto il profilo economico-sociale, e meritevoli di essere valorizzate sotto l'aspetto ambientale. Le zone montane, ad esempio, classica tipologia di aree che tradizionalmente rivestono questi connotati, sono destinatarie, alla luce dei più recenti interventi legislativi in materia, di una vasta serie di *benefits*, variamente congegnati, le cui norme di riferimento contemplano sia misure specifiche mirate a sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, sia misure che non sono

(3) Assai ampia è ormai la bibliografia relativa al decreto n. 228 che fa parte di un trittico di provvedimenti emanati dal nostro legislatore il 18 maggio 2001, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57, comprensivo anche dei decreti n. 226 e n. 227 contenenti linee di orientamento e modernizzazione rispettivamente nei settori della pesca e dell'acquacoltura, e delle foreste. Si rinvia per una panoramica tendenzialmente esaustiva degli aspetti salienti della riforma, agli Scritti contenuti nei numeri speciali, interamente dedicati all'argomento, di questa Riv., n. 9/10 del 2001, e di *Riv. dir. agr.*, nn. IV del 2001, II e III del 2002.

(4) Quest'ultimo inciso si riferisce, in particolare, alla nuova definizione di agriturismo, contenuta nell'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che include non solo le tradizionali attività di offerta di vitto e alloggio, ma anche l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio. In questa nuova ottica anche l'agriturismo subisce una modifica dei suoi connotati tipizzanti: sembra infatti uscire dai ristretti confini dell'azienda agricola, dove era stato relegato dalla

legge-quadro 5 dicembre 1985, n. 730, per trasformarsi in una importante pedana da giocare sulla complessa e multiforme scacchiera del territorio rurale, inteso come spazio entro il quale assumono rilevanza valori paesaggistici e naturalistici da conservare, valorizzare e far conoscere.

(5) Cfr. la Misura 2, *Insedimento dei giovani in agricoltura*, del Piano di sviluppo rurale della Regione Veneto, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3079, del 29 settembre 2000, ai sensi del regolamento CE n. 1257/1999, destinato a gettare le basi per uno sviluppo sostenibile ed integrato delle attività rurali nel contesto sociale, economico e territoriale del Veneto, per il periodo 2000-2006.

(6) V. a tale proposito, in particolare, la l. 15 dicembre 1998, n. 441, *Norme per la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*.

(7) Il testo della nuova normativa è in corso di pubblicazione in *Riv. dir. agr.*, 2002, con nota di presentazione di N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso: spunti per una riviviscenza dell'istituto*.

(8) V. l'art. 14, 1° comma, lett. g), della legge provinciale Bolzano n. 17 del 2001.

dirette in modo espresso ai giovani agricoltori, ma si presentano strutturate secondo modalità che consentono di agevolare l'acquisto da parte di questi ultimi, della proprietà di fondi rustici situati in aree montane.

Sono sicuramente riconducibili a questo *trend* legislativo alcune disposizioni in particolare: la prima è contenuta nell'art. 13 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, «Nuove disposizioni a favore delle zone montane», il cui terzo comma estende ai Comuni montani con meno di cinquemila abitanti la normativa di cui al d.l. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernenti misure per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. A sua volta, il quarto comma dello stesso art. 13 prevede che le Regioni e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, agevolino le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti in Comuni montani, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei Comuni montani e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il quaranta per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni residenti in Comuni montani, dando ad essi la preferenza sino alla concorrenza del 30 per cento, nella ripartizione rispettivamente dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice e delle disponibilità finanziarie annuali.

Altra disposizione che rileva ai nostri fini è contenuta nell'art. 52, 21° comma, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: la norma prospetta una complessa fattispecie che risponde allo scopo primario di offrire una soluzione a tutto tondo al problema della frammentazione delle aziende agricole, ma che può rivelarsi, per altri aspetti, un interessante strumento, decisamente innovativo, in grado di offrire, sia pure indirettamente, ai giovani agricoltori residenti in aree montane, una variegata gamma di *chances* di accesso all'impresa, attraverso una serie di agevolazioni, di tipo civilistico e finanziario-fiscale, all'acquisto della proprietà dei mezzi di produzione, per atto tra vivi o per successione a causa di morte.

Questi percorsi di accesso agevolato sono articolati in funzione di due distinte fasi temporali: nella prima fase, che si apre in presenza di un trasferimento a qualsiasi titolo di appezzamenti di terreni agricoli, viene introdotta a favore dell'acquirente, a condizione che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, e che si impegni a costituire un compendio unico e coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, l'esenzione dei relativi atti da imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, ed una riduzione ad un sesto dei relativi oneri notarili; all'acquirente a qualsiasi titolo, che sia in possesso dei requisiti di cui sopra, è inoltre riconosciuta la possibilità di utilizzare ai fini dell'acquisto dei suddetti terreni agricoli, mutui decennali a tasso agevolato, con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, nei limiti del Fondo costituito, ai sensi del quarto comma della disposizione, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), dell'importo di 2.320.000 euro annui.

La seconda fase dell'intervento legislativo attiene all'epoca successiva all'acquisto ed è mirata ad evitare il frazionamento dei fondi acquistati attraverso gli atti di trasferi-

mento agevolati: ai sensi della disposizione, infatti, i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico, sono considerate unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto, ed entro i limiti della superficie minima la cui estensione sarà determinata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso proprie leggi. L'affermata indivisibilità del compendio unico si traduce nel divieto quindicennale di frazionamento per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi, con la precisazione che in caso di successione, i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. La violazione del divieto di frazionamento comporta, a carico del trasgressore, l'obbligo di versare oltre alle imposte non pagate ed agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute. Questa nuova disciplina viene estesa, ai sensi del 1° comma dell'art. 5-bis, ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane (9).

Nel panorama legislativo nazionale è interessante poi richiamare l'attenzione su una serie di disposizioni che, in attuazione di *impuls* comunitari, indirettamente agevolano l'insediamento giovanile in agricoltura, favorendo il ricambio generazionale: ne sono esempi emblematici le norme sul prepensionamento degli agricoltori, ispirate alla concezione che l'elevato grado di senilizzazione della popolazione agricola ed il sempre crescente spopolamento delle zone rurali inducono uno sviluppo «non equilibrato» del settore.

Infine, nell'ottica di garantire che il ricambio generazionale sia realmente sinonimo dell'immissione nel settore primario di soggetti dotati di una professionalità plasmata in funzione della nuova connotazione che ha assunto l'impresa agricola, riveste importanza determinante il ventaglio dell'offerta di servizi di formazione del giovane agricoltore, al quale le leggi in materia hanno riservato ampio spazio.

Al tentativo di focalizzare in una sorta di veloce carrellata gli aspetti salienti dei molteplici interventi legislativi agevolativi, appare prodromico individuare quei tratti che, nell'ottica del legislatore, concorrono a disegnare il profilo del «giovane» agricoltore.

Sotto questo aspetto, temporaneamente disattendendo le pur frequenti variazioni su tema presenti in termini di requisiti ulteriori talvolta richiesti dalle normative di settore, ricorre come requisito *leit motiv*, frutto di una specifica scelta del legislatore, quello, imprescindibile, dell'età: tale requisito viene di norma identificato, in linea con l'orientamento comunitario, in un'età non superiore a quaranta anni (10) o, talvolta, inferiore (11).

Ripercorrere in questa sede il complesso tracciato segnato da questa vasta congerie di interventi legislativi si tradurrebbe in una indebita violazione dei confini temporali posti alla mia relazione; d'altro canto, polarizzare l'attenzione sulla normativa fiscale e finanziaria comporterebbe inevitabilmente una invasione di campo rispetto alle relazioni successive, dal momento che le leggi nazionali che si sono occupate dell'argomento, per la maggior parte dei casi, assumono le forme di una sorta di ponte di collegamento tra la normativa comunitaria e quella regionale di attuazione. Mi limiterò dunque a focalizzare per brevi *flashes* solo alcuni spicchi del ben più ampio ventaglio di opportunità offerte al giovane agricoltore alla luce della legislazione civilistica.

e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, cit.

(11) È il caso, ad esempio, del decreto ministeriale 19 marzo 1999, n. 147, Regolamento recante criteri e modalità di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 25, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialità giovanile, il quale richiede che i soggetti beneficiari delle proprie agevolazioni abbiano un'età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni.

(9) Per un'analisi di questa disposizione condotta anche alla luce dei suoi immediati precedenti contenuti nell'art. 40, 18° comma, del Disegno di legge, d'iniziativa del Governo, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», mi permetto di rinviare a N. FERRUCCI, *Commento all'art. 8 del decreto legislativo n. 228 del 28 maggio 2001*, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. agr.*, 2002.

(10) V. l'art. 1 della l. 15 dicembre 1998, n. 441, *Norme per la diffusione*

3. - Addentrandoci nei meandri di questa complessa normativa, si delineano nitidamente due diverse strade che si aprono al giovane agricoltore: la prima comprende misure mirate ad agevolare l'accesso all'impresa indipendentemente dall'acquisto della proprietà dei mezzi di produzione; la seconda strada, a sua volta, raccoglie tutti gli strumenti che consentono di acquisire la proprietà dei fondi rustici e degli altri beni aziendali, in funzione dell'esercizio dell'impresa agricola.

L'approccio a queste disposizioni rivela immediatamente una peculiarità che, ai nostri fini, le caratterizza rispetto alla normativa finanziaria e fiscale. Mentre infatti quest'ultima assume espressamente come destinatario delle sue provvidenze il giovane agricoltore, tendenzialmente identificato in un soggetto che ha un'età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, le norme di matrice civilistica non contemplano espressamente i giovani agricoltori come destinatari delle proprie provvidenze, ma li favoriscono in via indiretta, come soggetti che più di altri sono in grado di possedere quei requisiti che sono richiesti per usufruire dei benefici erogati. È da notare peraltro che le misure agevolative previste dalla legislazione fiscale e creditizia sono prevalentemente dirette ad incentivare quelle stesse operazioni di acquisto dei mezzi di produzione rese possibili proprio attraverso lo strumentario apprestato dal legislatore civile.

3.1. - L'analisi di questi percorsi non può che prendere le mosse da una serie di ipotesi normative che adottano come requisito che funge da *trait d'union* dei vari strumenti agevolativi in esse contemplati, il possesso della qualifica di partecipe ad una impresa familiare coltivatrice, o, comunque, l'appartenenza alla famiglia dell'imprenditore agricolo. Questa scelta del legislatore non è casuale, ma è retaggio di una realtà agricola che per lungo tempo, e tuttora ai nostri giorni, ha elevato la struttura familiare a modello dell'organizzazione dell'impresa. L'impatto della componente economica sulla famiglia agricola si è infatti manifestato da sempre in termini profondamente diversi rispetto alla famiglia civile: dalla realtà agricola è emerso tradizionalmente un tipo di aggregazione domestica caratterizzato dal fatto che alla coesione affettiva, comune alla famiglia civile, che si traduce nell'assistenza morale e materiale dei propri membri, si accompagna una coesione economica, legata non tanto e non solo alla conservazione del patrimonio familiare, come nella famiglia civile, ma alla partecipazione attiva dei suoi componenti alla attività lavorativa agricola del capofamiglia. Questo profondo intreccio tra rapporti economici e rapporti affettivi che fin dall'origine ha caratterizzato la famiglia agricola, ed il fatto che quest'ultima si incentra attorno ad una attività organizzata attraverso la collaborazione dei familiari, ha del resto sollecitato la formazione di una serie di regole di matrice consuetudinaria, finalizzate a disciplinare da un lato i rapporti interni alla comunità, anche sotto il profilo di una sorta di protezione del lavoro prestato dai suoi componenti, dall'altro i rapporti esterni a questo organismo con i terzi. Ad ulteriore conferma della particolare rilevanza che la famiglia assume nell'ambito dell'impresa agricola, si pone poi la circostanza che allorché con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il legislatore - superando le sue tradizionali ritrosie a fronte alle tematiche inerenti ai rapporti familiari, che hanno indotto Arturo Carlo Jemolo a coniare l'immagine della famiglia come un'isola lambita, ma non intaccata o trasformata dagli strumenti giuridici - ha posto mano alla disciplina del rapporto famiglia-impresa, improntato ad uno spirito di comunione di interessi e ad un principio di attività, nell'ottica del superamento della precedente carenza di tutela del lavoro familiare, con particolare

riferimento alle donne ed ai giovani, ha tratto ispirazione dalle forme di organizzazione del lavoro familiare presenti in agricoltura e, in particolare, da quell'organismo creato dagli usi che prende il nome di comunione tacita familiare (12).

Ed è proprio nella norma che ispirandosi alla tradizione della famiglia agricola, ha istituzionalizzato la figura dell'impresa familiare, l'art. 230-*bis* del codice civile, che troviamo una gamma di disposizioni in grado di offrire un potenziale ampio margine di tutela al lavoro prestato dal giovane agricoltore all'interno dell'attività imprenditoriale della famiglia, attraverso il riconoscimento di una serie di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa, nonché una serie di *benefits* di tipo economico.

Sotto il primo profilo, i familiari partecipi sono espressamente coinvolti nella adozione a maggioranza di una serie di decisioni, quelle concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi e quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa, che si rivelano momenti fondamentali per la vita e per la stessa sopravvivenza dell'impresa, anche se l'esatta individuazione dell'estensione dei poteri di amministrazione e di rappresentanza ai familiari, oltre questi limiti espressamente indicati, appare indubbiamente condizionata dalla posizione che si intende assumere a fronte della nota *querelle* relativa alla natura individuale o collettiva dell'impresa familiare (13).

A loro volta, i benefici economici comprendono oltre al diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La posizione del giovane che partecipa ad un'impresa familiare agraria appare ulteriormente rafforzata nell'ipotesi in cui la famiglia svolga la sua attività agricola in forza di un contratto agrario, alla luce dell'art. 48 della l. 3 maggio 1982, n. 203, che ha esteso la qualifica di parte del contratto agrario dal capofamiglia a tutti i componenti della famiglia coltivatrice, con l'obiettivo di armonizzare il settore dei rapporti agrari con il nuovo diritto di famiglia, attraverso l'applicazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei familiari che collaborano all'esercizio dell'attività produttiva sul fondo oggetto del contratto, sulla scia dell'art. 230-*bis*. Al giovane partecipe potranno dunque far capo tutte le posizioni giuridiche soggettive attive che a quel rapporto contrattuale sono legate.

Il pensiero va anzitutto alla possibilità di esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto di fondi rustici riservato, alla luce del dato testuale dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, al coltivatore diretto insediato sul fondo in forza di un contratto agrario, che si attiva nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo medesimo intenda alienare il fondo stesso a terzi. La disposizione in realtà nulla dice in ordine all'ipotesi in cui chieda il riconoscimento del diritto di prelazione un componente dell'impresa familiare coltivatrice insediata sul fondo in forza di un contratto agrario, ma una sua lettura condotta alla luce dell'art. 48 della legge n. 203 del 1982, che eleva il gruppo familiare a parte del rapporto contrattuale, legittima una interpretazione che riconosce la possibilità di esercitare il diritto al singolo familiare (14). Questa lettura consente di scalfire la posizione assunta per lungo tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha riservato il diritto di prelazione solo a colui che ha stipulato il contratto agrario, e negato, in particolare, che tale diritto possa essere attribuito a coloro che coltivano di fatto il fondo, in quanto legati al tito-

(12) Per queste considerazioni e per un *excursus* sulle complesse problematiche legate ai rapporti familiari in agricoltura, mi sia consentito rinviare a N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica*, Milano, 1999.

(13) In ordine alla quale rinvio nuovamente a N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura*, cit., p. 31.

(14) Cfr. N. FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura*, cit., p. 260.

lare da altri rapporti quali l'appartenenza allo stesso nucleo familiare (15).

La titolarità del contratto agrario di affitto di fondo rustico garantisce poi, a mio avviso, al giovane imprenditore agricolo la possibilità di beneficiare del diritto di prelazione nell'affitto, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che spetta all'affittuario qualora alla scadenza del contratto originario, il locatore manifesti la sua intenzione di concedere in affitto il fondo a terzi, purché l'originario contratto di affitto non sia cessato per grave inadempimento o recesso del conduttore, ai sensi dell'art. 5 della l. 3 maggio 1982, n. 203, o quest'ultimo non abbia manifestato la sua volontà di non rinnovare il contratto.

In alcuni casi il possesso da parte del giovane agricoltore della qualifica di partecipe all'impresa familiare funge da chiave di accesso all'acquisto del diritto di proprietà sul fondo rustico e, talvolta, sull'intero compendio aziendale, a mezzo del quale l'impresa familiare svolge la sua attività.

Il pensiero va anzitutto al quinto comma dell'art. 230-bis del codice civile, dove è contemplato un diritto di prelazione a favore dei familiari che, ai sensi del primo comma della disposizione, sono qualificabili come partecipi, nelle ipotesi di trasferimento dell'azienda familiare e di divisione ereditaria di quest'ultima. Per inciso, sotto il profilo della successione *mortis causa*, la disposizione, proprio in quanto si applica nell'ipotesi di divisione ereditaria, presuppone che l'azienda sia compresa nell'oggetto della comunione ereditaria e, quindi, che la proprietà di essa sia già stata trasmessa agli eredi in base alle disposizioni generali sulla successione. La successione, dunque, segue le regole ordinarie, mentre l'intervento innovativo del legislatore si polarizza sul momento della divisione: è in questa sede che vengono privilegiati quei coeredi che rivestono la qualifica di partecipi all'impresa familiare, rispetto ai coeredi che tali non sono, attraverso il riconoscimento di un diritto di prelazione sull'azienda. Da ciò si deduce la conseguenza che il giovane agricoltore potrà accedere a tale beneficio ad una duplice condizione: in quanto sia partecipe all'impresa familiare, e purché rivesta anche la qualità di erede.

In questa direzione si pone anche l'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n. 590, «*Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice*», che contempla due diverse fattispecie riconducibili a questo filone agevolativo. Il suo terzo comma, infatti, fa riferimento all'ipotesi in cui un componente della famiglia coltivatrice intenda trasferire a titolo oneroso la propria quota di fondo, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, e riconosce agli altri familiari il diritto di prelazione nell'acquisto di tale quota, a condizione che posseggano la qualifica di coltivatori manuali e che continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

A sua volta, il decimo comma dell'art. 8 prevede l'ipotesi in cui il componente della famiglia coltivatrice abbia cessato di far parte della conduzione colonica comune e non abbia venduto la quota di fondo di sua spettanza nei cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda: in presenza di tale presupposto viene riconosciuto agli altri componenti della famiglia coltivatrice il diritto a riscattare la predetta quota ad un prezzo agevolato, sempre che l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa familiare coltivatrice di dimensioni economiche efficienti.

3.2. - La qualifica di partecipe ad un'impresa familiare, se pure il più importante e ricorrente, non è però l'unico requisito che consente al giovane di accedere alle agevolazioni contemplate dalla legislazione civilistica.

Sotto il profilo contrattuale, ad esempio, la legge n. 203 del 1982 riserva la possibilità di stipulare un contratto di affitto nella forma e con i benefici del contratto di affitto a coltivatore diretto, incluso il riconoscimento del diritto di prelazione nell'acquisto e nell'affitto del fondo oggetto del contratto, anche a quei soggetti che non posseggono i requisiti richiesti per tale figura, ma si qualificano come soggetti equiparati, tra i quali rientrano i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario, forestale o zootecnico, che si impegnino a dedicarsi all'attività agricola per almeno nove anni.

Questa duplice scelta del legislatore di equiparare l'esperienza acquisita sul campo al supporto di una qualificata preparazione teorica garantita dal conseguimento dei diplomi, e di privilegiare la professionalità *in fieri* rispetto a quella già maturata, implica evidentemente risvolti assolutamente positivi per il giovane agricoltore, ed era presente anche in altra disposizione della stessa legge n. 203, l'art. 42, sul diritto di ripresa. La norma riconosceva al concedente, che fosse divenuto proprietario del fondo da almeno un anno, il potere di ottenere la cessazione anticipata del rapporto contrattuale, condizionata all'osservanza di una serie di adempimenti formali, nonché alla presenza di requisiti soggettivi contemplati dalla stessa disposizione, oltre appunto all'assunzione dell'obbligo di coltivare il fondo per almeno nove anni. Il coinvolgimento della figura del giovane agricoltore nell'ambito di questa disposizione appariva duplice: da un lato, infatti, la norma menzionava espressamente tra i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto, la presenza nella famiglia del concedente, al momento della disdetta, di almeno una unità attiva coltivatrice di età inferiore a cinquantacinque anni. Dall'altro lato, la stessa disposizione prevedendo espressamente che la ripresa potesse essere esercitata da parte del concedente oltre che per sé, anche per un componente della propria famiglia che ne avesse i requisiti, apriva la possibilità al giovane familiare di subentrare nell'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola sul fondo in sostituzione del concessionario, esclusivamente sulla base dell'impegno a coltivare il fondo medesimo per un certo numero di anni, dal momento che il subentro non era condizionato al possesso di una particolare professionalità acquisita attraverso l'esercizio di attività agricola. Ai nostri fini, peraltro, il valore emblematico della disposizione è ormai soltanto storico, dal momento che la sua portata era limitata ai contratti in corso o in regime di proroga al momento della sua entrata in vigore.

3.3. - Il possesso di una maturata capacità professionale acquisita attraverso l'esercizio pregresso, anche se non quantificato cronologicamente, ed attuale, di attività agricola, non necessariamente sul fondo relitto, in qualità di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto, è viceversa richiesto dalla stessa legge n. 203 del 1982, al fine di legittimare l'accesso all'impresa attraverso il subentro nella titolarità del contratto agrario, realizzato per successione ereditaria.

L'ultimo comma dell'art. 49 della legge, che riecheggia estendendone la portata e con qualche variazione su tema, il precedente contenuto nell'art. 2 della l. 28 marzo 1957, n. 244, afferma, infatti, che nell'ipotesi di morte del concessionario di qualunque tipologia di contratto agrario, affitto, mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida, possono subentrare nella stessa posizione negoziale che faceva capo al *de cuius*, quelli tra gli eredi che siano in possesso dei detti requisiti di professionalità. Alla luce di questa disposizione, dunque, il giovane agricoltore potrebbe accedere alla titolarità dell'impresa agricola come concessionario di un contratto agrario, non in forza della sua appartenenza alla famiglia coltivatrice, bensì in qualità di erede del con-

(15) V., a titolo esemplificativo, Cass. 26 agosto 1982, n. 4718, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 2977; Cass. 23 febbraio 1988, n. 1911, in *Giur. agr. it.*, 1989, p. 36, con nota di S. MARZANO, *In tema di prelazione agraria*, Cass., 26 marzo 1990, n. 2424, in *Foro it. Rep.*, 1990, voce *Agricoltura*, n. 118. Si discosta da questo

orientamento una isolata pronuncia della Suprema Corte in cui quest'ultima ha riconosciuto il diritto di prelazione ai componenti il nucleo familiare dell'inse-
diato: cfr. Cass. 7 marzo 1981, n. 1289, in *Giur. agr. it.*, 1981, p. 336, con nota di M. MONTEFORTE, *Comunione tacita familiare e coltivatore diretto*.

cessionario defunto, e purché in possesso delle qualifiche professionali richieste. D'altro canto, l'uso da parte della disposizione del generico termine «eredi», comprensivo, nella sua accezione tecnica, sia degli eredi legittimi che di quelli testamentari, in dissonanza con il suo precedente normativo contenuto nella legge del 1957, che riservava il diritto al subentro al coniuge e agli altri eredi legittimi, consente di affermare che il giovane agricoltore potrebbe subentrare *mortis causa* nel contratto anche se non legato da vincoli di coniugio, parentela ed affinità con il *de cuius*, purché nominato erede nel testamento di quest'ultimo.

Assai singolare nel composito mosaico di strumenti funzionali a favorire, sia pure indirettamente, l'accesso del giovane agricoltore all'impresa appare quel complesso meccanismo che opera in sede ereditaria, forgiato da due disposizioni che si collocano all'interno di normative profondamente differenziate nel loro contenuto generale e nella relativa collocazione cronologica, l'art. 49, 1° comma, della l. 3 maggio 1982, n. 203, e gli artt. 4 e 5, della l. 31 gennaio 1994, n. 97.

Siamo in presenza di norme che si possono agevolmente inquadrare tra i vari frammenti di soluzione offerti dal nostro legislatore al complesso ed ormai datato problema del diritto agrario ereditario, in risposta alle pressanti richieste in tal senso formulate dalla dottrina agraristica che, per prima, a sua volta ha colto le sollecitazioni in questa direzione provenienti dal mondo rurale. Da tempo, com'è noto, la dottrina ha avvertito l'esigenza di costruire un diritto agrario ereditario in deroga al diritto ereditario comune, spinta a ciò dalla consapevolezza delle conseguenze perverse che sui rapporti agrari provoca l'applicazione del regime codicistico delle successioni *mortis causa*, in termini di frammentazione dei beni aziendali e di conseguente cessazione dell'impresa. Il codice civile, infatti, detta in materia di successione ereditaria una disciplina uniforme che trascura l'eventuale diversa natura dei singoli cespiti, ed appare ispirata ad una serie di principi, quali il rispetto dei vincoli familiari del *de cuius*, l'uguaglianza di trattamento dei figli e parenti dello stesso grado, nonché la divisione in natura del patrimonio relitto, la cui tutela si rivela incompatibile con le particolari esigenze che connotano la successione agraria, che, a loro volta si identificano nella necessità di garantire da un lato l'integrità del complesso dei beni aziendali, e dall'altro la continuazione dell'impresa ad opera di chi sa, può e vuole mantenerla convenientemente in esercizio, nonché, infine, nella tutela di quei soggetti che hanno coadiuvato il *de cuius* nell'esercizio dell'attività agricola all'interno dell'azienda.

Appare evidente in tutto ciò l'intreccio tra interessi di portata generale, mirati a garantire la vitalità delle imprese agricole, e quelli che fanno capo proprio alle giovani generazioni che intendono continuare l'esercizio dell'attività agricola svolta dai propri congiunti, ed accedere all'impresa attraverso la strada della successione ereditaria.

Non è un caso, del resto, che i primi modelli di soluzione dell'annoso problema del diritto agrario ereditario siano stati elaborati dalla dottrina in collaborazione con le Associazioni professionali dei giovani agricoltori e, in particolare, dall'Anga (16). Queste proposte erano plasmate in funzione della ricerca di una soluzione legislativa organica e polivalente, in grado cioè di far fronte a tutti i problemi che scaturiscono dalla successione *mortis causa* in agricoltura, indirizzando le indispensabili deroghe al diritto ereditario comune verso le tre direttrici della successione nella proprietà dei beni aziendali, nell'impresa e nei rapporti contrattuali strumentali all'impresa, dove la triplice indicazione individuava tutte le situazioni nelle quali la successione per causa di morte se non regolata con disposizioni autonome, rischiava

di pregiudicare la conservazione dell'integrità aziendale e la continuazione dell'impresa agricola opera di chi sa, può e vuole mantenerla convenientemente in esercizio.

Il legislatore, dal canto suo, oltre ad aver colto in ritardo la gravità del problema, laddove ha mosso i primi passi verso la ricerca di una soluzione, non ha finora formulato una soluzione normativa altrettanto organica e globale, ma disattendendo le indicazioni degli agraristi, si è limitato ad elaborare ipotesi normative diversificate e frammentarie, caratterizzate da operatività circoscritta sotto il profilo territoriale, come la normativa sul maso chiuso e quella contenuta nella legge sulla montagna del 1994, o sotto l'aspetto temporale, come l'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982; o legate ad esperienze legislative storicamente e politicamente contingenti, come le norme attinenti alla successione all'assegnatario di terreni di riforma fondiaria; o, infine, relative ad un determinato rapporto contrattuale e non ad altri, come l'art. 2, 2° comma, della l. 28 marzo 1957, n. 244 in tema di successione nel contratto di affitto a coltivatore diretto.

In questo filone normativo si collocano dunque le due disposizioni che andiamo ad analizzare, l'art. 49, 1° comma, della legge n. 203 del 1982, e gli artt. 4 e 5 della legge n. 97 del 1994, che pur scontando i limiti di uno spiccato tecnicismo nella relativa formulazione letterale, foriero di molteplici difficoltà interpretative nella loro applicazione concreta, si rivelano peraltro formule interessanti come strumenti di accesso dei giovani all'impresa agricola.

Il singolare meccanismo che deriva dalla applicazione congiunta delle due disposizioni, formalmente e teleologicamente collegate, si articola in due fasi diverse: nella prima, che opera in forza dell'art. 49, 1° comma, l'accesso all'impresa è consentito all'erede che abbia svolto sul fondo relitto attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, il c.d. «erede preferito» — qualifica che può essere agevolmente rivestita dal giovane agricoltore in possesso dei requisiti di cui sopra — attraverso l'imposizione agli altri coeredi di un rapporto contrattuale di affitto, della durata di quindici anni, sulle porzioni di fondo del *de cuius* comprese nelle loro quote ereditarie.

Nella seconda fase, che si apre alla luce degli artt. 4 e 5 della legge n. 97, alla scadenza del rapporto di affitto coattivo, l'accesso all'impresa è consentito attraverso il riconoscimento allo stesso erede preferito affittuario delle porzioni di fondo rustico comprese nelle quote degli altri coeredi concedenti forzosi, del diritto di acquistare coattivamente da questi ultimi, la proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici, secondo la procedura contemplata dall'art. 5, ed a condizioni di favore sia per quanto riguarda la determinazione del prezzo, costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 4 della l. 26 maggio 1965, n. 590, sia in relazione alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice. In questo secondo momento, l'acquisto coattivo del diritto di proprietà opera in presenza di determinate condizioni analoghe, anche se non coincidenti, a quelle richieste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, che sono mirate essenzialmente a garantire il possesso da parte del futuro proprietario, di quelle doti di professionalità e di dedizione all'attività agricola, idonee a soddisfare le esigenze di adeguata continuazione della gestione aziendale.

L'accesso all'impresa da parte del giovane agricoltore attraverso questo complesso e macchinoso meccanismo ereditario soffre un duplice limite di carattere temporale e territo-

(16) Mi riferisco alla bozza di proposta di legge contenente *Norme di diritto agrario ereditario*, elaborata da A. Carrozza per conto della Associazione nazionale giovani agricoltori (A.n.g.a.), il cui testo è pubblicato in *Giur. agr. it.*, 1979, p. 88, accompagnato dalla relazione del suo Autore, *La*

disciplina delle successioni mortis causa in agricoltura (Presentazione di uno schema di legge), e in *Riv. dir. agr.*, 1981, I, p. 142, con commento di N. FERRUCCI, *Il dibattito sollevato dal progetto di legge A.N.G.A. per la soluzione globale del problema ereditario in agricoltura (Valutazioni e confutazioni)*.

riale. L'art. 49, infatti, assoggettando esplicitamente il contratto di affitto coattivo che si viene ad instaurare tra l'erede preferito e gli altri coeredi, alle norme in tema di contratto di affitto di fondo rustico contenute nella stessa legge n. 203, garantisce l'integrità del fondo caduto in successione e, al contempo, l'accesso all'impresa da parte dell'erede preferito giovane agricoltore, soltanto per un periodo di quindici anni, corrispondente alla durata legale minima dei contratti di affitto di fondo rustico di nuova stipulazione, ex art. 1 della stessa legge n. 203. A loro volta gli artt. 4 e 5 della legge del 1994 possono fungere da strumento in grado di ovviare alla transitorietà di tale soluzione consentendo a quel rapporto di affitto quindicennale delle quote ereditarie del fondo, di sfociare, alla sua scadenza, nell'acquisto coattivo del diritto di proprietà delle quote medesime, solo limitatamente a determinate zone del territorio italiano. Lo spazio di operatività di questa normativa è infatti circoscritto, ai sensi dello stesso art. 4, 1° comma, ai Comuni montani, cioè a quei Comuni che, alla luce dell'art. 1, 3° comma, della stessa legge del '94, fanno parte di Comunità montane o sono Comuni interamente montani, classificati come tali ai sensi della l. 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.

Il meccanismo ereditario di accesso alla proprietà del fondo rustico e degli altri strumenti di produzione, funzionale alla continuazione dell'esercizio della relativa impresa, fin qui descritto, ha subito nelle più recenti esperienze legislative nostrane, una curiosa e assai discutibile evoluzione che agli occhi dell'interprete assume un singolare andamento elicoidale.

L'art. 8 del decreto n. 228 del 2001, infatti, ha esteso all'intero territorio italiano, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il regime ereditario introdotto dagli artt. 4 e 5 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, la cui portata operativa risultava, come si è visto, originariamente limitata dall'art. 4, 1° comma, della stessa legge n. 97, ai soli Comuni montani. In forza di questa disposizione, dunque, al giovane agricoltore, in qualunque parte del territorio nazionale si trovi ad operare, si apre la possibilità di subentrare *mortis causa* nell'esercizio dell'impresa agricola caduta in successione, attraverso l'acquisto del diritto di godimento e poi, decorsi quindici anni, del diritto di proprietà sui relativi mezzi di produzione, ovviamente a condizione che rivesta le qualifiche soggettive rispettivamente richieste dagli artt. 49, 1° comma, della legge n. 203 e 4 della legge n. 97.

3.4. - A chiusura di questo *excursus* vorrei segnalare un peculiare ed interessante orientamento che si va delineando negli interventi più recenti del legislatore civilistico, che si emancipa dalle caratteristiche che hanno contrassegnato i suoi precedenti a cui finora è stato fatto un sia pur fugace cenno, e, sulle orme della legislazione fiscale e finanziaria, è mirato a riservare espressamente al giovane agricoltore una via di accesso privilegiata all'impresa agricola.

Emblematiche di questa nuova tendenza sono ad esempio, due disposizioni contenute nel decreto n. 228 del 2001: l'art. 11, che porta il titolo «Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice», e l'art. 7, «Prelazione di più confinanti».

La prima delle due norme, al primo comma, riduce il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice da dieci a cinque anni, e, conseguentemente, al secondo comma, consente l'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici, dopo che siano trascorsi cinque anni

dall'acquisto (17): in questo contesto, viene espressamente sottratta alla sanzione della decadenza dalle agevolazioni di cui alla rinnovata determinazione temporale, l'alienazione posta in essere durante il periodo vincolativo di cui ai commi primo e secondo, che sia conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.

La rilevanza ai nostri fini di questa disposizione è rafforzata dalla sua efficacia parzialmente retroattiva, alla luce del dettato del suo quinto comma, laddove è previsto che il regime di esenzione dalla decadenza dai benefici trovi applicazione anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni quella della sua entrata in vigore.

La seconda norma in esame, cioè l'art. 7 del decreto n. 228, attraverso un'operazione di interpretazione autentica dell'art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817, offre una soluzione definitiva all'annoso problema che sorge nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sia esercitato da più confinanti aventi titolo.

Sulla scia della scelta operata da una nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (18), a sua volta ispirata alla *ratio* sottesa a questa peculiare tipologia di prelazione, il legislatore del 2001 attribuisce la scelta del confinante legittimato ad esercitare in concreto il diritto, al giudizio selettivo del giudice, il quale dovrà seguire una serie di criteri preferenziali espressamente indicati secondo un ordine di priorità.

È interessante leggere la disposizione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite alla quale idealmente si collega, dove il fulcro della scelta demandata al giudice stava nella individuazione dell'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che più e meglio realizzasse le finalità di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico-economico. Tra i criteri che il giudice era chiamato ad adottare al fine di operare questa delicata valutazione, già la Suprema Corte aveva indicato la presenza, all'interno dell'impresa coltivatrice, di unità attive idonee per età ad assicurare la continuità, a garanzia della stabilità nel tempo dell'azienda.

Il legislatore del 2001 ha fatto un passo ulteriore rispetto alla sentenza della Cassazione, ed ha apertamente optato a favore di una serie di referenti incentrati sulla presenza di giovani agricoltori all'interno dell'impresa insediata sul fondo confinante. L'art. 7, infatti, fa riferimento, nell'ordine, alla presenza come partecipi nelle relative imprese, familiari o cooperative, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, al numero degli stessi, nonché al possesso da parte dei medesimi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

La lettura dei nuovi criteri evoca immediatamente il nuovo *imprinting* che connota il legislatore della prelazione, per così lungo tempo ancorata alla protezione della sola figura del coltivatore diretto, unico avente titolo all'esercizio del diritto: emerge nel decreto del 2001, come già anticipato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, una rinnovata valorizzazione della imprenditorialità, nella nuova ottica comunitaria in cui la stessa si prospetta, che emancipa la figura professionale dell'agricoltore dagli atavici legami con il fondo e con la sua materiale coltivazione.

In quest'ottica appare ancora una volta giustificata ed agevolata la particolare tutela riservata ai giovani agricoltori, la cui professionalità risponde al modello disegnato dalla normativa comunitaria. □

(17) Si tratta di una norma assai discussa a causa della sua carenza di linearità con altre disposizioni della stesso decreto mirate a garantire la conservazione dell'integrità dell'azienda agricola. Cfr., sul punto, N. FERRELLI, *Commento all'art. 8*, cit.

(18) Cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1986, n. 6123, in *Giur. agr. it.*, 1987, p. 27, con nota di U. SALVESTRONI, *Le Sezioni Unite e la prelazione dei con-*

finanti, in *Riv. dir. agr.*, 1987, II, p. 252, con nota di G. G. CASAROTTO, *La prelazione del confinante tra diritto giurisprudenziale e ius condendum*; in *Nuova giur. civ.*, 1987, I, p. 400, con nota di S. MANSERVISI, *Commento a Cass. Sez. Un.*, 18 ottobre 1986, n. 6123; in *Foro it.*, 1987, I, c. 66, con nota di D. BELLANTUONO, *Prelazione agraria e pluralità di proprietari confinanti: la posizione delle Sezioni Unite della Cassazione*.

Brevi note sulla natura delle «terre e rocce da scavo»

di MARCO FABRIZIO

Sulla natura del «rifiuto» in generale. Il regime giuridico delle terre e rocce da scavo è paradigmatico delle incertezze che caratterizzavano fino a ieri la definizione di «rifiuto», com'è noto recentemente oggetto di un intervento normativo interpretativo, in senso piuttosto liberista, ad opera dell'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138 recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito nella legge n. 178 dell'agosto 2002 (1).

Circa la natura di un «rifiuto», sappiamo, infatti, dall'art. 6, co. 1, lett. a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». La definizione risulta strutturata in due proposizioni di cui la prima sembra basata su un criterio classificatorio oggettivo (qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A), dal che sarebbero rifiuti tutti quelli analiticamente classificati come tali in base al noto elenco che, dopo aver descritto tredici categorie alle quali sarebbero riconducibili le diverse tipologie di rifiuti, si conclude con la categoria *Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate*.

Da tale classificazione consegue, tuttora, la nota apertura ad infinito della stessa, invero determinata dalla correlazione esistente tra pressoché qualsiasi attività umana e la produzione di un «rifiuto».

Soccorreva a questo punto la seconda parte della proposizione di cui all'art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 22/1997 e succ. modd., secondo la quale le sostanze appartenenti alla classificazione (tendenzialmente infinita) di cui sopra devono anche (aggiunta di requisito introdotto dalla congiunzione e) caratterizzarsi dal fatto che di esse «... il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Ed è qui che la definizione della legge scontava taluni evidenti limiti, superati, in parte, dal citato art. 14 del d.l. n. 138/2002. Se, infatti, abbastanza comprovante potrebbe essere una realtà in cui un soggetto si è disfatto di un bene («si disfi»), peraltro da integrare con elementi oggettivi indefettibili di certezza in merito al fatto che di quel bene/prodotto/residuo/ rifiuto (o come lo si voglia chiamare) il detentore si è effettivamente «disfatto», e se elementi di certezza avrebbe potuto portare il riferimento ad un «obbligo di disfarsi» (peraltro da completare relativamente al significato da apportare al termine «disfarsi» - oggi interpretato in sede normativa), problemi assai più gravi li suscitava l'aggancio della definizione alla volontà del detentore che «abbia deciso» di disfarsi del rifiuto (criterio soggettivo contrapposto al criterio oggettivo della classificazione sopra

detta), rilevando, in tal senso, un problema di non conoscenza della volontà del detentore, almeno fino al momento della sua esteriorizzazione con fatti concreti (e quindi la non assoggettabilità fino a tale momento del bene/rifiuto alla disciplina sui rifiuti) e, insieme, la mutevolezza della volontà stessa fino al momento di detta esteriorizzazione.

Al fine di comprendere quando un bene perdesse, definitivamente, le proprie caratteristiche di utilità per acquistare, bensì, i profili onerosi di un rifiuto, non risultava di maggiore ausilio neanche la circolare del 28 giugno 1999, diramata attraverso organi di stampa dal Ministero dell'ambiente all'indomani della decadenza del periodo di sottrazione dei c.d. «(ex) mercuriali» alla disciplina sui rifiuti (art. 57, co. 5, d.lgs. n. 22/1997 - periodo di favore scaduto il 30 giugno 1999). Nella consapevolezza dell'ambiguità della definizione contenuta nella norma primaria, la circolare sembrava, infatti, fare propria la linea interpretativa del «caso per caso», com'è noto affermando la necessità di «... valutare caso per caso... tutti i comportamenti del detentore incompatibili con la destinazione di un bene alla sua funzione originaria o all'impiego diretto senza alcuna attività di recupero dei rifiuti».

Tale situazione di grave incertezza normativa ed ambiguità sulla natura di cosa dovesse considerarsi «rifiuto» (con tutti gli annessi oneri in materia di gestione e le sottese sanzioni, penali o amministrative), risulta, com'è detto, apparentemente oggi risolta ad opera del citato art. 14 del d.l. n. 138/2002 convertito in legge n. 178/2002, non a caso rubricato: *Interpretazione autentica della definizione di «rifiuto» di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*.

La norma in questione risulta strutturata in due parti. La prima centra l'attenzione sulla definizione dei concetti comportamentali o volitivi in base ai quali una sostanza od oggetto rientrante nelle categorie di cui all'allegato A, d.lgs. n. 22/1997, diviene un «rifiuto». Tanto nel caso dell'espressione «si disfi», quanto in quella «abbia deciso», quanto, infine, in quella «abbia l'obbligo di disfarsi», la norma interpretativa si incentra sul fatto che una sostanza, materiale o bene, sia stata avviata alle attività di smaltimento o recupero elencate negli allegati B e C del d.lgs. n. 22/1997, rispettivamente, in base ad un comportamento concreto (si disfi), ad una manifestazione di volontà (abbia deciso) ovvero in conseguenza di una disposizione di legge o provvedimento della pubblica autorità (abbia l'obbligo di disfarsi). Sotto l'ultimo profilo, al fine di considerare un bene, materiale o sostanza «rifiuto», rileva altresì, anche il mero fatto che essi siano ricompresi nell'allegato D, del decreto Ronchi, recante l'elenco dei rifiuti pericolosi, com'è noto recentemente modificato ad opera della decisione 2000/532/CE e successive attuazioni (2).

(1) Il d.l. n. 138/2002 è stato pubblicato in *G.U.* n. 158 del 8 luglio 2002. La legge di conversione, datata 8 agosto 2002, n. 178, è stata pubblicata in *G.U.* n. 187 del 10 agosto 2002, suppl. ord.

(2) Le decisioni modificative dei codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), tuttora in attesa di effettiva attuazione in Italia, sono state ambigualmente calate nel diritto interno italiano, dalla direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002, *Indicazioni per la corretta e piena*

applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (pubblicata in *G.U.* n. 108 del 10 maggio 2002, suppl. ord. n. 102). Sul punto può leggersi il supplemento n. 2/2002 di *Ambiente e Sicurezza*. Circa l'esigenza di un vero e proprio decreto attuativo della Decisione comunitaria nell'ordinamento italiano può leggersi di L. PRATI, *Ambiente, delega sulle infrastrutture e disposizioni sui rifiuti*, in *Riv. giur. Ambiente*, n. 2/2002, 395 e segg.

Il legislatore è andato, tuttavia, oltre, tali criteri distintivi, tutti basati sull'elencazione tassonomica delle operazioni di smaltimento e di recupero identificate normativamente negli allegati al così detto decreto Ronchi. La seconda parte (comma 2) dell'art. 14 corregge, infatti, il suddetto metro interpretativo, affermando come non ricorrono, comunque, le fattispecie del «abbia deciso» o del «obbligo di disfarsi» qualora trattasi di beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo che: A) possono essere o sono effettivamente e oggettivamente riutilizzabili nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; B) possano essere e siano effettivamente e oggettivamente riutilizzabili nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997).

Rileva sotto tali profili la «riutilizzabilità» o meno del bene diviene l'effettiva scriminante rispetto alla sua identificazione come rifiuto. Non solo non avremo una volontà di disfarsi, né sussisterà un obbligo in tal senso (secondo l'ampliamento del testo del decreto legge operata in sede di conversione in legge), e quindi non sussisterà un rifiuto, qualora sia possibile riutilizzare i beni e materiali residui di produzione nello stesso, o altro, ciclo produttivo o di consumo, ma, addirittura, non avremo rifiuto anche qualora sia necessario un trattamento preventivo dei medesimi purché non si incorra in una delle operazioni di recupero classificate all'allegato C del decreto Ronchi.

L'apertura alla possibilità di un trattamento preventivo e, soprattutto, la semplice possibilità di riutilizzo meramente potenziale, con l'unico limite del «pregiudizio ambientale» danno la portata della norma interpretativa oggi in commento.

Senza approfondire ulteriormente, rilevano, a questo punto, le nuove ambiguità del concetto di «pregiudizio ambientale», rispetto al quale non è chiaro se necessiti o meno il superamento di determinati valori limite previsti dalla legge (es. valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo *ex tab. 1*, allegato I, d.m. n. 471/1999, o valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura *ex tab. 3*, allegato V, d.lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, etc.), ovvero se rileverà, ancora una volta, la lettura soggettiva dei controllori di turno. Non possono disconoscersi, inoltre, talune critiche dottrinarie basate sulla presunta non conformità dell'art. 14, d.l. n. 138/2002, rispetto alla sovraordinata disciplina comunitaria (3).

Sulla natura delle terre e rocce da scavo in particolare.

Tornando alle *terre e rocce da scavo* interessa notare come esse siano tra quei tipi di prodotti che, alla stregua di altri (4),

non solo hanno risentito di tali ambiguità ma anzi abbiano, anche, portato il legislatore ad adottare talune disposizioni eccezionali volte a sottrarre le stesse al regime regolamentare vigente in materia di rifiuti, ancor prima dell'odierna interpretazione autentica circa la natura di «rifiuto» in generale.

Nella classificazione oggettiva operata dal decreto Ronchi sui rifiuti rilevava, dunque, in un primo tempo, la riconducibilità di tali prodotti ai codici CER n. 010101 o al n. 170501 (o altre che vorranno identificarsi) dell'allegato A al d.lgs. n. 22/1997, e, per l'effetto l'assoggettività alla disciplina sui rifiuti del decreto Ronchi al ricorrere delle ulteriori caratteristiche (abbiamo visto interpretabili) di cui all'art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 22/1997.

Sul punto, dopo oltre tre anni di applicazione di un regime chiaramente coercitivo nei confronti di prodotti sovente privi di qualsiasi caratteristica di pericolosità ambientale, interveniva in data 28 luglio 2000 la circolare del Ministero dell'ambiente n. UL/2000/1013 che tentando di applicare in toto la definizione di cui all'art. 6, d.lgs. citato, faceva riferimento alla necessità di rinvenire nelle terre e rocce e scavo anche «il fatto del disfarsi, la decisione di disfarsi e/o l'obbligo di disfarsi». Soltanto allora, al ricorrere di tali requisiti, si sarebbe potuto parlare, secondo la Circolare, di «rifiuto» che, però, diveniva in realtà effettivamente tale solo qualora nelle terre da scavo fossero stati presenti anche le concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità di inquinamento del suolo o sottosuolo previsti dal d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, *Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni* (pubblicato in *G.U.* n. 293 del 15 dicembre 1999, suppl. ord.).

La sottrazione, alle condizioni sopra viste, delle «terre e rocce da scavo» dal regime dei rifiuti (e relative sanzioni amministrative o penali) durava, tuttavia, pochi giorni. La Corte di cassazione Penale interpretando, infatti, la natura dei beni in questione in modo esattamente opposto a quanto fatto appena un mese prima dal Ministero dell'ambiente, ne affermava espressamente la natura di rifiuto (Cass. III Pen., 4 agosto 2000, n. 2419).

La comprensibile incertezza degli addetti al settore, atannagliati tra il fidarsi dell'interpretazione «autentica» ministeriale (peraltro a quanto risulta non pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e d'altra parte derogatoria oltre che ad una definizione prevista dalla legge, anche, implicitamente, ad una sanzione penale ...), ovvero del rigore (purtroppo sovente consueto) della Cassazione, giudice di legittimità, sembrava, per una volta trovare il lieto fine nel nuovo art. 10, del c.d. «Collegato Ambientale per il 2001» (5) che ampliando

(3) In tal senso V. PAONE, *Anche dopo la conversione del d.l. n. 138/2002 restano le perplessità sulla definizione di «rifiuto»*, in *Ambiente e Sicurezza*, n. 17/2002, p. 89 e segg.

(4) Tra gli altri «beni» o «prodotti» che hanno subito una vicenda analoga a quella delle terre e rocce da scavo si ricorda quanto avvenuto di recente al così detto *pet-coke* o coke da petrolio (residuo prodotto dalla raffinazione del petrolio). Com'è noto con legge 6 maggio 2002, n. 82 (pubblicata in *G.U.* n. 105 del 7 maggio 2002) risulta, all'uopo, convertito il d.l. 7 marzo 2002, n. 22, recante *Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione* (pubblicato in *G.U.* n. 57 dell'8 marzo 2002). La legge di conversione reca due modifiche in particolare rispetto al testo del decreto di urgenza. Di queste la prima consiste nella maggiore specificazione dei termini di esclusione del coke da petrolio (o *pet coke*) dalla disciplina dei rifiuti. La nuova lettera *f-quater*, introdotta, infatti, dal d.l. in questione all'art. 8 del d.lgs. n. 22/1997 sulle esclusioni dal regime dei rifiuti, afferma, ora, come tra i beni sottratti alla disciplina dei rifiuti possa annoverarsi anche «... il coke da petrolio utilizzato come combustibile *per uso produttivo*» (art. 1, d.l. n. 22/2002 conv. in legge n. 82/2002) (prima della legge di conversione l'esclusione introdotta dal citato d.l. n. 22/2002 parla-

va di esclusione del combustibile in questione qualora fosse utilizzato «*per uso industriale*»). L'altra modifica apportata al d.l. n. 22/02 dalla legge di conversione si riferisce, a sua volta, alle specifiche tecniche degli impianti di combustione presso i quali è oggi ammesso l'utilizzo del *pet-coke*, affermandosi come l'uso del coke da petrolio risulta, oggi, consentito nel luogo di produzione «... anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria ...» purché le emissioni medesime rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia che, allo stato attuale, risultano ancora costituite dall'allegato III, parte B, del datato d.m. 12 luglio 1990, *Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione*.

Le due modifiche affermano, dunque, la libera utilizzabilità del «prodotto» in questione nei processi produttivi anche lì dove lo stesso venga utilizzato per produrre energia a favore di terzi, sostanzialmente ribadendo un modo di legiferare che procede per soluzioni di urgenza piuttosto che improntato a risolvere in radice le ambiguità lasciate aperte da legislatori precedenti.

(5) Legge 23 marzo 2001, n. 93, *Disposizioni in campo ambientale*, pubblicata in *G.U.* n. 79 del 4 aprile 2001.

l'elenco dei rifiuti/prodotti esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. n. 22/1997 (art. 8, d.lgs. cit), inseriva, espressamente due nuove lettere contenenti altrettante categorie di rifiuti/prodotti graziati dal regime vincolistico altrimenti vigente per la gestione dei rifiuti. Trattasi, in particolare, della lettera «*f-bis*) terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti» (cioè v.l. *ex* d.m. n. 471/1999) (alla quale segue la lettera «*f-ter*) materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto»).

L'esclusione delle «terre e rocce da scavo» dalla disciplina dei rifiuti rimaneva, tuttavia, soggetta alle due limitazioni introdotte dalla legge di esclusione ed entrambe concorrenti: la destinazione delle stesse, necessariamente consistente in *reinterri, riempimenti, rilevati e macinati*, e la provenienza delle medesime, limitata dal fatto di non poter essere data da *siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti*.

Delle due limitazioni era, a questo punto, proprio la seconda, circa la provenienza, che risultava foriera di ulteriori problemi interpretativi, fortunatamente oggi risolti.

Il problema era, tra l'altro, dovuto all'ambiguità interpretativa cui si prestavano le terre e rocce da scavo, al tempo stesso potenzialmente considerabili «rifiuti speciali» *ex* art. 7, comma 3, lettera *b*), d.lgs. n. 22/1997, al ricorrere di eventuali requisiti di pericolosità, e beni esentati dalla disciplina dei rifiuti in base alla novella dell'art. 8, co. 1, d.lgs. cit., come in ultimo operata dalla legge n. 93/2001 con l'introduzione della lettera *f-ter*.

Risolvendo, a questo punto (si spera) definitivamente il problema, il legislatore è tornato da ultimo sulla materia a mezzo della l. 21 dicembre 2001, n. 443, *Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive* (in *G.U.* n. 299 del 27 dicembre 2001, suppl. ord.), la quale all'art. 1, commi 17 e seguenti, fornisce un'interpretazione autentica tanto dell'art. 7, co. 3, lett. *b*), d.lgs. n. 22/1997, quanto dell'art. 8, co. 1, lett. *f-bis*, del medesimo. Lo stesso afferma come tali disposizioni debbano interpretarsi «... nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quanto contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti».

Sostanzialmente risulta, dunque, ribadita per legge la matrice interpretativa che abbiamo visto precedentemente fatta propria dalla circolare del Ministero dell'Ambiente. Il rinvio ai valori massimi di inquinanti previsti dalle norme vigenti rileva, poi, in concreto affinché i materiali estratti non risultino contaminati e dunque divengano per natura

rifiuti speciali ovvero possano godere del regime di esenzione dalla disciplina dei rifiuti. In particolare, per norme vigenti sono da intendersi i valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo (riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare) previsti dall'allegato I, tabella 1, colonna B (*siti ad uso commerciale e industriale*), del noto d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, sì come richiamato espressamente dal comma 18 dell'art. 1, legge n. 443/2001.

Importanti risultano due ulteriori precisazioni sul punto. I campionamenti per verificare il rispetto dei valori limite, che dovranno avvenire secondo le metodologie individuate dagli allegati al d.m. n. 471/1999 medesimo, potranno svolgersi attraverso accertamenti «...*sui siti di destinazione dei materiali di scavo*», e non già sui siti di estrazione come sarebbe più ragionevole ritenere (art. 1, co. 18, legge n. 443/2001 cit.). I valori limite potranno, inoltre, risultare più bassi di quelli sopra detti e validi per «*siti ad uso commerciale e industriale*», in ipotesi di pertinente e diversa destinazione urbanistica del sito (di destinazione).

Oltre a precisare il limite circa la provenienza delle terre e rocce da scavo come sopra evidenziato, il legislatore ha, altresì, meglio precisato i contorni dell'altra restrizione alla libera utilizzabilità delle terre e rocce da scavo, sì come data dai limiti alla loro destinazione. In particolare il presupposto secondo il quale le terre e rocce da scavo possono andare esenti dalla normativa sui rifiuti purché siano destinate all'effettivo utilizzo «...per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati...» dovrà essere inteso nel senso di una destinazione anche a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione il altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, fermo restando il rispetto dei valori limite di accettabilità *ex* allegato I, tab. 1, d.m. n. 471/1999 citato, e purché la ricollocazione avvenga secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato (art. 1, co. 19, legge n. 443/2001 cit.).

Nel ricorrere di tutti i requisiti sopra descritti le *terre e rocce da scavo* possono andare legittimamente esenti dalla disciplina in materia di rifiuti, dall'esenzione della presa in carico sul Registro di carico e scarico *ex* art. 12, d.lgs. n. 22/1997 e succ. att., al trasporto senza formulario *ex* art. 15, d.lgs. cit. e succ. att., all'assenza di limiti per il deposito temporaneo *ex* art. 6, co. 1, lett. *m*), d.lgs. n. 22/1997, fino ad una libera destinazione dei medesimi e senza l'obbligo di comunicazione del Modello unico di dichiarazione ambientale *ex* legge n. 70/1994 sì come richiamata dall'art. 11, co. 3, d.lgs. citato.

Si nota come il quadro normativo in forza del quale è possibile sottrarre «le terre e rocce da scavo» al regime dei rifiuti, poggia, attualmente, su un duplice criterio interpretativo basato da un lato sull'esclusione in base ad una valutazione «caso per caso» *ex* art. 8 d.lgs. n. 22/1997, e dall'altro sul nuovo regime delineato dall'art. 14 del d.l. n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002. La possibilità di percorrere l'una o l'altra via, alternativamente, sembrerebbe rivelare, invero, l'attenuata pericolosità ambientale dei beni in questione. Sempre e comunque nel rispetto dei valori limite di contaminazione del suolo *ex* d.m. n. 471/1999. □

Del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti appena rinnovato e della esclusione (non giustificata) del settore agricolo dalla disciplina del contratto a tempo determinato

di ALFIO GRASSO

1. Limite della presente nota. - 2. Confronto tra gli artt. 19 e 20 del CCNL rinnovato con gli omologhi articoli del precedente contratto collettivo. - 3. Esclusione del settore agricolo dalla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, concernente il contratto di lavoro a tempo determinato. La circolare del Ministero del lavoro. - 4. Breve considerazione conclusiva.

1. - Nel luglio scorso tra le Organizzazioni professionali degli agricoltori e dei coltivatori e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli s'è convenuto di rinnovare il Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) degli operai agricoli e florovivaisti scaduto a dicembre dello scorso anno, con l'impegno di completarne la stesura definitiva entro quest'anno. Di detto contratto ci occuperemo essenzialmente della parte relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato degli operai agricoli e florovivaisti, compiendo su qualche aspetto particolare di esso una sintetica comparazione con il precedente al fine di rilevarne le novità e, nel contempo, cercheremo di capire le ragioni del perché le norme di cui al d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, concernente l'*Attuazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES*, che innovano profondamente la normativa in materia, non siano state estese agli operai del settore agricolo e florovivaista.

2. - L'assunzione della manodopera agricola, per il CCNL ora rinnovato, è regolata, dalla vigente disposizione di legge e dalla contrattazione collettiva; essa può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato (1). Incombe al datore di lavoro l'obbligo di rispettare le forme legali e di effettuare le comunicazioni prescritte dalla legge all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro individuale (artt. 10 e 11, CCNL). Gli artt. 19 e 20 di detto contratto – rispettivamente per le categorie degli operai agricoli e per quelle dei florovivaisti – stabiliscono, poi, che «sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa singola o associata (o delle aziende indicate nell'art. 1 del contratto)» (2); mentre «sono lavoratori a tempo determinato: a) gli operai (agricoli o florovivaisti) che sono assunti con rapporto di lavoro individua-

le a tempo determinato, quali ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto; b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di lavori stagionali e/o per fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. 11, o nelle convenzioni di cui all'art. 24, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità, pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo; c) gli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo».

È da notare che nel testo degli artt. 19 e 20 del rinnovato CCNL, con riguardo al contratto di lavoro a tempo determinato, non è riportato «l'impegno a verbale», contenuto negli omologhi articoli del precedente contratto, secondo il quale: «tenuto conto di quanto concordato nel Protocollo d'intesa sul mercato del lavoro del 25 luglio 1994, e precisamente che: a) la stagionalità è una caratteristica strutturale del lavoro in agricoltura; b) il rapporto di lavoro a tempo determinato costituisce la regola e non l'eccezione; c) la frammentazione aziendale comporta l'instaurazione di rapporti a termine di breve durata; d) è palese la contraddizione normativa tra la legge n. 230/1962 e la legge n. 83/1970, nonché le norme contrattuali, per quanto attiene la casistica che consente il ricorso al rapporto di lavoro a termine, l'obbligo del datore di lavoro di rilasciare apposito atto scritto e gli aspetti relativi alla proroga dei contratti a termine; e) le parti contrattuali convengono sull'emanazione di una

(1) Il CCNL, oltre a disciplinare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, disciplina i rapporti di formazione e lavoro (art. 14) e di apprendistato (art. 16), a tempo parziale (art. 15), di lavoro temporaneo, introdotto prima a titolo sperimentale solo in alcune province (cfr. A. GRASSO, *Lavoro in affitto e a part-time esteso al settore agricolo*, in questa Riv., 1998, 581) ed ora «da considerarsi parte integrante del presente CCNL» (art. 17); ritenuti, questi, rapporti di lavoro atipici (I. GRENDENE, *Le regole dei lavori atipici in agricoltura*, *ivi*, 2002, 231).

(2) L'art. 1 del CCNL stabilisce che esso «regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese quelle florovivaistiche (vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali: produttrici di piante ornamentali da serra; produttrici di fiori recisi e comunque coltivati; produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali) e quelle di manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai da esse dipendenti. Il contratto si applica in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo: le aziende ortofrutticole, le aziende oleicole, le aziende zootecniche e di allevamento di qualsiasi specie, le aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura), le aziende vitivinicole, le aziende fungicole, le aziende casearie, le aziende faunistiche, le aziende agrituristiche, le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura». Come lo stesso art. 1 precisa l'elencazione è puramente esemplificativa e non tassativa, diversamente le manchevolezze sarebbero notevoli: basta pensare la mancata indicazione delle aziende cerealicole e le aziende boschive.

norma legislativa che, da una parte estenda la possibilità di lavoro a termine a tutte le lavorazioni agricole e non solo a quelle stabilite dal d.p.r. n. 1525/1963, dall'altra attribuisca il valore di prova scritta alla richiesta di assunzione o alla comunicazione relativa del datore di lavoro, di cui va data copia al lavoratore. Nel caso di emanazione di tali disposizioni di legge, le parti entro 30 giorni si incontreranno per regolamentare gli aspetti eventualmente rinviati alla contrattazione collettiva».

Dal trascritto «impegno a verbale», contenuto nel contratto precedente (ora non riprodotto), tre sono gli aspetti sui quali occorre svolgere qualche considerazione: 1) la caratteristica strutturale del lavoro agricolo (sulla quale non indugiare, in quanto notoria); 2) la necessità, sollecitata dalle parti contraenti, di un intervento legislativo che estendesse la disciplina del lavoro a termine al settore agricolo; 3) l'impegno delle parti, in conseguenza del precedente punto 2), di rincontrarsi per regolamentare gli eventuali aspetti normativi che rinviano alla contrattazione collettiva. Accantonato, come detto, il primo punto per le note ragioni (3) esaminate e discusse dalle parti contraenti con il Protocollo d'intesa del 25 luglio 1994, il punto centrale della nostra indagine resta il secondo, in quanto il terzo è solo eventuale.

3. - Durante la vigenza temporale del CCNL 1° gennaio 1998-31 dicembre 2001, in materia di lavoro a tempo determinato, è stato emanato, recependo la direttiva comunitaria n. 99/70/CE del 28 giugno 1999, il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il quale esclude dalla sua disciplina, in uno ad altri settori produttivi, il settore dell'agricoltura. Di detto provvedimento, infatti, non c'è, neanche come mero rinvio, la ben minima traccia nel rinnovato CCNL dei lavoratori agricoli e florovivaisti, per cui è lecito chiedersi se «l'impegno a verbale» contenuto nel contratto precedente deve ritenersi superato per effetto della nuova disciplina o il tema del contratto di lavoro a tempo determinato appartiene ad un mondo a sé e, di conseguenza, deve ritenersi ormai assorbito nell'ambito della contrattazione collettiva.

La domanda non è casuale. Quel che le parti del contratto, concluso nel luglio del 1998, si auspicavano avvenisse, cioè la possibilità di estendere, *ope legis*, il contratto di «lavoro a termine a tutte le lavorazioni agricole» non s'è verificato. L'obiettivo perseguito dal Legislatore con il provvedimento del 2001, certamente apprezzabile, di ricondurre ad unità un quadro normativo fortemente frammentato caratterizzato da una impressionante «convivenza di regole vecchie e nuove», determinate da «ragioni giustificatrici dell'istituto nettamente differenziate» (4), *a contrariis* non è confluito in un progetto unificatore che investisse l'intero sistema del diritto del lavoro, compreso quello agricolo, ed è forse, anche in conseguenza di ciò, che esso, sin dalle prime battute, non è stato condiviso, da tutte la parti sociali (5).

Ora, l'impianto normativo del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (art. 1), sembra avere una portata generale, il quale, seppure con le attenuazioni in esso contenute, consente alle parti contraenti ove ve ne siano oggettive «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo», di apporre «un termine alla durata del contratto», pena la nullità dello stesso e

la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato. Tale contenuto normativo, che ha valore di «clausola generale» non è stata estesa, come anticipato, a tutti i settori produttivi.

L'art. 10 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, rubricato «esclusioni e discipline specifiche», a nostro vedere, esclude dalla sua applicazione una serie di rapporti di lavoro subordinato dalla sua disciplina, senza alcuna plausibile giustificazione. E, per quello che qui ci interessa, il predetto art. 10 (comma 2°) dispone, infatti, che «sono esclusi dalla disciplina del presente decreto i rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12, comma 2°, del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375». E, per altro verso, per quelle connessioni che possano avere con il settore agricolo, non si giustifica neanche l'esclusione, dalla disciplina del provvedimento *de quo*, di quei rapporti di lavoro posti in essere «da aziende che esercitano il commercio di esportazione di importazione ed all'ingresso (leggasi: ingrosso) (6) dei prodotti ortofrutticoli».

Le ragioni di siffatta esclusione non sono note, né appaiono dalla *Relazione illustrativa* che accompagna il predetto provvedimento (7), limitandosi, questa, ad enunciare che «discipline specifiche vengono inoltre definite per particolari rapporti di lavoro (lavoro in agricoltura, lavoro dirigenziale, ecc.)», senza indicare quali siano le «discipline specifiche» dei «particolari rapporti di lavoro» ancora da definire. Eppure al regime della generale negazione del ricorso al contratto a termine fissato dalla l. 18 aprile 1962, n. 230, era parso opportuno alle parti sociali, con riferimento al lavoro subordinato degli operai agricoli, di recuperare l'ormai progressivo mutamento della funzione economica e sociale del contratto a tempo determinato, facendo proprio il principio in base al quale «il datore di lavoro può assumere dei dipendenti con contratti a scadenza fissa», ai fini di meglio organizzare la produzione e le attività dell'impresa. Quest'orientamento di carattere generale, con riguardo all'agricoltura, non ha trovato spazio nel provvedimento in esame. Anzi, secondo una recente circolare del Ministero del lavoro (1° agosto 2002, n. 42/2002), «la casistica legislativa in tema di esclusione comprende oltre al settore turismo e pubblici esercizi relativamente alle assunzioni a giornata della quale si è fatto cenno, anche il settore dell'agricoltura e del commercio non al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Nella prima delle suddette ipotesi, prevista dall'art. 10, secondo comma – prosegue la circolare –, viene ribadito il principio già contenuto nella legge n. 230/1962 e incisivamente affermato dalla Cassazione (8) al cui vaglio si deve il definitivo chiarimento circa la assoggettabilità dei rapporti a termine in agricoltura all'area applicativa della generale disciplina *ex lege* n. 230 cit. – aggiunge ancora la predetta circolare che – in merito la Corte, interpretando evolutivamente l'art. 6 della citata legge n. 230, ha ammesso «in generale senza alcuna limitazione il lavoro stagionale agricolo» oltre la previsione dell'abrogato regolamento di esecuzione di cui al d.p.r. n. 1525/1963».

Saremo portati a sostenere che si è colta l'occasione offerta dalla direttiva comunitaria per riscrivere l'intera materia del contratto a termine, quando proprio non c'era alcun motivo per farlo (9). Anzi, secondo la Corte costituzionale (sent. 7 febbraio

(3) V. «l'impegno verbale» apposto negli artt. 19 e 20 del CCNL, ora scaduto, che rinvia al Protocollo d'intesa sul mercato del lavoro del 25 luglio 1994 ed in dottrina: A. FONTANA, *Contratto a termine finale e contratto a tempo indeterminato nella vigente storia del lavoro operaio in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, 647; E. GATTA, *Il rapporto di lavoro a termine in agricoltura*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1992, 390.

(4) Così L. MENGHINI, *Gli orientamenti della giurisprudenza in materia di lavoro a termine, in Il lavoro a termine, in Quaderni del diritto del lavoro e relazioni industriali*, Torino, 2000, 168.

(5) Com'è noto al tavolo delle trattative tra parti sociali e Governo non ha partecipato la CGIL, la quale ha manifestato il suo dissenso con documento del 5 febbraio 2001, che può leggersi in *Il nuovo lavoro a termine* a cura di M. Biagi, Milano, 2002, 374.

(6) Il termine «ingresso» va sostituito con il termine «ingrosso», perché riteniamo trattasi di un rifiuto di stampa. In ogni caso non può darsi senso

compiuto alla parola «ingresso» anche in considerazione del fatto che essa, riferita alla importazione dei prodotti ortofrutticoli, urterebbe con la normativa comunitaria sulla libera circolazione dei beni.

(7) La *Relazione illustrativa* allo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato», v. in *Il nuovo lavoro a termine*, cit., 360.

(8) Cass. Sez. Un. 13 gennaio 1997, n. 265, in questa Riv., 1997, 251, con nota di A. FONTANA, *I lavori agricoli stagionali davanti alle Sezioni Unite* e in *Giust. civ.*, 1997, I, 353. Cfr. anche C. SERRA, *Contratto a termine e lavoro in agricoltura*, in *Il nuovo lavoro a termine*, cit., 301.

(9) Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 41, in *Giust. civ.*, 2000, I, 1265. Sugli argomenti seguiti al riguardo dalla Corte costituzionale, cfr. le considerazioni di L. MENGHINI, *Lavoro a termine, referendum, direttiva 1999/70/CE, Patto di Milano*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2000, 581.

2000, n. 41, sul referendum abrogativo della legge n. 230 del 1992) un obbligo alla conformazione della legislazione italiana alla direttiva n. 99/70/CE, non sussiste (10).

La circolare applicativa del Ministero si adagia sul contenuto della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del 1997, assunta, com'è noto, per comporre un contrasto che era sorto nella Sezione lavoro (11) in ordine alla interpretazione dell'art. 6 della l. 18 aprile 1962, n. 230, ora abrogata. Prendere a giustificazione quella sentenza non ci sembra corretto per diversi motivi. Vale notare che se, nella vigenza della legge n. 230, l'orientamento della giurisprudenza era quello di escludere dalla applicazione della stessa il rapporto a tempo determinato del settore agricolo in quanto questo si presumeva fosse normalmente a tempo determinato, mentre quello a tempo indeterminato presupponeva una giustificazione in ordine alla particolare natura del lavoro da eseguire e presupponeva la verifica di una specifica manifestazione di volontà diretta delle parti all'assunzione del dipendente senza limitazione di tempo, tale orientamento trovava appigli logici e concreti nella l. n. 230. Per vero ad essere esclusi dalla l. 18 aprile 1962, n. 230 erano solo i rapporti di lavoro con i salariati fissi (ora operai a tempo indeterminato) la cui disciplina legale era fissata dalla l. 15 agosto 1949, n. 553, la quale vincolava la durata del rapporto ad un biennio in funzione, appunto dell'esigenza produttiva dell'impresa agricola ed anche della certezza dell'occupazione da garantire al lavoratore (12). Ora, se dalla applicazione della legge sul contratto a tempo determinato sono stati esclusi i rapporti con i salariati fissi, che pur sono sempre lavoratori a termine anche se la loro prestazione ha stabilità biennale, a maggior ragione dovevano ritenersi esclusi i rapporti di lavoro con i braccianti (operai) agricoli, in considerazione della precarietà e saltuarietà della loro occupazione (13). Nel caso di specie si è ritenuto che, pur trattandosi di un rapporto con un termine finale, senza alcun dubbio poteva considerarsi un rapporto *sine die* che rappresentava la regola di fronte alla quale il rapporto a termine ne rappresentava l'eccezione (14). Non solo. Si è inoltre sostenuto che l'art. 11 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, statuendo che la richiesta di avviamento dei lavoratori agricoli, da inoltrare agli Uffici di collocamento, doveva contenere la durata del contratto – che poteva essere a tempo indeterminato, stagionale e comunque per approssimazione –, mentre giustificava sostanzialmente la particolare natura del lavoro da eseguire, la medesima richiesta attribuiva valore di prova scritta all'assunzione. Orbene, se questo orientamento giurisprudenziale si addiceva nel vigore della legge n. 230, di fronte al d.lgs. n. 368, che riscrive l'intera materia del contratto di lavoro a tempo determinato, non trova più giustificazione. Per cui, da questa angolazione, il richiamo della circolare ministeriale alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione appare ultroneo e privo di logica.

4. - Dall'esame del d.lgs. n. 368, tuttavia, una considerazione di carattere generale va pure fatta. Com'è noto il principio dell'apposizione del termine di durata, che deve risultare da atto scritto, pena la nullità di effetti (art. 1, comma 2°), può essere derogato nel caso di rapporti «occasional», instaurati per un breve periodo (non superiori a dodici giorni). All'instaura-

zione di rapporti occasionali possono essere interessate, oltre la piccola e media impresa in genere, le aziende agricole, che nella realtà agraria italiana ancora si presentano parecchio parcellizzate, le quali condotte, da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli *latu sensu*, in proprietà o ad altro titolo, per lo svolgimento di brevi e determinate fasi lavorative aziendali, appunto, ricorrono al mercato del lavoro, assumendo lavoratori senza vincoli di forma e di tempo. Una tale soluzione, certamente, non è la strada migliore anche se è quella più praticata nella realtà, per ritenersi nei limiti legali delle assunzioni. Una tale ipotesi, occorre notare, seppure percorribile, non è riconducibile alla tipologia del contratto a tempo determinato disciplinato dall'art. 10 in relazione agli artt. 19 e 20 del CCNL.

Ciò posto, in concreto, al Legislatore si è sostituita la contrattazione collettiva, alla quale, per altro verso, la stessa direttiva n. 99/70/CE ha assegnato «un ruolo di spicco nell'attuazione dell'accordo-quadro» (15) e che il d.lgs. *de quo* ha malamente recepito e comunque ridotto ad alcuni aspetti puramente marginali. Come accennato il CCNL, ora rinnovato, ha una durata quadriennale (1° gennaio 2002-31 dicembre 2005) ed ha efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo contratto; in esso è stabilito, infatti, che (art. 11) per l'assunzione a tempo indeterminato, o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere *b*) e *c*) degli artt. 19 e 20, dovrà risultare da documento scritto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lett. *a*) degli artt. 19 e 20 con le modalità dell'art. 20-*bis*. Nel contratto individuale di lavoro (a tempo indeterminato), da valere a tutti gli effetti di legge, pertanto dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal contratto provinciale di lavoro. In questa ipotesi la forma scritta occorre non tanto per apporre un termine di durata al contratto a tempo determinato, così come ora richiede l'art. 1, comma 2°, del d.lgs. n. 368, quanto per formalizzare la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o (a richiesta del lavoratore) la conversione, ove ve ne siano le condizioni fissate dall'art. 20-*bis*, di un contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. In buona sostanza la contrattazione collettiva, rivalutando l'autonomia negoziale, ha ribaltato i criteri formali che hanno caratterizzato sia il contratto a tempo indeterminato che quello a tempo determinato.

Concludendo, mentre va rilevata, da un lato, come fatto negativo, la parzialità dell'intervento del Legislatore nel disciplinare il lavoro subordinato a tempo determinato, d'altro lato deve apprezzarsi e valutarsi positivamente la contrattazione collettiva del settore, la quale facendo leva sulla «particolarità» oggettiva dell'agricoltura, continuando sulla esperienza accumulata in diversi lustri, è riuscita a dare un assetto contrattuale adeguato, perfezionabile, agli operai del settore. Tuttavia, nonostante il nostro apprezzamento, non possiamo non auspicare che il Legislatore, come sembra proporsi (16), provveda a varare una disciplina unitaria in materia di diritto del lavoro che interessi anche il settore agricolo, al fine di evitare che la sua «specificità» continui ad essere motivo per considerarlo ancora «un mondo a sé». □

(10) Sul punto v. le considerazioni M. TIRABOSCHI, *La recente evoluzione della disciplina in materia di lavoro a termine: osservazioni sul caso italiano in una prospettiva europea e comparata*, in *Il lavoro a termine*, cit., 44.

(11) Per avere un quadro del contrasto all'interno della Sezione lavoro della Corte di cassazione, v. Cass. 9 maggio 1995, n. 5033, in *Mass. giur. lav.*, 1995, 448; Cass. 11 aprile 1992, n. 4432, in *Giust. civ.*, 1992, I, 3055, con nota di G.L. PINTO, *Sul requisito della forma scritta per l'apposizione del termine ai contratti di lavoro agricolo*; Cass. 10 agosto 1991, n. 8767, in *Dir. lav.*, 1993, II, 56, con nota di A. FONTANA, *Ancora sulla disciplina del termine finale nei contratti di lavoro in agricoltura*; Cass. 26 giugno 1990, n. 7314, in *Not. giur. lav.*, 1991, 626; Cass. 24 aprile 1991, n. 4481, *ivi*, 1991, I, 3055, con nota di C. SAISI, *Contratto a tempo determinato e assunzione diretta di lavoratore agricolo*; Cass. 17 luglio 1990, n. 7314, in

Giust. civ. Rep., 1990, voce *Lavoro (Rapporto di)*, n. 278; Cass. 27 febbraio 1988, n. 2093, *ivi*, 1988, voce cit., n. 272; Cass. 24 aprile 1978, n. 1546, in *Giur. agr. it.*, 1979, 91, con nota di A. PALMIERI, *Statuto dei lavoratori. Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e computo dei dipendenti*.

(12) A. FONTANA, *Contratto a termine finale*, cit., 653.

(13) Cfr. G. NICOLINI, *Il rapporto di lavoro agricolo: vecchi e nuovi profili di specificità*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 431.

(14) Ancora A. FONTANA, *op. ult. cit.*, 647.

(15) R. FOGIOLA, *Art. 10. Esclusioni e discipline specifiche*, in *Commentario al d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2002, 111.

(16) Disegno di legge n. 848, concernente *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*, presentato al Senato della Repubblica 1° novembre 2001.

In claris non fit «informatio» o l'opinione pubblica e la PAC. Strumenti giuridici per una politica d'informazione

di DANIELE BIANCHI (*)

1. Introduzione. - 2. Della complessità e della semplificazione. - 3. L'origine dell'atto giuridico - 4. Il quadro giuridico - 5. Della necessità di sovvenzioni comunitarie.

1. - Mucca pazza, diossina, afta epizootica ... la domanda di informazione è in aumento. Secondo recenti sondaggi la metà dell'opinione pubblica europea ignora la politica agricola comune (PAC), malgrado da quaranta anni, le materie che disciplina ed il suo bilancio ne fanno una delle più importanti politiche comunitarie. Tale è il risultato di una recente inchiesta di Eurobarometro, lo strumento comunitario per il monitoraggio dell'opinione pubblica europea (1). Il sondaggio rivela anche un notevole interesse per le esigenze dell'agricoltura e la necessità di una più ampia informazione (2).

Le istituzioni europee sarebbero lontane dal cittadino? Come superare questo luogo comune quando si parla di politica agricola?

Da meno di due anni il legislatore comunitario si è dotato di uno strumento giuridico per attenuare questo deficit d'informazione: il reg. (CE) n. 814/2000 del Consiglio, relativo alle azioni d'informazione riguardanti la politica agricola comune (3).

Dopo avere analizzato la sua ragion d'essere, i suoi obiettivi, i suoi destinatari ed il suo contenuto, avizzeremo

un primo bilancio di questo regolamento concepito per migliorare la comprensione della PAC.

2. - La complessità della PAC non è citata soltanto in dottrina (4) o dagli Stati membri (5) che se ne lamentano, ma anche da parte degli autori di questi atti (6). È interessante notare quante volte il termine «semplificazione» appare nella normativa comunitaria adottata nel settore agricolo negli ultimi anni. Circa il 4 per cento degli atti agricoli adottati tra il 1999 ed il 2001 contengono nella motivazione un riferimento alla semplificazione. Se si considera che l'80 per cento di questi atti è costituito da atti detti «di routine» o modificatori, questa cifra può essere portata a circa il 20 per cento. Non c'è un atto di rifusione della legislazione la cui motivazione non citi le preoccupazioni di semplificazione del legislatore (7). Non si può non citare, infine, il «regime semplificato per i piccoli produttori», recentemente adottato dal Consiglio (8), a titolo sperimentale, in materia di semplificazione delle condizioni di concessione per alcuni aiuti diretti.

(*) Funzionario della Commissione europea. Le opinioni espresse sono proprie all'autore e non possono impegnare l'istituzione alla quale appartiene.

La versione francese di questo articolo apparirà prossimamente sulla *Revue du Marché commun et de l'Union européenne*.

(1) Per ulteriori dettagli, vedere il sito <http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/org.html>.

(2) I sondaggi sono stati effettuati sotto la condotta di Eos Gallup e finanziati nell'ambito delle attività d'informazione della direzione generale dell'agricoltura (DG AGR) della Commissione europea previste dal reg. (CE) n. 814/2000. La relazione completa è disponibile sul sito della DG Agri: <http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm>.

(3) GUCE n. L 100 del 20 aprile 2000, p. 7.

(4) I.a. V. ADAM, *La réforme de la Politique agricole commune de l'Union européenne ou l'évolutionnisme permanent du droit communautaire*, Tome 1, Ed. L'Harmattan, coll. Droit et Espace Rural, mai 2001, tome I p. 350, tome II pp. 236 et s.; C. BLUMANN, *Politique agricole commune: Droit communautaire agricole et agro-alimentaire*, Litec, 1996, p. 115-116; L. COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Milano, 1997; L. COSTATO, *L'esclusione dal consorzio animale del maiale single*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, p. 118; F. SNYDER, *Law of the Common agricultural policy*, Sweet & Maxwell, London, 1985, p. 10.

(5) 2300esima sessione del Consiglio - agricoltura - Lussemburgo, 23 ottobre 2000, semplificazione della gestione della PAC, conclusioni del Consiglio: «dando seguito alle conclusioni del Consiglio "agricoltura" del dicembre 1994 e del Consiglio "agricoltura" del giugno 1999 che hanno entrambi sottolineato l'importanza della semplificazione dell'applicazione della PAC, ed in base ai risultati già acquisiti in questi ultimi anni, il Consiglio ribadisce il suo attaccamento all'obiettivo di proseguire la semplificazione della gestione della politica agraria comune». Inoltre, il «Consiglio nota infine con soddisfazione che la Commissione ha l'intenzione di organizzare un gruppo di lavoro *ad hoc* incaricato di coordinare l'analisi e la discussione delle proposte in materia di semplificazione».

(6) Discorso del presidente della Commissione europea Prodi, dinanzi al Parlamento europeo, Strasburgo il 15 febbraio 2000; 2000-2005 dare

forma alla nuova Europa; Groupement d'Etudes et de Recherches «Notre Europe», RÉVELLONS L'EUROPE! L'attente d'Europe 15 ottobre 2001; discorso di G. VERHOFSTADT dinanzi al PE, il 4 luglio 2001; discorso di L. MICHEL dinanzi al PE, Commissione affari costituzionali, il 12 luglio 2001 (i due discorsi possono essere consultati sul sito della presidenza belga dell'Unione europea, <http://www.eu2001.be>); Commissione europea, Gouvernance européenne, Libro bianco, Bruxelles, 25 luglio 2000 COM (2001) 428 def.; La semplificazione del processo decisionale della Commissione, comunicazione del Presidente, Bruxelles, 29 novembre 2000, SEC (2000) 2071/6; Vedere la relazione annuale (a partire dal 1995) *Legiferare meglio*: Relazione della Commissione al Consiglio europeo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sulla semplificazione e la codifica/Ue, Commissione europea, Bruxelles, CE; Relazione esplicativa del segretario generale del Consiglio sulla semplificazione dei trattati comunitari/Ue, Consiglio, Lussemburgo, EUROFFICE, 1998, 32 p.; Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulla semplificazione della legislazione agricola, 29 gennaio 2001 [Com (2001) 48 finale]; la situazione dell'agricoltura nell'Unione europea, relazione 1999, pubblicata in concomitanza con *la relazione generale sull'attività dell'Unione europea - 1999 BRUXELLES-LUSSEMBURGO*, 2000, il 26 luglio 2000, (2000) 485 finale, in particolare, parte I, cap. 2.7, § 84. Relazione del gruppo di esperti indipendenti da semplificazione legislativa e delle pratiche amministrative/Ue, Commissione europea, conosciuto anche come relazione del gruppo Molitor, Lussemburgo, Eur-op, 1995. 2 v., Bruxelles: CE, 1989, 49 p.; Relazione sulla semplificazione, la trasparenza e la codifica del diritto comunitario/CE, Parlamento europeo, Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini. Relatore: M.G. Amigo, Lussemburgo: PE, 1989; La semplificazione delle pratiche amministrative nella Comunità. Considerazioni generali/CE, Commissione. Bruxelles, CE, 1988, 15 p.

(7) Vedere i regolamenti citati in nota n. 31 della relazione *Legiferare meglio* 2001 [(2001) 728 finale] del 7 dicembre 2001.

(8) Reg. (CE) n. 1244/2001 del Consiglio del 19 giugno 2001 che modifica il reg. (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno diretto nel quadro della politica agricola comune (GUCEL 173 del 27 giugno 2001, p. 1).

Si possono altresì citare le relazioni, «guidelines», manuali, accordi interistituzionali, con titoli sempre più evocatori e «metafisici»: «legiferare meglio», «codificare l'acquis comunitario»; «semplificare e migliorare l'ambiente regolamentare», «la governance europea» e, di parte anglofila, l'iniziativa SLIM, la task force BEST, il Business Panel Test ... (9) che includono anche la PAC in un processo generale che mira alla semplificazione del diritto comunitario. Una vera escalation al cui vertice si trova la dichiarazione di Laeken nella quale i Capi di Stato e di governo dei quindici Stati membri convengono sulla necessità di avvicinare il cittadino alle istituzioni, di semplificare gli strumenti legislativi, di migliorare la qualità della legislazione circoscrivendone l'utilizzo (10). Occorre anche citare le preoccupazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di qualità redazionale della legislazione comunitaria e sulle conseguenze giuridiche di atti poco chiari ed ambigui (11).

Del resto, se le misure agricole sono così criticate per essere burocratiche e fonte di confusione per gli agricoltori, c'è certamente un fondo di verità in tutto questo. Può testimoniare il fatto che la Commissione presenta, annualmente, una relazione interamente consacrata alla «semplificazione della PAC» (12) di cui si possono condividere, senza imbarazzo, le conclusioni dell'ultima di queste relazioni: «nonostante il progresso realizzato, è ovvio che rimane ancora molto da fare».

Tuttavia, in materia di politica d'informazione nel settore della PAC, non si può rimproverare alle istituzioni di essersi limitate a formule magiche del tipo «apriti sesamo».

La presa di coscienza delle istituzioni comunitarie del divario che le separa dall'opinione pubblica non è un dato nuovo (13). L'adozione di uno strumento giuridico, come il reg. (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni d'informazione nel settore della politica agricola comune, si inserisce fra le iniziative concrete destinate a colmare questo deficit d'informazione o piuttosto, nel *mare magnum* d'informazione che sommerge l'opinione pubblica, la mancanza di un'informazione che identifichi con precisione i suoi destinatari, i suoi obiettivi e che soddisfi le necessità manifestate.

La politica agricola comune è sottoposta, da un lato, ad evoluzioni costanti che rendono necessari adattamenti conti-

nui destinati a rispondere alle questioni sia d'ordine interno che esterno che l'agricoltura europea affronta (gli eccedenti agricoli, le varie crisi ...) o si prepara ad affrontare (l'allargamento, i negoziati WTO ...). E, d'altra parte, presenta una reale complessità dovuta in particolare al fatto che deve tenere conto di sistemi e di condizioni di produzione molto variabili in funzione delle varie regioni dell'Unione europea pur dovendo conciliare gli obiettivi multipli della costruzione europea. Nel preambolo della proposta di regolamento (14) è indicato che «è per questo che la buona attuazione della politica agraria comune dipende in gran parte dalla spiegazione data all'insieme degli attori interessati e richiede un'integrazione delle azioni d'informazione considerate come elementi di gestione di questa politica».

A ciò si aggiunge il fatto che «la politica agricola comune è oggetto d'incomprensioni e risente di una carenza di informazione al suo riguardo che soltanto una coerente, obiettiva e globale strategia di divulgazione e comunicazione può permettere di colmare» (15).

Di conseguenza, la Commissione europea, elaborando questa strategia di comunicazione, prevede di associare tutti i suoi interlocutori: gli attori del mondo agricolo e rurale, le organizzazioni professionali agricole ed altre forme associative in ambito rurale così come gli enti pubblici, le associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente, gli istituti universitari o i mass media che possono presentare azioni suscettibili di raggiungere gli obiettivi summenzionati.

3. - Il reg. (CE) n. 814/2000 non inventa la politica d'informazione nel settore agricolo. Fornisce, innanzitutto, un fondamento giuridico regolamentare alle sovvenzioni assegnate in questo settore facendole uscire dalla categoria delle c.d. sovvenzioni «non regolamentate».

Prima del 1997, le sovvenzioni erano concesse sulla base della linea di bilancio B2-5122 che fa parte del bilancio agricolo, il capitolo più importante del bilancio comunitario. Questa linea, il cui titolo era già esplicito - «sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla politica agricola comune» - allo stesso tempo sostituì la linea B2-514, ereditaria, nel 1991, della linea 386 le cui origini si perdono nel lontano passato finanziario.

sione della DG Agri in risposta alle proposte di semplificazione delle agenzie del FEAOG/UE, Commissione europea - 2000 (non pubblicato).

(13) Senza tenere conto della politica delle istituzioni in materia d'accesso ai documenti [a questo titolo occorre ricordare semplicemente il reg. (CE) 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GUCEL 45 del 31 maggio 2001, p. 43), entrato in vigore a partire dal 3 dicembre 2001], la Commissione ha previsto numerosi mezzi d'informazione. Ad esempio, «EUROPE DIRECTE», con l'obiettivo di offrire ai cittadini che vogliono chiedere precisazioni sull'Unione europea uno sportello unico. Questo servizio può essere raggiunto via linee telefoniche gratuite, posta elettronica, fax e posta, ed è accessibile a partire da tutti gli Stati membri ed in tutte le lingue comunitarie. Le risposte sono fornite direttamente o al massimo entro 3 giorni lavorativi. Delle giornate «porte aperte» o delle visite sono organizzate annualmente, così pure dei team di conferenzieri solcano l'Europa (Team Europa e Groupeuro). Per gli 800 giornalisti accreditati a Bruxelles, conferenze stampa sono organizzate ogni giorno dal servizio del portavoce che diffonde anche comunicati stampa, disponibili nel sito Rapid su Europa. Nel quadro del programma PRINCIPE, tre campagne d'informazione sono state lanciate a destinazione del pubblico, la campagna «costruire l'Europa insieme», che ha aperto il dibattito con i cittadini sulle sfide attuali poste dall'integrazione europea; la campagna «cittadini dell'Europa», che ha permesso di fare meglio conoscere ai cittadini europei i loro diritti all'interno del mercato unico e la campagna «EURO, una valuta per l'Europa», destinata a preparare ed informare i cittadini e le imprese sull'introduzione della moneta unica. In applicazione del principio di sussidiarietà e di prossimità, circa 1.000 relais d'informazione (Info-points, carrefours ruraux e centri di documentazione) sono stati creati finora negli Stati membri; senza dimenticare, infine, la diffusione di informazioni via Internet.

(14) Proposta di reg. del Consiglio relativo alle azioni d'informazione riguardanti la politica agricola comune, motivazione, (1999) 536 def., 26 ottobre 1999.

(15) Considerando n. 5 del reg. (CE) n. 814/2000.

(9) Ad esempio, vedere l'Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sulle linee direttive comuni relative alla qualità redazionale della normativa comunitaria (GUCEC 073 del 17 marzo 1999, p. 1); risoluzione del Consiglio, dell'8 giugno 1993, relativa alla qualità redazionale della normativa comunitaria (GUCEC 166 del 17 giugno 1993, p. 1); SLIM (semplificare la legislazione relativa al mercato interno), lanciata nel 1996, si basa su un metodo di semplificazione innovatrice che associa in seno a piccoli gruppi presieduti dalla Commissione, alcuni esperti delle amministrazioni nazionali ed un numero equivalente dei rappresentanti degli ambienti economici utilizzatori della legislazione. La task force BEST è stata creata in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam in previsione della semplificazione dell'ambiente regolamentare delle PMI. Il Business Panel Test permette alla Commissione di tenere conto del parere degli operatori economici sui vincoli amministrativi ed i costi d'applicazione della nuova legislazione. Vedi inoltre la nota n. 6 e, in dottrina, J-P. JACQUE, *La simplification et la consolidation des traités*, e T. BLANCHET, *Transparence et qualité de la législation*, Le Traité d'Amsterdam: dossier, *Revue trimestrielle de droit européen*, 1997, ottobre-dicembre, n. 4, p. 709-1104; R. BIEBER, G. MEEHAN, J.J. FERNANDEZ, *Simplification of the Union treaties and the 1996 Intergovernmental Conference*, European Parliament, Directorate-General for Research, Secretariat Working Party, Task Force on the Intergovernmental Conference, Luxembourg: EP, 1995, 30 p.

(10) Conclusione della presidenza, Consiglio europeo di Laeken, 14-15 dicembre 2001: il futuro dell'Unione europea, dichiarazione di Laeken 15 dicembre 2001. «(...) All'interno dell'Unione occorre avvicinare le istituzioni europee al cittadino. Indubbiamente i cittadini condividono i grandi obiettivi dell'Unione, ma non sempre vedono il nesso tra questi obiettivi e l'azione quotidiana dell'Unione. Essi chiedono alle istituzioni europee meno complessità e rigidità, e soprattutto più efficienza e trasparenza».

(11) Vedere le recenti conclusioni del A.g. Léger del 27 settembre 2001 nella causa C-63/00, Land Baden-Württemberg contro Günther Schilling, non ancora pubblicate e la giurisprudenza citata.

(12) Relazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulla semplificazione della legislazione agricola, 29 gennaio 2001. [Com (2001) 48 finale]. V. documento di lavoro dei servizi della Commis-

Per disciplinare la concessione, il servizio responsabile della Commissione (16) si era dotato, fin dal 1998, di un vademecum interno (17). Gli offerenti ricevevano copia di questo documento su semplice domanda; esso conteneva, *in nuce*, la struttura e le disposizioni che saranno state riprese più tardi dai regolamenti del Consiglio e della Commissione.

Questo vademecum interno cedette il posto nel 1999, alla vigilia dell'adozione del regolamento del Consiglio, ad un vademecum della Commissione (18) in materia di sovvenzioni, nella cui introduzione, è precisato che, «fin dalla sua nomina, la attuale Commissione ha dato la precedenza all'elaborazione di norme sane e trasparenti per la gestione dei fondi comunitari». È quest'ambizione che ha ispirato l'idea di un vademecum destinato a dotare la Commissione di un quadro comune per la concessione e la gestione delle sovvenzioni dirette, applicabile in tutti i settori delle sue politiche allorquando nessuna norma settoriale specifica esiste.

L'elaborazione del vademecum mirava, in primo luogo, a stabilire un pacchetto di norme comuni per la gestione delle sovvenzioni dette «non regolamentate». Si tratta sia di sovvenzioni disciplinate da un regolamento non che contiene disposizioni sulla loro procedura di concessione sia di sovvenzioni per le quali alcun regolamento specifico non esiste. Queste ultime si fondano, normalmente, direttamente su un commento di bilancio e non su una regolamentazione comunitaria. Naturalmente ciò non implica che solo le sovvenzioni «non regolamentate» entrano ora nel campo di applicazione del vademecum. Anche le sovvenzioni regolamentate, nella misura in cui il regolamento che li disciplina non contiene alcuna disposizione su tutti gli aspetti della loro gestione, sono, per questi aspetti, disciplinate dalle norme del vademecum (ad esempio la pubblicità, la procedura di selezione o i costi ammissibili). Il vademecum è tutt'oggi in vigore (19).

Sorge spontaneo chiedersi perché in una materia già regolamentata, benché da quella che è definita comunemente «soft law», la Commissione ritenga necessario dotarsi di norme più vincolanti ma che, di fatto, non mutano la sostanza della materia (20).

Essenzialmente ragioni d'ordine giuridico e finanziario spiegano perché la politica d'informazione nella PAC debba essere inquadrata da un atto giuridico.

Il reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (21), prevede l'assunzione a carico della sezione «garan-

zia» del FEOAG delle misure adottate in materia d'informazione sulla PAC.

Inoltre, l'adozione di un atto di base, ai sensi dell'art. 22, primo paragrafo, del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (22) ed agli accordi interistituzionali in materia finanziaria, diventava una *conditio sine qua non* giuridica. Infatti, conformemente al regolamento finanziario, per ogni azione comunitaria «significativa», l'esecuzione di crediti iscritti al bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto di base (23) e, tenuto conto della dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della Commissione del 1982 e dell'accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 (24), questo si applica anche alle azioni di cui al regolamento in questione.

È altresì interessante notare che l'improvvisa «rivitalizzazione» di questi accordi interistituzionali è concomitante ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in tema di fondamento giuridico del finanziamento.

La sentenza in parola (25) annulla una decisione recante finanziamento, a titolo di una data linea di bilancio e senza atto di base, di un progetto nel settore dell'esclusione sociale, a causa del fatto che, ai sensi degli artt. 274 e 279 CE (*ex art. 205 ed art. 209 del Trattato CE*) (26) e dell'art. 22, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento finanziario, come pure del titolo IV, paragrafo 3, lett. c), della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 30 giugno 1982, «Da quanto precede emerge che l'esecuzione delle spese comunitarie relative ad azioni comunitarie significative presuppone non solo l'iscrizione del corrispondente stanziamento nel bilancio della Comunità, di competenza dell'autorità di bilancio, ma anche la previa adozione di un atto di base che autorizzi le dette spese, atto di competenza dell'autorità legislativa, mentre l'esecuzione degli stanziamenti di bilancio per le azioni comunitarie non rientranti in tale categoria, cioè le azioni comunitarie non significative, non necessita della previa adozione di un tale atto di base» (27).

La sentenza è stata pronunciata il 12 maggio 1998; l'accordo interistituzionale sui fondamenti giuridici, che non fa che chiarire quello del 1982 quanto alla definizione d'azione «significativa», è stato adottato il 13 ottobre 1998 (28) mentre la proposta della Commissione è stata presentata il 26 ottobre 1999. Come già indicato, le sovvenzioni erano concesse in base alla linea B2-5122 sin dal 1997.

(16) Unità VI-AII.1, politica d'informazione; relazioni con le organizzazioni professionali; relazioni con il Comitato delle regioni ed il Comitato economico e sociale; ora diventata unità AII.1. Politica d'informazione sull'agricoltura e lo sviluppo rurale.

(17) Domande di sovvenzioni in virtù della linea di bilancio B2-5122: sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla PAC, vademecum, procedure e formulari, documento dei servizi della DG Agri.

(18) Commissione europea, vademecum sulla gestione delle sovvenzioni, 18 luglio 1998, non pubblicato.

(19) V. i.a., sovvenzioni regolamentate previste con decisione n. 97/872/CE del Consiglio del 16 dicembre 1997 riguardante un programma d'azione comunitaria per la promozione delle organizzazioni non governative aventi per scopo principale la difesa dell'ambiente (GUCEL 354 del 30 dicembre 1997, p. 25); decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che stabilisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia d'istruzione «Socrates» (GUCE L 028 del 3 febbraio 2000, p. 1); decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GUCE L 034 del 9 febbraio 1999, p. 1); e quelle non regolamentate in materia di servizi di sostegno connessi a favore delle PMI; dialogo con il cittadino o del programma PRICE (informazione del cittadino europeo) o di sostegno alle ONG internazionali in favore dei giovani.

(20) Considerando n. 3 del reg. (CE) n. 814/2000: «È opportuno mantenere per l'essenziale gli aspetti materiali dell'attuale politica di informazione nel quadro della politica agricola comune (PAC)».

(21) Reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GUCEL 160 del 26 giugno 1999, p. 103) art. 1, paragrafo 2, lett. e).

(22) Reg. finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, GUCEL 356 del 31 dicembre 1977, p. 1.

(23) *Ibidem* art. 22 §1.

(24) Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio (GUCE C 194 del 28 luglio 1982, p. 1) e, in particolare, il punto IV (3), lett. c) «L'esecuzione di stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi nuova azione comunitaria significativa richiede l'adozione preliminare di un regolamento di base»; Accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 sui fondamenti giuridici e l'esecuzione del bilancio (GUCE C 344 del 12 novembre 1998, p. 1). I due sono stati sostituiti dall'Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio (GUCE C 172 del 18 giugno 1999, p. 1) vedere, in particolare, i paragrafi 36 e 37.

(25) Sentenza della Corte del 12 maggio 1998, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord c. Commissione, C-106/96, *Racc.*, 1998, p. I-2729. In dottrina, v. SIMON, *Europe 1998 juillet Comm.* n. 219, p. 6; TRIANTAFYLLOU, *Europarecht*, 1998, p. 691-693; GOLETTI, *Il Foro amministrativo* 1998, p. 1191-1193; HERVEY, *Common Market Law Review*, 1999, p. 1079-1090.

(26) Per la citazione degli articoli dei trattati, abbiamo seguito le indicazioni date dalla Corte di giustizia delle Comunità europee pubblicate in GUCE C 246, del 28 agosto 1999, p. 1.

(27) Punto 26 della sentenza.

(28) Secondo l'accordo del 1998 e quello del 1999 citati in nota n. 24, possono essere effettuati senza atto di base (e per «atto di base» si intende «un atto legislativo di diritto derivato che costituisce il fondamento giuridico di un'azione comunitaria e dell'esecuzione della corrispondente spesa iscritta in bilancio) e nella misura in cui le azioni al cui finanziamento sono destinati rientrano nelle competenze della Comunità:

In base alla giurisprudenza della Corte (29), infatti, ogni spesa comunitaria richiede un doppio fondamento giuridico, in altre parole, la sua iscrizione al bilancio e, di norma, l'adozione preliminare di un atto di diritto derivato che autorizza la spesa in questione. Farebbe eccezione a questa seconda esigenza solo il finanziamento di azioni «non significative», cioè gli studi pilota e le azioni preparatorie destinate a valutare i pro e i contro, dal punto di vista politico, di una proposta d'atto di base. In quest'ultima ipotesi, la base legale risiederebbe nel potere d'iniziativa della Commissione, che deriverebbe direttamente dal Trattato. Ma, le sovvenzioni in materia di politica d'informazione nel settore della PAC non ricadrebbero nella definizione di tali azioni «non significative», eccetto classificarle, almeno per il periodo 1997-1998, fra i «progetti pilota di natura sperimentale volti a verificare la fattibilità di un'azione e la sua utilità» che sono disciplinati da una deroga nell'accordo interistituzionale citato. In qualunque caso la suddetta deroga avrebbe validità soltanto biennale, da cui la necessità di ricorrere ad un fondamento giuridico regolamentare.

4. - Il reg. (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni d'informazione riguardanti il settore della politica agricola comune costituisce dunque lo strumento destinato ad illustrare «le prospettive e le evoluzioni della PAC sia agli agricoltori e agli altri diretti interessati, sia all'intera opinione pubblica, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità» (30).

Il reg. (CE) n. 814/2000 ed il reg. (CE) n. 1577/2001 (31), che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. del Consiglio, definiscono gli obiettivi, il tipo ed il contenuto delle azioni finanziabili in virtù della linea di bilancio B1-382 (32) che sostituisce dal 1999 la linea B2-5122.

Le modalità d'applicazione sono già state oggetto di una rifusione non soltanto a causa del numero di modifiche dettate dall'esperienza acquisita in occasione dei primi due esercizi, ma soprattutto, ancora una volta, per ragioni di semplificazione e di trasparenza (33). Infatti, il regolamento si rivolge direttamente a dei soggetti privati, essenzialmente delle organizzazioni del mondo rurale, senza alcuna intermediazione nella gestione amministrativa da parte degli Stati membri trattandosi della c.d. «gestione diretta».

La Comunità può finanziare azioni d'informazione il cui contenuto è volto in particolare a:

«a) i) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale volti a verificare la fattibilità di un'azione e la sua utilità. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio soltanto per due esercizi finanziari (...);

ii) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate a preparare proposte in vista dell'adozione di future azioni comunitarie. (...) I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per tre esercizi finanziari al massimo. Il procedimento legislativo dovrebbe concludersi prima della scadenza del terzo esercizio (...);

b) gli stanziamenti relativi alle azioni di natura puntuale, o anche permanente, svolte dalla Commissione in virtù di compiti risultanti da sue prerogative a livello istituzionale diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera a), nonché in virtù di competenze specifiche conferite direttamente dal trattato CE. (...);

c) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione in virtù della sua autonomia amministrativa».

(29) Vedere, in particolare, sentenze dell'11 luglio 1985, Salerno e a./Commissione e Consiglio, in cause C-87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, in *Racc.* p. 2523, punto 56; del 23 aprile 1986, Verdi/Parlamento, in cause C-294/83, in *Racc.* p. 1339, punto 28; del 30 maggio 1989, Commissione/Consiglio, in cause C-242/87, in *Racc.* p. 1425, punto 18, e del 24 ottobre 1989, Commissione/Consiglio, in cause C-16/88, in *Racc.* p. 3457, punti 15 a 19, da cui risulta che, nel sistema del Trattato, l'esecuzione di una spesa da parte della Commissione suppone normalmente, oltre all'iscrizione al bilancio del credito ivi afferente, un atto di diritto derivato (generalmente chiamato «atto di base»), da cui deriva questa spesa.

(30) Considerando n. 6 reg. (CE) n. 814/2000, summenzionato.

(31) Reg. (CE) n. 1577/2001 della Commissione del 30 luglio 2001 che

a) contribuire a illustrare e ad attuare nonché a sviluppare la politica agricola,

b) promuovere il modello agricolo europeo e favorire la sua comprensione,

c) informare gli agricoltori e gli altri operatori del mondo rurale,

d) sensibilizzare l'opinione pubblica circa le prospettive e le finalità della PAC (34).

Ogni anno le organizzazioni interessate sono invitate (35) a prendere conoscenza della regolamentazione comunitaria e dell'invito a presentare proposte, che la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, nel quale sono indicati, in particolare, i temi ed i tipi di azioni prioritarie nonché il calendario per l'invio delle domande (36). Qualsiasi domanda di sovvenzione deve utilizzare i formulari previsti a tal fine (scaricabili dal sito della DG Agri) (37).

Queste azioni, che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno della Comunità, si presentano sotto forma di programmi di attività annuali, di azioni specifiche o di attività intraprese su iniziativa della Commissione (38).

La strategia di comunicazione così concepita si rivolge soprattutto alle organizzazioni agricole o di sviluppo rurale ed ad altre organizzazioni (stampa, amministrazioni, camere di commercio ecc.) le quali, data la loro posizione e ruolo nei confronti dell'opinione pubblica, sono in grado di diffondere l'informazione in misura maggiore di quanto non potrebbe farlo la Commissione. A questo titolo, le organizzazioni che riuniscono agricoltori o altri operatori del mondo rurale, e segnatamente le organizzazioni agricole e le associazioni di consumatori e di tutela dell'ambiente, sono strumenti indispensabili («partner naturali») (39) per dare risonanza alla PAC, ma anche per far pervenire fino alla Commissione le opinioni dell'insieme degli operatori interessati, e in particolare degli agricoltori.

È per questo che è previsto che queste organizzazioni potranno presentare programmi di attività annuali co-finanziabili da parte della Comunità europea. Altre organizzazioni, come gli enti pubblici, gli enti universitari o i mass media possono presentare azioni suscettibili di raggiungere gli obiettivi summenzionati sotto forma di azioni specifiche, dunque con un finanziamento più limitato. Infatti, queste ultime organizzazioni, normalmente, non dovrebbero avere bisogno del finanziamento comunitario per realizzare delle

stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni d'informazione riguardanti la politica agricola comune (*GUCCEL* 205 del 31 luglio 2001, p. 25).

(32) «Azioni d'informazione sulla PAC» alla quale sono stati consacrati, nel 2001, 4,5 milioni di euro e, nel 2002, 8,5 milioni di euro

(33) V. considerando n. 1 del reg. (CE) n. 1577/2001, summenzionato, «data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, procedere alla riformulazione del reg. (CE) n. 1390/2000».

(34) Art. 1, reg. (CE) n. 814/2000.

(35) Art. 2, reg. (CE) n. 1577/2001.

(36) Per il 2002, v. invito a presentare proposte n. 2001/C 215/09 (*GUCCE* C 215 del 1° agosto 2001, p. 1): i temi prioritari sono tre: «seguire l'applicazione dalle riforme decise nel quadro dell'agenda 2000 ed informare sugli sviluppi a medio e lungo termine della PAC, incluse le azioni relative al riesame a medio termine; informare sugli aspetti agricoli dell'ampliamento, nella Comunità europea come nei paesi candidati all'adesione; sensibilizzare il mondo agricolo e l'opinione pubblica alle sfide che costituiscono i negoziati commerciali multilaterali ed informare l'opinione pubblica dei nostri principali partner commerciali sulle realtà della PAC».

(37) Meritano di essere sottolineate la chiarezza e completezza dell'informazione fornita dai servizi della Commissione nel loro sito (DG Agri: <http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm>) che contiene, nelle 11 lingue comunitarie i formulari previsti a tal fine e qualsiasi altra documentazione utile per agevolare la presentazione delle domande da parte delle organizzazioni interessate.

(38) Art. 2, reg. (CE) n. 814/2000.

(39) Vedere la motivazione della proposta.

attività che, almeno in parte, dovrebbero già rientrare nei loro programmi e per le quali beneficiano o possono beneficiare di finanziamento pubblico, come è il caso, in particolare, degli enti pubblici.

Il regolamento precisa inoltre che le organizzazioni e le associazioni devono essere senza scopo lucrativo ed essere private. In caso di organizzazioni o di associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono anch'esse essere private. Devono inoltre essere stabilite in uno Stato membro almeno da due anni. Invece, le organizzazioni pubbliche, i mass-media e le università devono essere legalmente costituite in uno Stato membro almeno da due anni. Queste disposizioni permettono, da un lato, di escludere le associazioni di diritto privato che raggruppano organizzazioni pubbliche (per esempio delle intercomunali) e, d'altro lato, permettono ad associazioni del mondo agricolo non riconosciute come persone giuridiche di beneficiare del finanziamento comunitario senza dover essere legalmente costituite in uno Stato membro (40).

Sono escluse dal finanziamento le azioni in adempimento di un'obbligazione legale, le assemblee generali o le riunioni statutarie e le azioni aventi uno scopo di lucro o che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione comunitaria (41).

L'allegato del reg. (CE) n. 1557/2001 precisa i numerosi elementi formali relativi alla domanda ed al contenuto delle domande di sovvenzione. L'inosservanza di questi ultimi, ai sensi dell'art. 6 § 6 dello stesso regolamento, potrebbe farli ritenere, alla luce di un'interpretazione molto rigorosa e formale, alla stregua di cause di esclusione (42). Le altre cause d'esclusione ricordano le condizioni classiche delle gare d'appalto (stato di fallimento, condanna definitiva per un reato relativo alla condotta professionale, grave violazione dei doveri professionali ...) (43).

Senza essere esaustivi, sono, in particolare, ammissibili al finanziamento le conferenze, i seminari, le visite d'informazione, le pubblicazioni, le produzioni ed iniziative realizzate dai media, le partecipazioni a manifestazioni di rilievo internazionale ed i programmi di scambio d'esperienze (44).

Se queste azioni si presentano come programma annuale, la domanda di sovvenzione deve essere compresa tra 25.000 e 500.000 euro; in quanto azioni specifiche, tra 5000 e 100.000 euro. Nel corso del medesimo esercizio annuale, sono ammissibili un solo programma di attività o tre azioni specifiche per richiedente (45). In mancanza di una definizione esplicita di programma o d'azione specifica, quest'ultima disposizione costituisce, certamente, un miglioramento del testo precedente (46) poiché introduce un limite quantitativo alle domande (ed anche al finanziamento) per richiedente anche se lascia un certo margine d'apprezzamento per la qualificazione delle azioni.

Le azioni presentate sono selezionate, conformemente al regolamento del Consiglio, in funzione di criteri generali, come la «qualità del progetto» ed un «adeguato rapporto costo-efficacia» (47). Nel regolamento della Commissione,

questi due criteri a loro volta si dischiudono, come in scatole cinesi, in una moltitudine di sotto-criteri allo stesso tempo più precisi ma che si prestano ad interpretazioni ed eventuali contestazioni (48). Ad esempio, la «qualità del progetto» è apprezzata «segnatamente tenendo conto della pertinenza e dell'interesse generale delle azioni; della dimensione e del plusvalore europeo; dell'effetto moltiplicatore durevole a livello europeo, nazionale e regionale; del contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale o intersettoriale durevole» e, infine, «dei mezzi previsti per la valutazione delle azioni». Successivamente, in cascata, la «pertinenza e l'interesse generale dell'azione» sono apprezzati «segnatamente in relazione alla conformità del contenuto dell'azione con gli obiettivi fissati all'articolo 1 del reg. (CE) n. 814/2000 e dei temi prioritari indicati nell'invito a presentare proposte, della pertinenza delle esigenze in materia di informazione identificate dal richiedente, della corrispondenza fra le azioni proposte dal richiedente e i mezzi finanziari e le risorse umane previsti, della concordanza fra le azioni proposte dal richiedente ed il pubblico cui sono destinate». E così via ... L'uso dell'avverbio «segnatamente» merita di essere segnalato.

Le domande selezionate formano oggetto della conclusione di una convenzione tra la Commissione ed i beneficiari. Quest'atto disciplina i diritti e i doveri che derivano dalla decisione di sovvenzione della Commissione (49).

Le decisioni di selezione non sono pubblicate, ma un elenco dei beneficiari e delle attività finanziate con indicazione dell'importo e del tasso di sostegno finanziario è pubblicato ogni anno sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (50) ed è anche disponibile nel sito della DG Agri.

Nei limiti dei crediti annuali decisi dall'autorità di bilancio, il tasso massimo di finanziamento è pari al 50 per cento dei costi ammissibili. Tuttavia, il tasso può essere portato fino al 75 per cento in casi eccezionali (51). Per rispettare il principio dell'annualità di bilancio e per scegliere ogni anno le migliori domande, le sovvenzioni sono concesse su una base strettamente annuale e non danno alcun diritto per gli anni successivi, anche quando l'azione s'iscrive nell'ambito di una strategia pluriennale (52).

Norme in materia di controllo e valutazione, che includono in particolare una relazione biennale al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione del regolamento, completano il quadro regolamentare (53).

5. - Una questione si pone, e le istituzioni comunitarie se la sono posta: lo strumento così come proposto soddisfa le necessità della Commissione di fare una politica d'informazione o sarebbe stato preferibile lasciare questo ruolo agli Stati membri? È la questione classica della sussidiarietà.

Nella scheda finanziaria che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio (54), si può leggere, a proposito della necessità dell'intervento comunitario, nei confronti in particolare del principio di sussidiarietà, che la politica agricola comune è una delle più importanti politiche integrate

(40) Art. 2 §1 lett. a) e b) del reg. (CE) n. 814/2000 ed art. 3 reg. (CE) n. 1557/2001.

(41) Art. 2 §3 reg. (CE) n. 814/2000 ed art. 5 reg. (CE) n. 1557/2001.

(42) L'art. 6 § 6 prevede quanto segue: «sono ricevibili solo le domande di sovvenzione presentate conformemente all'allegato I». Come ad esempio il fatto di non «essere completamente e correttamente compilate e dattiloscritte» o di non «essere trasmesse in cinque copie» o «mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno» (...).

(43) Art. 4 reg. (CE) n. 1557/2001.

(44) Art. 3, §1, reg. (CE) n. 814/2000.

(45) Art. 6 reg. (CE) n. 1557/2001.

(46) Reg. (CE) n. 1390/2000 (GUCCEL 158 del 30 giugno 2000, p. 17).

(47) Art. 3, §2 reg. (CE) n. 814/2000.

(48) Art. 7 ed allegato II del reg. (CE) n. 1557/2001.

(49) Art. 9 reg. (CE) n. 1557/2001.

(50) Art. 11 reg. (CE) n. 1557/2001.

(51) Art. 4 reg. (CE) n. 814/2000 ed art. 8 reg. (CE) n. 1557/2001, in particolare, «il tasso massimo del finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 per cento delle spese ammissibili per un'azione specifica o una o più attività di un programma a condizione che rivestano un interesse eccezionale in relazione ai criteri di selezione e che comportino spese di soggiorno per partecipante e per giorno, inferiori al 60 per cento rispetto all'importo massimo per giorno che figura nei tariffari che la Commissione mette a disposizione degli offerenti. Sarà accordata la preferenza alle azioni che hanno luogo nelle zone rurali».

(52) Art. 10 reg. (CE) n. 1557/2001.

(53) Artt. 5-8 reg. (CE) n. 814/2000 ed artt. 12-13 reg. (CE) n. 1557/2001. La prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio avrebbe dovuto essere presentata al più tardi il 31 dicembre 2001.

(54) Vedere in particolare il punto 9.2 della scheda citata.

della Comunità; è inoltre di una «grande complessità ed è sottoposta ad evoluzioni costanti che rendono necessari continui adattamenti». Questa situazione giustifica, secondo la Commissione, una politica d'informazione non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello comunitario – condotta sia dalla Commissione sia da organizzazioni direttamente interessate – che completi quella degli Stati membri offrendo, oltre ad una spiegazione tecnica, «una visione chiara, globale e coerente, pur favorendo gli scambi di esperienze, ed una migliore comprensione da parte del pubblico delle sfide che la PAC affronta».

Certamente, in mancanza di qualsiasi altra azione comunitaria d'informazione sulla PAC, il co-finanziamento di azioni presentate da terzi permette la mobilitazione di maggiori risorse finanziarie ed umane.

In compenso, va notato che il fatto di mobilitare importanti risorse umane in seno alla Commissione per occuparsi di «gestione diretta», sottolinea l'importanza che l'istituzione e, in particolare, il Commissario incaricato dell'agricoltura mostra nei riguardi di questa problematica. E ciò ancor più in un periodo in cui, nel quadro della riforma della Commissione, si assiste sempre più al ricorso al c.d. «outsourcing» o al decentramento verso gli Stati membri e dove, per quanto riguarda la forma di gestione, la gestione indiretta diventa la procedura normale di gestione.

A questo proposito, la recente riforma della politica di promozione dei prodotti agricoli merita di essere citata. Contrariamente alla situazione precedente, dall'adozione del reg. (CE) n. 2826/2000 (55), riguardo al mercato interno, e del reg. (CE) n. 2702/1999 (56), riguardo ai paesi terzi, la Commissione garantisce ormai soltanto la gestione indiretta dei programmi di promozione. Questi ultimi sono realizzati, su base di inviti a presentare proposte, da organizzazioni professionali o interprofessionali (europee, multinazionali o nazionali), – con una priorità per i programmi multinazionali – e co-finanziati dagli Stati membri. Gli Stati membri sono obbligati a partecipare non soltanto al finanziamento, ma anche alle operazioni di controllo e di pagamento.

La concomitanza dell'esame delle proposte di regola-

mento di queste due politiche dinanzi alle istanze del Consiglio, di cui è evidente lo stretto legame (promozione - informazione), alimenta la tesi che la Commissione abbia voluto «privilegiare», in un certo senso, la politica d'informazione, riservandosi la gestione diretta invece di, come avrebbe potuto fare, delegarne la realizzazione ad organizzazioni europee o multinazionali (che, come vedremo *infra*, ne traggono comunque il maggior profitto in termini di finanziamenti ricevuti) ed agli Stati membri.

Ci si potrebbe dunque chiedere se, nel processo di definizione dell' «hard-core» delle attività comunitarie, lanciato dal libro bianco sulla *gouvernance* europea, tale attività di gestione della politica d'informazione da parte della Commissione non dovrebbe ridirigersi sulle sole iniziative di natura sovranazionale lasciando agli Stati membri il compito di gestire la parte del bilancio che sarebbe consacrata alle loro associazioni agricole ed alle iniziative locali.

Si potrebbe menzionare in favore di tale tesi il fatto che i fondi di questo strumento concepito per informare l'opinione pubblica e fare beneficiare un ampio numero di organizzazioni ed azioni (57) sono in gran parte assorbiti da organizzazioni para-agricole europee che, è pur vero, riunendo al loro interno associazioni rappresentative del mondo agricolo dei 15 Stati membri e, grazie alla loro esperienza, sembrano essere le sole capaci di presentare azioni che rispondono pienamente ai criteri di selezione regolamentari (58).

D'altro lato, è interessante anche notare l'attenzione mostrata da alcuni parlamentari a questa linea di bilancio al fine di allargarne il campo d'applicazione per sovvenzionare il funzionamento di operazioni d'aiuto sociale come ciò accadeva in passato (59).

Tutto ciò dimostra che lo strumento solleva un interesse crescente, come ne testimonia anche l'aumento costante delle domande e l'incremento annuale della dotazione di bilancio e, benché richieda risorse umane importanti, rappresenta un contributo concreto alla divulgazione ed all'accessibilità dell'informazione sulla PAC in tutti i suoi molteplici aspetti. □

(55) Reg. (CE) n. 2826/2000 del Consiglio del 19 dicembre 2000 relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, *GUCEL* 328 del 23 dicembre 2000, p. 2; vedere in particolare i considerando 7, 8 e 9.

(56) Reg. (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, *GUCEL* 327 del 21 dicembre 1999, p. 7.

(57) Vedere la scheda finanziaria nella quale si può leggere che il regolamento dovrebbe potere finanziare: 5 programmi di attività annuali di 300.000 EUR e 10 programmi di 150.000 EUR, circa 20 azioni specifiche per un costo medio di 25.000 EUR e delle attività attuate su iniziativa della Commissione.

(58) Cfr. l'elenco delle sovvenzioni concesse nel corso dell'esercizio 2000 sulla linea B1-382, nel sito <http://europa.eu.int/comm/agriculture/index.htm>. Su un bilancio totale di 1,4 milioni di euro, 30 per cento del bilancio è andato a organizzazioni di 8 Stati membri con l'assenza dei paesi nordici, spiegabile in parte per il fatto di avere meno agricoltori che, generalmente, hanno un maggiore e migliore accesso all'informazione; il «restante» 70 per cento è andato a lobby agricole con sede soprattutto a Bruxelles (tra le quali, COPA, CEJA, AEFPR fanno la parte del leone con circa 1 milione di euro).

(59) Vedere interrogazione parlamentare scritta E-1439/01 alla Commissione, oggetto: servizio telefonico Sos alla campagna (27 aprile 2001) e la risposta della Commissione.

Le convenzioni internazionali agro-alimentari concluse dall'Italia (*)

di SILVERIO ANNIBALE

**PARTE II - 3. Convenzioni internazionali per la protezione dei prodotti agro-alimentari. -
4. Convenzioni internazionali sulla concessione di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.
- 5. Convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro-previdenziale-agricolo.**

PARTE II

3. Convenzioni internazionali per la protezione dei prodotti agro-alimentari che hanno per oggetto la salvaguardia delle colture, da insetti (in particolare cavallette), da agenti climatici (grandine, desertificazione, effetto serra, siccità), da condizionamenti alimentari e demografici.

Le misure previste da tali convenzioni vanno, dalla diffusione di notizie e dati agli Stati limitrofi e contraenti sul movimento delle cavallette, all'istituzione di organismi di controllo (es. per la grandine), alla raccolta, alla segnalazione e alla diffusione di tutto ciò che possa nuocere alla produzione agro-alimentare, o possa impedire il decollo economico di alcuni Paesi sottosviluppati.

È da segnalare, ultimamente, la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra l'Italia e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), il Programma Alimentare Mondiale (PAM) (1), che si prefigge di organizzare un programma di cooperazione focalizzato sui risultati emersi dai gruppi di lavoro e studio relativi alle seguenti tematiche: *a)* formazione e ricerca nel settore agricolo e agro-alimentare; *b)* sviluppo rurale sostenibile; *c)* miglioramento delle produzioni agricole, zootecniche ed ittiche; *d)* riduzione della fame e della malnutrizione mediante aiuti alimentari; *e)* miglioramento delle tecnologie di produzione, di trasformazione e di commercializzazione ivi compresa la sicurezza alimentare e nutrizionale.

3.1 La Convenzione per l'organizzazione della lotta contro le cavallette (2) impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure appropriate per impedire la diffusione delle cavallette in quanto suscettibili di nuocere alle colture degli Stati vicini. Inoltre s'impegnano ad inviare, all'Istituto Internazionale dell'Agricoltura (ora alla F.A.O.), ogni anno, o quando le circostanze lo esigano, tutti i dati di ordine tecnico, scientifico, legislativo ed amministrativo sull'oggetto della Convenzione, onde poterli divulgare nel più breve tempo possibile.

3.2 L'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e l'ex Repubblica jugoslava sulla difesa comune antigrandine (3) impegna i due Stati contraenti a combattere le cause nefaste prodotte dalla grandine attraverso i seguenti strumenti:

1) L'istituzione di un «sistema comune di difesa antigrandine» sottoposto al controllo di enti pubblici (per l'Italia la protezione civile) comprendente delle postazioni di lancio di razzi nelle zone di confine potenzialmente vulnerabili. La difesa

comune antigrandine viene organizzata, altresì, mediante il rilevamento dei dati attraverso un radar-computer. Inoltre, viene istituita una rete di telecomunicazioni per collegare il centro operativo (che autorizza il lancio) con le postazioni di lancio, con l'Istituto idrometeorologico della Slovenia, con i centri di controllo dei voli dei due paesi contraenti. Gli eventuali danni direttamente connessi al funzionamento del sistema (come ad esempio: danni causati dalla caduta di un razzo o di una sua parte; difetto di fabbricazione dei razzi) saranno risarciti dagli enti preposti, in proporzione alle rispettive quote di finanziamento.

2) Un centro operativo (con sede) nel territorio della (ex) Jugoslavia (comune di Nova Gorica) che esercita le seguenti funzioni: *a)* individuazione delle nubi temporalesche e sviluppo dei loro effetti (es. grandinate) sulla base dei dati forniti dall'Istituto idrometeorologico della R.S. di Slovenia (ed eventualmente da altri centri meteorologici e dal radar); *b)* determinazione dei parametri, temporali e balistici, per il lancio dei razzi antigrandine; *c)* comunicazioni delle azioni di difesa che s'intendono intraprendere, previo coordinamento e nullatenenza dei centri addetti al controllo dei voli dei due Paesi contraenti; *d)* svolgimento dei lavori riguardanti il miglioramento delle tecnologie e degli impianti tecnici di cui è munito il sistema di difesa antigrandine; *e)* manutenzione delle attrezzature ed altre funzioni tecniche. Per effettuare le operazioni di cui sopra, il centro operativo dev'essere munito: *a)* di un radar meteorologico in banda C (idoneo ad analizzare la struttura e l'evoluzione delle nubi cumuliformi) governato da un calcolatore e dotato delle necessarie unità periferiche; *b)* di un sistema di memorizzazione, di riproduzione e trasmissione a distanza dei dati rilevati dai radar; *c)* un sistema di telecomunicazioni per gli opportuni collegamenti; *d)* delle infrastrutture necessarie alla sistemazione, al funzionamento e alla manutenzione degli impianti.

3) Un centro di ricerca e documentazione (con sede) nel territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia) che si occupa: *a)* di effettuare ricerche per modificare artificialmente il corso delle nubi e delle precipitazioni, anche in cooperazione con gli enti specializzati, nazionali ed internazionali; *b)* di compiere ricerche riguardanti l'influenza dei fattori locali sull'efficacia della difesa antigrandine; *c)* di gestire una rete di rilevamento dei dati allo scopo di determinare le caratteristiche fisiche delle grandinate e delle altre precipitazioni atmosferiche; *d)* di raccogliere ed archiviare i dati per successive elaborazioni ed analisi, con facoltà di fornirli ad enti di Stato o istituti di ricerca, secondo le direttive impartite dalla commissione. Per svolgere i

(*) La prima parte del presente studio è stata pubblicata nel fasc. 11, novembre 2000, pp. 652-659.

(1) Il Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto a Roma il 29 gennaio 2002 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 30 luglio 2002, n. 177.

(2) La Convenzione è stata adottata a Roma il 31 ottobre 1920. Provvedimento nazionale di adattamento, r.d. 15 ottobre 1923, in *G.U.*, 30 novembre 1923, n. 281.

(3) L'Accordo è stato sottoscritto a Trieste il 6 aprile 1982. Provvedimento nazionale di adattamento, d.p.r. 13 aprile 1984, n. 286, in *G.U.*, 10 luglio 1984, n. 286.

compiti di cui sopra, il centro di ricerca e documentazione dev'essere munito: *a*) di un sistema di collegamento con il centro operativo per la ricezione dei dati rilevati dal radar e dal calcolatore; *b*) di attrezzature di gestione e di ogni altra apparecchiatura, compresi i mezzi di calcolo, necessari al funzionamento e alla manutenzione degli impianti di cui sopra.

Per assicurare l'applicazione della Convenzione, si prevede l'istituzione di una commissione mista permanente italo-jugoslava (composta da 12 membri – sei per ciascun Stato contraente) incaricata di svolgere i seguenti compiti: *a*) determinare gli indirizzi generali e quindi inviare le direttive ai direttori del centro operativo e dei centri di ricerca, responsabili del funzionamento e della gestione dei rispettivi centri; *b*) adottare il regolamento finanziario per realizzare il sistema antigrandine; *c*) adottare il regolamento di sicurezza; *d*) adottare il regolamento dei centri; *e*) determinare l'organico ed approvare il regolamento di servizio dei centri; *f*) autorizzare le spese d'investimento dei due centri sulla base delle modalità fissate dal regolamento finanziario; *g*) approvare, entro il mese di settembre di ogni anno, il bilancio preventivo; *h*) approvare entro il mese di marzo il rendiconto generale annuale; *i*) approvare i rapporti annuali presentati dai direttori dei due centri; *j*) approvare i piani di lavoro; *k*) sottoporre agli Stati contraenti proposte di modifica o integrazione delle disposizioni contenute nella Convenzione; *l*) proporre l'adozione di misure adeguate; *m*) esaminare e decidere sulle questioni controverse; *n*) esercitare ogni altra funzione necessaria e raggiungere gli scopi previsti dall'Accordo.

3.3. *L'Accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale concernente l'attuazione del Progetto "Allerta precoce e previsione delle produzioni agricole, II fase"* (4), che pone in essere un sistema di salvaguardia alimentare in alcuni territori (Burkina Faso, Ciad, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal) denominato «Allerta precoce e previsione delle produzioni agricole» al fine di fornire, attraverso il Programma AGRHIMET ed il Progetto DIAPER, delle metodologie operative per l'allerta precoce e la previsione delle produzioni agricole e zootecniche.

La realizzazione dei due programmi, sostituisce la c.d. stima dei fabbisogni agricoli dei Paesi beneficiari – condotta occasionalmente, anni fa, dalle missioni periodiche finanziate da alcuni organismi internazionali (per lo più FAO e PAM), o da alcuni Paesi donatori (Francia e Stati Uniti) – che effettuavano, in maniera autonoma, delle indagini in questo campo. L'aiuto alimentare era concordato per lo più su scala bilaterale, senza idonee concertazioni tra i donatori, tra i paesi beneficiari stessi o tra paesi beneficiari o donatori. L'istituzione e il potenziamento dei servizi nazionali di statistica agricola nel quadro del Progetto DIAPER e del Sistema di allerta precoce – che fa capo al Centro regionale AGRHIMET (specializzato nel settore agricolo, rurale ed agro-ecologico, da come risulta dal Vertice di Praga avvenuto nell'aprile del 1994) –, hanno permesso, per la prima volta, a ciascun Paese del Sahel, di produrre autonomamente delle informazioni sulla situazione alimentare (produzione e consumo di cereali, miglio e sorgo) e di confrontare questi dati con quelli degli altri Paesi della regione. Queste informazioni restano purtroppo limitate quasi esclusivamente alla sola produzione cerealicola, (che tuttavia rappresenta la base principale dell'alimentazione di quei paesi), alla zootecnia ed ai prodotti agricoli commerciabili (arachidi). Sebbene l'utilità delle informazioni fornite sia riconosciuta a livello internazionale, i Paesi del Sahel hanno tuttavia necessità di disporre di un sistema più affidabile di allerta precoce, di previsione delle produzioni agricole e di monitoraggio dei pascoli. Il progetto si propone quindi di mettere a disposizione del Programma AGRHIMET, e, attraverso esso, anche per i paesi del Sahel, delle metodologie operative per l'uso delle informazioni satellitari NOAA e METEOSAT, finalizzate all'allerta precoce ed alla previsione delle produzioni

agricola e zootecnica; a tal fine si prevede di realizzare un sistema integrato di monitoraggio e previsione informatizzati, composto da diversi moduli.

Per il monitoraggio agrometeorologico e di allerta precoce, è stato istituito, nella seconda fase del «programma AGRYMET», un gruppo di lavoro multidisciplinare (G.T.P.) specializzato in vari settori (agricoltura, meteorologia, idrologia, protezione dei vegetali, allevamento, ambiente ecc.) che può pubblicare un Bollettino periodico contenente informazioni sull'andamento agricolo per consentire ai lettori interessati di adottare le opportune misure.

Gli obiettivi immediati che s'intendono raggiungere attraverso i due programmi, sono: *a*) contribuire alla realizzazione dei sistemi di allerta precoce agricola e pastorale, per ciò che riguarda gli aspetti agrometeorologici, fornendo con sufficiente anticipo delle informazioni affidabili sulla situazione della produzione agricola e dei pascoli (frequenza stagionale delle precipitazioni atmosferiche sulla base dei dati forniti dal METEOSAT, zonazione climatica); *b*) prevedere con largo anticipo le produzioni cerealicole (miglio e sorgo) nella regione del Sahel (indice di vegetazione e stima di rendimenti sulla base dei censimenti nazionali e delle stime).

L'Organizzazione Meteorologica Mondiale (O.M.M.) – agenzia specializzata delle Nazioni Unite con sede a Ginevra, che si assume la responsabilità generale per la realizzazione del progetto – s'impegna: *a*) ad attuare il suddetto progetto secondo le disposizioni riportate in allegato; *b*) ad assicurare l'acquisto e la fornitura del materiale e delle attrezzature previsti nel bilancio; *c*) a selezionare ed assumere il personale di cui vi sia bisogno; *d*) a fornire il materiale didattico; *e*) a gestire i fondi messi a disposizione dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S) per l'attuazione del progetto ammontante a 598.500 dollari U.S.A. per il periodo 1997-98. A tal fine, l'O.M.M., ha istituito un Fondo Fiduciario per registrare le entrate e le spese inerenti al progetto, gestito secondo le disposizioni del Regolamento finanziario dell'O.M.M. e le procedure interne dell'Organizzazione. Gli interessi maturati dal deposito di questi fondi possono essere accreditati in un conto separato e utilizzabili su segnalazioni dell'O.M.M., e previa approvazione della D.G.C.S. Alla fine del progetto, i fondi non utilizzati dovranno essere restituiti alla D.G.C.S.; *e*) a trasmettere alla D.G.C.S. i rapporti annuali sullo stato di avanzamento del progetto unitamente ai rendiconti finanziari. Per verificare lo stato di avanzamento delle attività e controllare i rendiconti finanziari, vengono organizzate, almeno una volta ogni anno, delle riunioni tripartite, cui partecipano rappresentanti del C.I.L.S.S., della D.G.C.S. e dell'O.M.M.; *f*) a sottoporre alla D.G.C.S. un rapporto finale ed un bilancio conclusivo, una volta realizzato il progetto. Tuttavia, in qualsiasi momento, la D.G.C.S. e l'O.M.M. potranno, di comune accordo, decidere di modificare il programma di lavoro o addirittura il progetto.

3.4. *L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione per l'attuazione del progetto: sistema informativo sulla desertificazione a supporto dei programmi d'azione nazionali nel Mediterraneo (DIS/MED)* (5) che si prefigge di rafforzare ulteriormente la cooperazione con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo, allo scopo di lottare contro il degrado e la povertà nelle aree delle regioni colpite. È da premettere che l'Italia ha ratificato, con legge n. 170/97, la Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD) sottoscritta a Parigi il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 26 dicembre. La Convenzione si prefigge di combattere la desertificazione e gli effetti della siccità nelle zone aride, semi aride, secche e sotto-umide nel bacino del Mediterraneo.

Si è infatti rilevato, in alcune riunioni della COP (Conferenza delle Parti), che le strategie sinora adottate dai paesi del Mediterraneo peccano principalmente di un'azione congiunta e coerente e pertanto risultano poco efficaci. In particolare, si è

(4) L'Accordo è stato sottoscritto a Ginevra il 22 giugno 1998 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma (testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 gennaio 1999, n. 11). Esso sostituisce, con qualche novità, il precedente Protocollo d'Accordo tra il Ministero degli affari esteri e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale concernente l'attuazione del Progetto «Allerta precoce e previsione delle produzioni agricole nei Paesi del CILSS», firmato a Ginevra il 5 febbraio 1998 ed entrato in vigo-

re lo stesso giorno della sottoscrizione (*suppl. ord. G.U.*, 15 aprile 1998, n. 87), che già rinnovava, con qualche modifica, il precedente Protocollo firmato a Ginevra l'8 luglio 1994 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione (*suppl. ord. G.U.*, 15 ottobre 1994, n. 242).

(5) L'Accordo è stato sottoscritto a Berlino il 29 giugno 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 gennaio 2001, n. 11.

evidenziato che: *a*) le politiche nazionali e sub-regionali per la lotta al degrado del territorio si basano sovente su una valutazione empirica ed un'analisi qualitativa, piuttosto che su informazioni desunte dall'analisi dei dati, a causa della scarsa interazione fra istituzioni scientifiche e responsabili politici; *b*) i Programmi d'Azione Nazionali per la lotta alla desertificazione (NAP) non si basano su informazioni comuni ed omogenee come dovrebbe invece avvenire.

Pertanto, con l'Accordo in questione, si prevede la realizzazione di un progetto «Sistema informativo sulla desertificazione» allo scopo di rendere più efficaci le misure e le politiche delle amministrazioni delle regioni del Mediterraneo settentrionale (Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia) e dell'Africa settentrionale (Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia) per combattere la desertificazione e mitigare gli effetti della siccità.

Il «Sistema informativo sulla desertificazione» dovrebbe coordinare, pertanto, lo scambio di informazioni *standard* in tempo utile e a livello regionale – sulle strategie e le tecnologie adottate su piano nazionale (individuazione dei punti vulnerabili, indicatori di impatto, messa a punto di metodologie per la valutazione della desertificazione, banche dati aggiornate). Il progetto dovrebbe realizzare, quindi, un sistema informativo comune per la regione del Mediterraneo – grazie alla partecipazione di vari attori (responsabili politici e istituzioni scientifiche nazionali), all'apporto istituzionale e tecnico dell'Agenzia europea per l'Ambiente, all'assistenza scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche italiano (CNR) – che consiste nello svolgimento di seminari su temi specifici (specifiche tecniche del sistema, progettazione del sistema, identificazione delle necessità di sviluppo, assistenza tecnica al sistema informativo, sostegno alla gestione del sistema).

Per coprire il costo del progetto, il Governo italiano (Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo) ha stanziato un finanziamento pari a 875.750 \$ USA, finanziamento da affidare al Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività del progetto, la gestione delle risorse finanziarie e tecniche, e la realizzazione degli obiettivi strategici del progetto. Il Segretariato, dunque, è l'organo responsabile degli approvvigionamenti e della gestione di attrezzature, materiali e forniture, nonché di tutti gli altri beni finanziati con il contributo italiano. Il Segretariato sarà quindi tenuto a sottoporre, al Governo italiano, una relazione annuale (sullo stato di avanzamento del progetto) e una relazione finale (entro sei mesi dal completamento delle attività progettate). Le relazioni, autenticate dal Responsabile finanziario del Segretariato, dovranno indicare i redditi e la ripartizione delle spese. Nel caso in cui l'intera somma non venisse spesa, la parte rimanente sarà restituita al Governo italiano. Eventuali contenziosi, controversie o istanze derivanti da o relative al presente Accordo, saranno composte attraverso consultazioni o negoziati diretti.

4. Convenzioni internazionali per la concessione di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo che hanno per oggetto l'esportazione di prodotti italiani da vendersi attraverso la rete di distribuzione commerciale del destinatario per costituire un Fondo di contropartita (con il ricavato) da utilizzarsi per finanziare progetti o programmi d'interesse socio-economico in tali Paesi.

I paesi beneficiari s'impegnano ad esonerare i beni di consumo e i servizi connessi alla realizzazione del programma, da tasse portuali, da imposte sull'importazione, da spese di immagazzinaggio e da altre imposte pubbliche, nonché a collaborare per il raggiungimento dei fini previsti dagli accordi.

La gestione del Fondo viene di solito affidata ad alcuni organi quali il Comitato direttivo o di gestione (che gestisce il programma), l'Unità di gestione del Progetto (o Direttore del Progetto) incaricata di assolvere i compiti legati alla realizzazione del progetto e al coordinamento dei suoi componenti ed elementi.

4.1. *L'Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita degli aiuti alimentari tra l'Italia e il Nicaragua per un programma di sviluppo sociale nella IV regione del Paese* (6) impegna il governo italiano ad inviare, al governo nicaraguense, un Aiuto Alimentare per un valore pari a 7.000 milioni di Lire italiane.

In particolare gli aiuti saranno composti da: *a*) frumento di grano duro e di pasta alimentare per un valore pari a 1000 milioni di Lire italiane, per ogni fornitura; *b*) olio di soia per un valore pari a 5000 milioni di Lire italiane.

Con il ricavato della vendita di tali prodotti, il governo nicaraguense s'impegna a stabilire un fondo di Contropartita, da impegnare per la realizzazione del «Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese».

In particolare, entro sei mesi dalla consegna dei prodotti, il governo del Nicaragua attraverso il Ministero per la Cooperazione Esterna (responsabile della realizzazione del programma), procede all'apertura di un conto corrente bancario intestato: «Fondo di Contropartita Italia/Nicaragua per il Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese» da utilizzarsi solo ed esclusivamente per la copertura delle spese locali inerenti all'attuazione del Programma di cui sopra, secondo i Piani spese approvati dal Comitato di gestione.

A tal fine la Banca deve trasmettere un rapporto mensile riportandovi i movimenti di valuta registrati nel corso del mese sul c/c del Fondo di Contropartita.

Qualora si rilevino delle anomalie, la Parte italiana, previa consultazione con le Autorità nicaraguensi, potrà sospendere l'erogazione dei fondi depositati nella Banca prescelta; una volta corrette le anomalie riscontrate, l'erogazione del Fondo potrà essere, comunque, riattivata.

Per la realizzazione del Programma si prevede l'istituzione dei seguenti organi:

1) Il Comitato di Gestione che si riunisce almeno due volte ogni sei mesi e ogni volta che uno dei suoi membri lo richieda formalmente.

Esso è composto: *a*) per parte italiana, dal Capo Progetto del Programma GRANADA (o da un suo rappresentante), con funzioni di Supervisore dell'Amministrazione del Fondo; *b*) per parte nicaraguense, da un rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna, con funzioni direttive, e da un rappresentante del Ministero di Finanza. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero per la Cooperazione Esterna.

Al Comitato di Gestione compete: *a*) la gestione finanziaria e l'amministrazione del Fondo di Contropartita; *b*) l'elaborazione delle linee di intervento operative per la realizzazione del Programma; *c*) il controllo dell'esecuzione di tutte le decisioni inerenti alla costituzione ed alla gestione del Fondo di Contropartita; *d*) l'approvazione del «Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese» e la sua suddivisione in sub-progetti; *e*) l'approvazione di un «Piano spese preventivo semestrale» (comprensivo del valore delle spese ripartito in voci, del calendario delle spese); *f*) la verifica, alla fine di ogni semestre, delle spese sostenute; *g*) la fornitura di alcuni documenti (Programma per lo Sviluppo Sociale nella IV Regione del Paese, Piani operativi consultivi ogni qualvolta essi siano approvati, ordini di pagamento emessi dal Direttore del Programma e dal Supervisore dell'Amministrazione); *h*) il soddisfacimento delle richieste d'informazioni (del Ministero per la Cooperazione Esterna e dall'Ambasciata italiana) e/o dell'invio della documentazione inerente alla gestione del Fondo di Contropartita.

2) Il Direttore del Programma, sottoposto al controllo del Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni: *a*) gestisce l'esecuzione dei sub-progetti previsti dal Programma; *b*) emette gli ordini di pagamento previo accordo raggiunto con il Supervisore dell'Amministrazione.

3) Il Supervisore dell'Amministrazione del Fondo, sottoposto ai controlli del Ministero per la Conferenza Esterna e dell'Ambasciata italiana, che svolge i seguenti compiti: *a*) controlla la corretta amministrazione del Fondo; *b*) autorizza gli ordini di pagamento emessi dal Direttore del Programma.

Allo stesso modo, l'Accordo-quadro italo-nicaraguense, per la costituzione e gestione dei fondi di controvalore generati da aiuti

(6) L'Accordo è stato sottoscritto a Managua il 24 settembre 1991 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 16 gennaio 1995, n. 12.

(7) L'Accordo è stato firmato nella Città del Guatemala il 3 marzo 1992 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 16 gennaio 1995, n. 12.

bilaterali della cooperazione italiana – sottoscritto a Managua il 5 ottobre 1995 ed entrato in vigore il 10 marzo 1998 (suppl. ord. G.U., 15 luglio 1998, n. 163) – prevede la fornitura di alcuni prodotti alimentari italiani (concimi, macchine agricole ed industriali ecc.) da vendersi nel territorio nicaraguense entro 90 giorni dall'arrivo.

Gli organi responsabili sono: il Comitato di gestione (e la sua Segreteria) con uguali poteri, e il Ministero per la Cooperazione esterna responsabile nei confronti del Comitato di gestione dell'esecuzione del progetto.

4.2. *L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Guatemala per la costituzione di un fondo derivante dalla monetizzazione delle forniture inerenti al programma "Fornitura di prodotti ed attrezzature al piccolo produttore agricolo"* (7), che impone al governo italiano di fornire, al Guatemala, un dono quantificabile in 11 miliardi di Lire italiane suddiviso nel modo seguente: a) 5.650 milioni di Lire italiane per il 1991; b) 2.900 milioni di Lire italiane per il 1992; c) 2.450 milioni di Lire italiane per il 1993.

Con il ricavato netto ottenuto dalla vendita delle forniture (cioè decurtato delle spese non superiori al 15 per cento) inviate dall'Italia, il governo guatemalteco s'impegna a costituire un Fondo per finanziare dei progetti di sviluppo agricolo concordati tra i due governi nell'ambito del Comitato di gestione.

4.3. *L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ghana sugli aiuti alimentari* (8), il quale prevede che il governo italiano s'impegni a prestare assistenza alimentare al governo e al popolo del Ghana e ad appoggiare i Programmi di ristrutturazione e di ripresa economica del Ghana (Programma di ripristino della Ferrovia orientale e centrale).

In particolare, il governo italiano fornirà al governo del Ghana, 3550 tonnellate di zucchero (in un'unica spedizione di 169 *containers*) confezionato in sacchi di polietilene da cinquanta kg (ciascuno dei quali contenente pacchetti singoli da 1 o 2 chilogrammi) per un valore equivalente a circa tre miliardi di Lire italiane (circa \$ 2.460.000.000).

A partire dalla data di arrivo delle derrate, l'Ambasciata italiana ad Accra, di comune accordo con l'Autorità del Ghana a tal uopo designata, procede ad uno scambio di lettere contenente una dettagliata valutazione (anche forfettaria) delle spese che il Ghana prevede di sostenere per il trasporto e l'immagazzinaggio delle derrate.

Si prevede che la somma (ricavata dalla vendita della fornitura di zucchero attraverso gli ordinari canali commerciali del Ghana) venga impiegata per coprire parte dei costi sostenuti per la realizzazione del «Programma di ripristino della Ferrovia centrale e orientale» e che un eventuale residuo sia assegnato ad altri programmi, da concordarsi con il consenso reciproco delle autorità interessate del Ghana e dell'Italia.

4.4. *L'Accordo per la costituzione di un fondo di contropartita degli aiuti alimentari fra l'Italia e Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque* (9), che impegna il governo italiano a fornire, all'Honduras, 1122 tonnellate di frumento di grano duro per un valore pari a 500 milioni di Lire italiane.

Dopo trenta giorni dalla consegna dei prodotti, il governo dell'Honduras, attraverso il Ministero della Pianificazione (responsabile delle operazioni), procederà all'apertura di un Conto bancario denominato «Fondo di Contropartita Italia/Honduras per un programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque» nel quale sarà versata la somma ricavata dalla vendita del frumento.

Il Programma si propone di concretizzare i seguenti obiettivi: a) migliorare le condizioni di vita, in termini economici e sociali, della popolazione meno abbiente; b) appoggiare e potenziare l'imprenditorialità ed il tessuto economico-produttivo locale

soprattutto attraverso la costituzione di piccole imprese e di strutture cooperative; c) potenziare, dal punto di vista istituzionale, le diverse istanze locali, pubbliche e private, perché possano assumere un ruolo attivo nella pianificazione e gestione dei processi di sviluppo.

Il Programma consiste nel fornire un contributo finanziario e tecnico all'Agenzia per lo Sviluppo per realizzare le seguenti attività: a) pianificazione territoriale, attraverso metodologie che coinvolgano la popolazione locale, allo scopo di canalizzare le attività produttive promosse dalle Agenzie in settori che abbiano prospettive di sviluppo; b) sostegno alle imprese, attraverso l'intermediazione finanziaria e l'assistenza tecnica, per realizzare dei progetti di ristrutturazione o per creare nuove imprese fornitrici di beni e servizi originali; c) diffusione di informazioni sul mercato del lavoro; d) sostegno alle imprese sociali, preposte all'integrazione di gruppi sociali particolarmente esposti ai rischi di povertà, e alla produzione di beni e servizi, utili alla collettività.

La Parte italiana, previa consultazione con le autorità honduregne, potrà richiedere la sospensione dell'erogazione dei fondi depositati nella Banca prescelta, qualora si riscontrino delle anomalie; una volta corrette le anomalie riscontrate, l'erogazione del Fondo potrà essere riattivata.

Per una migliore realizzazione del Programma si prevede l'istituzione dei seguenti organi: 1) un Comitato di Gestione (composto dall'Ambasciatore italiano in Tegucigalpa responsabile del compimento dei propri obblighi, o da un suo rappresentante, e dal Ministro della Pianificazione, o da un suo rappresentante) che si riunisce almeno ogni tre mesi l'anno (sessione ordinaria) o su richiesta di uno dei suoi membri (sessione straordinaria). Ad esso compete: a) la gestione finanziaria e l'amministrazione del Fondo di Contropartita; b) l'approvazione delle attività d'intervento proposte dall'Agenzia di Sviluppo; c) l'approvazione del «Programma di appoggio all'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque» che deve contenere le linee operative d'intervento del Programma, i progetti specifici e le previsioni di spesa; d) l'approvazione, ogni trimestre, di un Piano preventivo di spesa. Ogni Piano trimestrale preventivo di spesa deve indicare il valore delle spese per ognuna delle voci, il calendario delle spese, i progetti a cui le spese si riferiscono; e) la verifica delle spese sostenute nel trimestre riportate in un Piano consultivo delle spese trimestrali; f) la fornitura delle copie di alcuni documenti (Programma generale, Piani operativi trimestrali approvati, Piani consuntivi delle spese sostenute, Ordini di pagamento emessi dall'Agenzia ed approvati dal Supervisore dell'Ambasciata.

2) Un Supervisore dell'amministrazione del Fondo – nominato dall'Ambasciata italiana –, d'intesa con il Comitato di gestione, al quale compete: a) il controllo della corretta amministrazione del Fondo; b) le autorizzazioni degli ordini di pagamento emessi dai responsabili dell'Agenzia di sviluppo.

3) Un'Agenzia di Sviluppo del Dipartimento di Ocotepeque che, d'intesa con il Comitato di gestione, svolge le seguenti funzioni: a) prepara i Piani operativi e realizza le attività previste dai Piani; b) emette gli ordini di pagamento, previo accordo con il Supervisore dell'Amministrazione; c) prepara dei rapporti sull'attività svolta e i resoconti consuntivi delle spese sostenute; d) prepara i programmi di sviluppo (pianificazione territoriale socio-economica, intermediazione bancaria ed assistenza tecnica, appoggio alle piccole e medie imprese e alle cooperative locali, promozione dell'occupazione attraverso l'avvio di nuovi progetti produttivi, costituzione di imprese sociali da parte di gruppi sociali svantaggiati, informazione sulla domanda-offerta di occupazione).

4.5. *Il Protocollo finanziario «Commodity Aid» fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto concernente la concessione all'Egitto di 60 miliardi di lire italiane per l'importazione di prodotti essenziali e di servizi connessi* (10), con il quale si prevede che lo Stato italiano accordi, a titolo di dono, alla Repubblica Araba di Egitto, un finanziamento

(8) L'Accordo è stato firmato ad Accra il 18 maggio 1993 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 ottobre 1993, n. 243.

(9) L'Accordo è stato sottoscritto a Tegucigalpa il 28 giugno 1993 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl.*

ord. G.U., 15 ottobre 1993, n. 243.

(10) Il Protocollo è stato firmato al Cairo il 12 maggio 1994 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 ottobre 1994, n. 242.

ammontante a sessanta miliardi di lire italiane, nei termini e nelle condizioni fissate dallo strumento normativo internazionale.

Il governo della Repubblica Araba di Egitto s'impegna a designare un proprio responsabile per l'esecuzione del Protocollo (Responsabile) coadiuvato successivamente da un esperto designato dal governo italiano della U.T.C. (Unità Tecnica Centrale), o della U.T.L. (Unità Tecnica Locale) e assistito da personale tecnico-amministrativo locale.

In particolare, il Responsabile, coadiuvato dall'esperto italiano, ha il compito di redigere un inventario dettagliato dei beni e dei servizi connessi da importare in Egitto.

Il Responsabile, per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, si può avvalere, di volta in volta, di un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S. (Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo -) scelto da una lista contenente quattro nominativi e redatta dal Responsabile mediante lo strumento del parere consultivo.

La Repubblica Araba di Egitto può utilizzare le disponibilità (per capitali ed interessi) del «Conto Speciale» esclusivamente per: a) effettuare i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate secondo le modalità previste dal protocollo; b) il pagamento delle competenze e dei servizi resi dalla «Banca Agente» e di quelli dovuti alla «Società di controllo e sorveglianza». Al momento di effettuare ogni singola operazione, la «Banca Agente» addebita nel «Conto Speciale» il relativo importo per effettuare il pagamento agli esportatori italiani. La «Banca Agente» compie delle verifiche al momento di ogni singola operazione e paga gli esportatori italiani, nei limiti della cifra giacente sul «Conto Speciale» dopo che questi abbiano presentato tutta la documentazione idonea a giustificare il pagamento. Le attività di controllo e sorveglianza delle operazioni previste, viene effettuata dalla Viglienza Adriatica Spa di Ravenna di comprovata esperienza e reputazione internazionale, designata d'intesa tra gli Stati contraenti con scambio di note verbali e scelta nell'ambito dell'Elenco speciale di società specializzate nell'attività di controllo e sorveglianza, istituito dal M.A.E. - D.G.C.S. La Società di sorveglianza effettua i controlli sulle merci fornite nelle varie fasi di preparazione dell'ordine di fornitura (al momento della produzione, prima del carico al porto d'imbarco italiano, all'arrivo) e in tutti i casi in cui possa esistere un potenziale rischio di sostituzione della merce. La «Società di sorveglianza controlla», altresì, l'avvenuto rispetto delle procedure di acquisto espletate dalla «Società», nonché la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi.

Rientrano tra le spese finanziabili: a) le prestazioni dell'esperto o degli Organismi italiani eventualmente richiesti dal «Responsabile» per la determinazione delle specifiche tecniche di fornitura dei beni e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio occorrenti per la ristrutturazione degli impianti; b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo; c) gli eventuali costi per l'installazione, il montaggio di macchinari e dei beni forniti che sono richiesti dal «Responsabile». Sono esclusi dalle spese finanziabili, i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Egitto delle forniture.

4.6. *L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Togo relativo alla gestione dei fondi di contropartita nel quadro di un aiuto alimentare italiano* (11), che impegna il governo italiano a fornire, al governo togolese, (in un'unica spedizione) e a titolo di dono, una fornitura di riso raffinato e minestre essiccate per un valore pari ad 800 milioni di lire italiane.

I Fondi di contropartita saranno utilizzati unicamente per sostenere il costo dei programmi o dei progetti socio-economici selezionati, di comune accordo, da entrambi gli Stati contraenti da realizzarsi per mezzo di società o organizzazioni italiane o togolesi. Ogni prelievo di fondi dal Conto Speciale appositamente creato a tal fine, sarà sottoposto alla firma congiunta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione della Repubblica del Togo e dell'Ambasciatore italiana ad Accra (responsabile della realizzazione dei progetti), o dei loro rappresentanti.

4.7. *L'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador per la costituzione e gestione dei "Fondi di contropartita" generati da aiuti bilaterali della cooperazione italiana* (12), stabilisce le linee da seguire per usufruire dei finanziamenti italiani.

In particolare, il governo di El Salvador dovrà far pervenire, alla Segreteria del Comitato di gestione, una richiesta di finanziamento corredata di alcuni elementi (nome e descrizione dell'Organismo richiedente, natura e durata del progetto, obiettivi e finalità del progetto, bilancio preventivo, tempi di realizzazione dell'opera).

Nel caso in cui il progetto sia già iniziato, la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività e da una certificazione delle spese effettuate.

I fondi in contropartita devono comunque essere utilizzati per attività di carattere umanitario (per fronteggiare i bisogni socio-economici e le situazioni di emergenza, per sostenere le attività umanitarie delle agenzie di sviluppo e delle ONG).

4.8. *Il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hashemita di Giordania concernente il progetto «Sviluppo rurale integrato nel governatorato di Irbid»* (13), che impegna il governo italiano - in conformità con le sue leggi ed i suoi regolamenti applicabili, e nell'ambito della risoluzione del Comitato di Direzione della Cooperazione italiana n. 238 del 18 dicembre 1992 - a stanziare un contributo di £. 1.949.981.000 per realizzare il "Progetto di sviluppo rurale integrato nel governatorato di Irbid".

Il programma viene svolto sotto la responsabilità congiunta di RC (Ricerca e cooperazione, organizzazione non governativa italiana) e FRA (Fondo Regina Alia della Giordania) - beneficiario dei lavori di costruzione, delle attrezzature e degli automezzi.

Il FRA, quale ente di gestione ed attuazione del Progetto, deve fornire, d'altro lato, un contributo in natura che si sostanzia: a) nella concessione di tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare il progetto; b) nel fornire il personale locale necessario a tal fine; c) nella concessione del terreno necessario per costruire i due centri da munirsi, altresì, di pensiline, cancellate, impianti fognari ed allacci esterni per acqua, elettricità e telefono; d) nel sostegno bancario per la gestione del Rotativo Prestiti gestito dall'Unità di Gestione del Progetto (UGP); e) nel riconoscimento, di tutti i privilegi e di tutte le esenzioni, al personale italiano dislocato in Giordania per la realizzazione del Progetto; f) nell'esonerare dal pagamento di imposte e dazi doganali, tutte le attrezzature di importazione necessarie all'esecuzione del Progetto.

Per tutte le questioni politiche relative alla gestione del Progetto, si prevede la costituzione di:

1) Un Comitato direttivo (che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi) - composto da un rappresentante del Ministero della Programmazione (MdP), da un rappresentante dell'Ambasciata italiana ad Ammann, dal Capo Progetto nazionale del FRA e dal Capo Progetto nazionale della RC - incaricato di: a) rendere agevole la cooperazione tra i due Stati membri ed ogni altro ente addetto alla pianificazione ed alla realizzazione del progetto; b) garantire la cooperazione del MdP, dell'Ambasciata italiana, del FRA e della RC; c) rendere possibile la risoluzione rapida di qualsiasi problema che possa insorgere tra gli Stati coinvolti nel Progetto.

2) Un'Unità di gestione del Progetto (GP) - composta da due *manager* (Capo Progetto nazionale del FRA, Capo Progetto italiano) - per assolvere i compiti legati alla realizzazione del Progetto ed al coordinamento dei componenti e degli elementi del Progetto stesso (costruzione di edifici, di asili, di laboratori, di scuole ecc.) affinché esso possa essere realizzato.

Le finalità del Progetto è quella di promuovere delle forme di sviluppo economico-sociale tra i produttori e gli agricoltori che vivono nei distretti di Bani Kenanah ed Al Taibh, in modo da accrescere la richiesta di lavoro ed il reddito delle famiglie e quindi limitare il fenomeno dell'emigrazione dalle zone rurali.

Lo scopo specifico del Progetto è quello di diversificare la base economico-produttiva di molte famiglie tramite la concessio-

(11) L'Accordo è stato concluso a Lomé il 24 maggio 1995 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 ottobre 1994, n. 242.

(12) L'Accordo è stato sottoscritto a San Salvador il 31 maggio 1995 ed è entrato in vigore il 13 novembre 1996. Testo pubblicato nel *suppl. ord.*

G.U., 15 aprile 1998, n. 87.

(13) Il Memorandum è stato firmato ad Ammann il 7 novembre 1995 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 aprile 1996, n. 88.

ne di prestiti per finanziare microprogetti diretti a promuovere il settore dell'artigianato e della piccola impresa e per sostenere, sempre dal punto di vista finanziario, lo sviluppo dei servizi di natura socio-economica.

I risultati attesi sono i seguenti:

1) Costruzione, organizzazione e prima gestione di due Centri Sociali che forniranno assistenza medica e servizi alle famiglie che vivono nei distretti interessati ed istituiranno corsi di formazione professionale. Tutti i lavori saranno eseguiti attraverso il FRA (responsabile delle attrezzature, delle forniture di manufatti e del collaudo delle opere) in base ai contratti firmati dalla RC (che si avvale di un esperto di infrastrutture per controllare la componente fisica e finanziaria del Progetto).

2) Realizzazione di 17-23 microprogetti imprenditoriali tramite la concessione di crediti non superiore a 15.000-25.000 JD per ogni impresa; ad ogni progetto verrà stanziata, tuttavia, una somma di L. 27.500.000 per un totale di almeno quattro imprese che siano in grado di coprire due villaggi per ogni Centro sociale

3) Realizzazione di 4-5 microprogetti (agricoli, agro-industriali, zootecnici e artigianali) a vantaggio della comunità locale tramite la concessione di crediti, nell'ordine di 20-25 milioni di Lire italiane (8-10 mila JD) per ogni micro-progetto. In particolare si finanzieranno: *a*) progetti agricoli prioritari (meccanizzazione, coltivazione specialistica di ulivi, piantagione di ulivi - almeno 150 alberi per ettaro) e progetti agricoli secondari (serre in plastica per la produzione di verdura ed ortofruttili, giardinaggio per la casa); *b*) progetti zootecnici prioritari (allevamento di bestiame per scopi caseari, produzione di ovaiole, ingrassamento di vitelli, alveari) e progetti zootecnici secondari (allevamenti di bestiame in genere e di polli); *c*) progetti prioritari per la lavorazione agro-industriale su piccola scala (prodotti caseari quali, formaggio, burro, yogurt compatto) e progetti secondari di lavorazione agro-industriale su piccola scala (conservazione di frutta e verdura, imbottigliamento dell'olio, lavorazione dei cereali, preparazione e inscatolamento di marmellate, olive da pasto, frutta secca ed altre lavorazioni alimentari, confezionamento di legumi e verdure secche); *d*) progetti prioritari per l'artigianato e la piccola industria (laboratori di cucito e maglieria) e progetti secondari per l'artigianato e la piccola industria (lavorazione del legno, produzione di tappeti, lavori di ricamo ecc.).

4) Corsi di formazione e seminari per circa 1360 persone. I corsi di formazione riguarderanno svariati settori (maglieria e sartoria, imprenditoria giovanile, tecniche agricole relative alla potatura, all'innesto, alla concimazione e all'uso di sostanze chimiche). I seminari verteranno sullo sviluppo sociale e sull'educazione sanitaria.

4.9. *Il Protocollo esecutivo per la realizzazione di un programma di intervento straordinario nel settore risicolo e nella V Regione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Nicaragua* (14), che si prefigge di dar seguito al Programma di cooperazione per la realizzazione in Nicaragua di un intervento nei settori agro-zootecnico e risicolo, avviato nel 1990.

Il Programma nazionale di sviluppo rurale (P.N.D.R.), in particolare è volto ad incrementare la produzione agro-alimentare del Paese ed intende contribuire al superamento dell'attuale situazione di emergenza alimentare in Nicaragua attraverso il potenziamento delle strutture produttive locali.

Inoltre intende incentivare nuovi orientamenti produttivi tendenti a sviluppare il settore agro-zootecnico e le produzioni alimentari diversificate nella V Regione, in coordinamento con altri programmi attuati dal governo del Nicaragua; si propone, infine, d'istituire un organismo governativo di gestione, controllo e monitoraggio di tutte le attività di sviluppo della V Regione.

Per realizzare tale programma il governo italiano s'impegna a finanziare, sotto forma di doni, una somma non superiore ai 31 miliardi di lire che confluirà in un «Fondo di contropartita».

(14) Il Protocollo è stato firmato a Managua il 29 agosto 1996 ed è entrato in vigore il 5 febbraio 1997. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 aprile 1997, n. 87. Esso sostituisce il Protocollo Esecutivo sottoscritto a Roma il 20 maggio 1989 fra l'Italia e il Nicaragua.

(15) L'Accordo è stato firmato a Dar Es Salaam il 18 dicembre 1998 ed è

Tale Fondo può essere utilizzato per: *a*) la copertura delle spese locali relative all'esecuzione del Programma in questione; *b*) la concessione di prestiti di «conduzione» a favore dei piccoli e medi produttori agro-zootecnici coinvolti nei progetti finanziati dalla cooperazione italiana nella V Regione in relazione alla produzione di latte e di carne, all'introduzione di colture non tradizionali e al rimboschimento; *c*) la concessione di prestiti di «conduzione» a favore dei piccoli produttori della zona di Malacatoya.

La gestione operativa del Fondo di contropartita viene affidata al «Programma nazionale di sviluppo rurale», conformemente a quanto stabilito in materia, dalla legge nicaraguense.

Per controllare le operazioni finanziarie si prevede, che ogni quattro mesi, il PRA presenti al Comitato di coordinamento e controllo, per l'approvazione finale, il progetto di bilancio relativo all'utilizzazione del fondo unitamente al rendiconto quadrimestrale delle entrate e delle uscite.

4.10. *L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Tanzania sull'utilizzazione dei fondi di contropartita generati dalla vendita di generi alimentari* (15) prevede che il governo italiano eroghi, al governo della Repubblica Unita di Tanzania, degli aiuti alimentari ogni qualvolta ciò si renderà necessario. La consegna degli aiuti alimentari dovrà essere effettuata a spese del governo italiano e in base al CIF Dar es Salaam Port Liner Out.

Si prevede che il trasferimento della proprietà degli aiuti alimentari, dal governo italiano a quello tanzanese, si verifichi ogni qualvolta si proceda alla consegna nel porto di Dar es Salaam e siano stati effettuati gli opportuni controlli inerenti alla qualità-quantità esportata, da parte dei rappresentanti degli Stati contraenti.

Dal canto, suo il governo della Tanzania, s'impegna, in virtù del presente Accordo: *a*) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che vengano ri-esportati non solo i beni ricevuti, ma anche i prodotti derivati e quelli analoghi; *b*) a distribuire gratuitamente (previo accordo tra i due governi o tra i loro rappresentanti) o a vendere (al prezzo CIF calcolato nel periodo della spedizione e in base alle quotazioni rappresentative del mercato mondiale ed europeo) gli aiuti alimentari ricevuti.

Nel caso in cui si proceda alla vendita degli aiuti alimentari, il conseguente ricavato dovrà essere versato in un apposito conto speciale denominato «Fondo di controparte degli Aiuti alimentari Tanzania/Italia» (FCTI) che sarà utilizzato per finanziare lo sviluppo economico e sociale in Tanzania o eventuali progetti locali di cooperazione italiani.

4.11. *L'Accordo per la gestione dei fondi di contropartita tra il Governo della Repubblica italiana rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia in Abidjan e il Governo del Burkina Faso rappresentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze a Ouagadougou* (16) impegna lo Stato italiano a fornire al governo del Burkina Faso degli aiuti alimentari prodotti in Italia (e dei beni e servizi ad essi connessi). I proventi derivanti dalla vendita (nello Stato beneficiario) delle forniture sono poi accreditati presso un conto di deposito a termine (DAT) intitolato «Fondo di contropartita Italia» (FDCl). Il FDCl è utilizzato, principalmente, per coprire le spese di investimento e di funzionamento dei settori prioritari previsti nel bilancio dello Stato beneficiario. Su parere conforme del Comitato misto di gestione, la parte residua dei fondi potrà essere impiegata (anche) per finanziare: *a*) i costi locali riguardanti le iniziative e/o i progetti bilaterali di cooperazione; *b*) gli interventi di emergenza; *c*) i costi di gestione e di distribuzione degli aiuti di emergenza; *d*) l'istituzione di eventuali fondi speciali destinati agli strati sociali più svantaggiati.

Dal canto suo, il governo del Burkina Faso si impegna a presentare, al governo italiano, una relazione annuale (la prima entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo) nella quale si forniscono informazioni: *a*) sui depositi del DAT e del conto corrente speciale; *b*) sulla durata dei depositi; *c*) sulla programmazione dei

entrato in vigore lo stesso giorno della sottoscrizione. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 aprile 1999, n. 87.

(16) L'Accordo è stato sottoscritto a Ouagadougou il 31 dicembre 1998 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 14 ottobre 2000, n. 241.

fondi disponibili; *d*) sui prelievi effettuati dal conto corrente speciale; *e*) sulle spese da sostenere; *f*) sugli aggiustamenti della programmazione e delle spese. Esaminate le relazioni annuali, il governo italiano potrà proporre, di volta in volta, delle misure miranti a migliorare la gestione del FDCI.

4.12. *Il Protocollo d'Intesa per la gestione del Fondo di contropartita fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina* (17), che impegna lo Stato italiano a fornire dei prodotti (italiani) che saranno venduti sul mercato tunisino per finanziare un «Fondo di contropartita» (FDC). L'ammontare del FDC – equivalente al controvalore in dinari dei prodotti italiani consegnati, depositato in un conto specifico intitolato «Fondo di contropartita dell'aiuto italiano sotto forma di dono» ed esente da imposte e tasse – viene poi gestito dal Comitato misto di gestione (composto dai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico tunisino e dall'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, o da un suo delegato, nonché da eventuali esperti designati dal Ministero e dall'Ambasciata, ed infine, eventualmente, da altri rappresentanti dei Ministeri tunisini ed italiani in qualità di osservatori) per la realizzazione di progetti di sviluppo economico e sociale (creazione di posti di lavoro nell'ambito della lotta contro l'immigrazione clandestina; reinserimento produttivo delle persone rimpatriate; potenziamento delle strutture sanitarie, delle istituzioni scolastiche e dei centri di formazione professionale; sostegno per le fasce particolarmente vulnerabili della popolazione locale, come gli invalidi e i bambini; promozione del ruolo sociale della donna; tutela e protezione dell'ambiente).

Alla fine di ogni anno, il governo della Repubblica Tunisina è tenuto a presentare, al governo della Repubblica italiana, un rapporto dettagliato sulle attività finanziate, assieme ad una descrizione del programma, alla durata e alle spese effettuate.

4.13. *L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla creazione e la gestione dei Fondi di contropartita derivanti dagli aiuti bilaterali della cooperazione italiana* (18), che impegna lo Stato italiano a fornire dei beni e servizi o delle derrate alimentari che poi saranno vendute sul mercato vietnamita secondo un prezzo concordato dalle parti e comunque non penalizzante per la produzione locale. L'ammontare dei proventi dev'essere poi versato, a cura del Ministero delle Finanze vietnamita, su un apposito conto corrente congiunto speciale e redditizio in VND/US\$ denominato «Fondi di contropartita italiani». I fondi devono essere utilizzati per finanziare: *a*) le attività relative a programmi o iniziative nel settore della lotta alla povertà e allo scopo di eliminare la fame, ridurre l'insufficienza alimentare e la malnutrizione infantile; *b*) i costi dei progetti di cooperazione bilaterale per migliorare l'agricoltura, per sviluppare la regione, per gestire le risorse naturali, per istituire scuole; *c*) gli interventi effettuati in caso di emergenza.

I fondi sono gestiti e controllati da un Comitato direttivo composto da: *a*) per la parte italiana, dall'Ambasciatore italiano o da un suo delegato; *b*) per la parte vietnamita, dalle autorità competenti nominate dal governo vietnamita. Il Comitato direttivo – che si riunisce in sessione ordinaria (almeno ogni tre mesi) e/o in sessione straordinaria (su richiesta di un suo membro e quando se ne riconosca l'urgenza) – svolge le seguenti competenze: *a*) supervisiona i progetti da presentare all'approvazione delle Autorità competenti di cui sopra; *b*) controlla la corretta gestione dei fondi in generale e l'esecuzione di ogni progetto in particolare; *c*) emette e firma gli ordini. Possono partecipare alle riunioni, come osservatori e quindi senza diritto di voto, eventuali esperti dei due Stati contraenti, i membri del personale direttivo e competenti in materia.

In tale Accordo sono i responsabili dei progetti, beneficianti dei fondi, che sono tenuti a presentare una relazione sulle attività. È possibile, altresì, che il Comitato direttivo richieda, in forma scritta, ad un responsabile del progetto, di presentare una relazione sullo stato di operatività del suo progetto.

4.14. *L'Accordo per la gestione dei Fondi di contropartita tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo* (19), che determina le modalità e le procedure di costituzione, di deposito e di gestione dei fondi di contropartita generati dalla vendita delle forniture italiane sul mercato congolese. I proventi derivanti dalla vendita degli aiuti alimentari italiani, sono depositati nella Banca commerciale congolese in un conto di deposito a termine in moneta locale, intitolato «Fondi di contropartita». Tali fondi, destinati a sostenere i bisogni del popolo congolese, sono utilizzati su approvazione del Comitato misto di gestione (CMG) composto: *a*) dal Ministero della Sanità, della Solidarietà e dell'Azione Umanitaria; *b*) dal Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione e della Francofonia; *c*) dall'Ambasciata italiana; *d*) dall'Ambasciata francese; *e*) dalla Delegazione della Commissione dell'Unione Europea; *f*) dai donatori di fondi impegnati nello svolgimento dei progetti rientranti nell'ambito dell'Accordo; *g*) dalle altre autorità congolese. Il Comitato misto può istituire, se del caso, delle sotto-commissioni *ad hoc* composte da esperti esterni per svolgere le proprie competenze.

4.15. *Il Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sudan per l'assistenza alimentare umanitaria* (20) impegna il governo italiano a fornire, al governo del Sudan (in due lotti), e a titolo di dono, una fornitura di riso da monetizzare (cioè da vendersi a cura del Ministero della Pianificazione Sociale sudanese nel proprio territorio) per pagare i costi di liquidazione e di trasporto, per finanziare progetti di sviluppo nella regione delle Montagne Nuba e in altre zone del Sudan e per la distribuzione gratuita alle persone più deboli e agli sfollati.

La responsabilità dell'Italia per il carico (eventuali perdite o danni al carico) termina con la consegna *free out* alla data e nel luogo preventivamente stabiliti.

Lo scarico del cargo a Sudan Porto, ed il successivo trasporto interno (e le spese relative alla gestione e alla distribuzione del riso), sono a carico e sotto la responsabilità del Ministero della Pianificazione Sociale sudanese. Entro 80 giorni dallo scarico della merce, il Ministero sudanese dovrà vendere le derrate alle condizioni commerciali correnti e al maggior prezzo di mercato all'ingrosso praticato nella regione interessata. A tal fine, si stabilisce che il Sudan non potrà trasferire nessuna quantità di riso verso altre destinazioni al di fuori del proprio territorio.

Al fine di garantire l'adeguato controllo del presente progetto, il Ministero sudanese è tenuto a sottoporre, all'Ambasciata italiana a Khartoum: *a*) un piano d'azione entro tre settimane dalla firma del presente Memorandum; *b*) una «relazione sulle vendite» entro 110 giorni dall'arrivo delle navi a Sudan Porto nella quale siano incluse delle informazioni dettagliate (località e date delle rispettive vendite, quantità vendute, proventi realizzati, giustificazione dettagliata e copia delle fatture emesse per i servizi di trasporto, gestione e costi complessivi); *c*) una «relazione finale sulle vendite» nel caso in cui le informazioni di cui al punto *b*) non siano esaurienti.

5. Convenzioni internazionali in materia di diritto del lavoro-previdenziale agricolo che si prefiggono di fissare dei salari minimi in agricoltura, di garantire un'assicurazione obbligatoria sulla vita la vecchiaia e l'invalidità degli agricoltori, di proteggere socialmente i conduttori agricoli (i suoi familiari e dipendenti), sia attraverso delle agevolazioni, sia prevedendo un servizio ispettivo effettuato da appositi funzionari per garantire l'applicazione del diritto del lavoro e della previdenza, nonché di promuovere, negli Stati membri dell'Ufficio internazionale del lavoro (O.I.L.), delle organizzazioni sindacali per la garanzia dei diritti del lavoratore agricolo.

(17) Il Protocollo è stato firmato a Tunisi il 23 febbraio 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 gennaio 2001, n. 11.

(18) L'Accordo è stato sottoscritto ad Hanoi il 17 luglio 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 14 ottobre 2000, n. 241.

(19) L'Accordo è stato firmato a Brazzaville il 6 ottobre 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 15 aprile 2002, n. 88.

(20) Il Memorandum d'Intesa è stato sottoscritto a Khartoum il 18 novembre 2000 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della firma. Testo pubblicato nel *suppl. ord. G.U.*, 14 aprile 2002, n. 88.

5.1. *Le Convenzioni dell'O.I.L. concernenti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la salvaguardia della vita dei salariati delle aziende agricole* (21) che impegnano gli Stati membri dell'O.I.L. ad istituire e a mantenere un'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la salvaguardia della vita, degli impiegati (sia italiani che stranieri) nelle aziende agricole (impiegati ed apprendisti, domestici al servizio degli impiegati in imprese agricole), allo scopo di garantire: *a)* all'invalido permanente, per cause di lavoro (e ai loro figli rimasti orfani) e all'inabilitato per ragioni di servizio, di sostentarsi e di curarsi, rispettivamente, per il resto della vita o temporaneamente; *b)* ai familiari del deceduto, di percepire una pensione; *c)* ai pensionati, di percepire una pensione.

Non risulteranno tuttavia incompatibili con i principi sanciti dalle Convenzioni, eventuali eccezioni normative che ciascuno Stato membro possa adottare (o abbia adottato) nella propria legislazione per: *a)* i lavoratori la cui remunerazione superi un limite massimo predeterminato; *b)* i lavoratori, la cui remunerazione o la cui età, non permetta loro di contrarre una polizza assicurativa; *c)* i lavoratori a domicilio le cui condizioni di lavoro non possano essere assimilate a quella dei salariati; *d)* i familiari di un impiegato in imprese agricole; *e)* i lavoratori occupati temporaneamente ed occasionalmente; *f)* gli invalidi sul lavoro e i titolari di una pensione d'invalidità o di vecchiaia; *g)* i funzionari andati in pensione che compiano un lavoro retribuito in un'impresa agricola e per le persone che godano di una rendita ed i cui emolumenti siano almeno uguali alla pensione d'invalidità prevista dalla legge; *h)* i lavoratori che, durante i loro studi, siano occupati in un'attività retribuita.

Per ricevere tale assistenza, i beneficiari devono versare dei contributi agli istituti autorizzati e controllati dagli Stati membri interessati per un periodo non superiore ai 60 mesi o alle 250 settimane, o ai 1500 giorni. Tale disposizione, per ovvie ragioni, non è prevista per la Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia dei salariati delle aziende agricole.

La pensione, il cui ammontare viene determinato in base al periodo contributivo, può consistere in una somma fissa o in una percentuale sul salario assicurato ovvero, in una somma variabile in base ai contributi versati.

Il diritto alle prestazioni può essere soggetto a scadenza (quando le cause sono state provocate da un crimine, un delitto o da un'azione intenzionale dell'interessato; in caso di frode nei confronti degli istituti di assicurazione) o a sospensione totale o parziale (quando l'interessato è stipendiato da un ufficio pubblico o da un istituto di assicurazione sociale; quando persistentemente l'interessato si rifiuta di osservare, senza motivo valido, le prescrizioni mediche e le istruzioni relative alla condotta degli invalidi, o si sottragga, senza autorizzazione e volontariamente, al controllo degli istituti di assicurazione; quando l'interessato beneficia di un'altra prestazione periodica della stessa specie; quando l'interessato continua ad occupare un'impiego assoggettato all'obbligo di contrarre un'assicurazione).

La legislazione di uno Stato membro interessato potrà esonerare dal versamento dei contributi: *a)* gli apprendisti e i giovani lavoratori al di sotto di una certa età predeterminata; *b)* i lavoratori che ricevono delle remunerazioni basse; *c)* i lavoratori al servizio di un datore di lavoro che versi dei contributi a *forfait*.

Contro ogni provvedimento della pubblica autorità, è previsto un diritto a ricorrere presso giurisdizioni speciali composti da giudici competenti in materia.

5.2. *La Convenzione dell'O.I.L. n. 99 sui metodi di fissazione dei salari minimi dell'agricoltura* (22) che impone agli Stati membri dell'O.I.L. di fissare obbligatoriamente dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole e nelle attività collegate dopo aver consultato preventivamente, ove esistenti, le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

(21) Le Convenzioni sull'invalidità e sulla vecchiaia sono state adottate a Ginevra il 29 giugno 1933 ed approvate con r.d. 6 maggio 1935, n. 1364. Testi pubblicati nella *G.U.*, 30 luglio 1935, n. 176; mentre la Convenzione concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole, è stata approvata con l. 2 agosto 1952, n. 1305, in *suppl. ord. G.U.*, 17 ottobre 1952, n. 1305.

Inoltre, ogni Stato membro, che ratifichi la Convenzione, deve adottare i provvedimenti necessari affinché, da un lato, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e, dall'altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori al minimo *standard*.

La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali possono consentire, tuttavia, un pagamento parziale in natura, quando: *a)* le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi; *b)* il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole; *c)* tale tipo di pagamento sia di pratica abituale.

Il lavoratore che abbia ricevuto salari inferiori ai livelli minimi, ha diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di recuperare la somma che gli è dovuta nel periodo di tempo fissato dalla legge del paese di cui sia cittadino.

Per verificare l'applicabilità della Convenzione si prevede che ogni Stato membro ratificante comunichi, all'Ufficio Internazionale del Lavoro, una relazione generale comprensiva di indicazioni sommarie, sulle occupazioni e sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, sui livelli dei salari minimi fissati e, se del caso, sulle altre misure adottate per garantire i salari minimi.

Le dichiarazioni, che sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 35 dello statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, devono far conoscere, invece, i territori nei quali sia vigente la Convenzione e le eventuali motivazioni per le quali non si ritenga opportuno applicarla.

5.3. *La Convenzione dell'O.I.L. n. 129 concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura* (23) che impegna ogni Stato membro dell'O.I.L. ad adottare un sistema d'ispezione del lavoro in agricoltura, sottoposto alla sorveglianza e al controllo di un organo centrale, da applicare a quelle aziende agricole (aziende, o parte di esse, aventi come oggetto la coltivazione, l'allevamento, la selvicoltura, l'orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attività agricola) che occupano lavoratori salariati o apprendisti.

Il sistema d'ispezione del lavoro in agricoltura si prefigge di: *a)* garantire l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nell'esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro siano chiamati a garantire l'applicazione di dette disposizioni; *b)* fornire informazioni e consigli tecnici agli imprenditori e ai lavoratori sui mezzi da adottare per ottemperare alle disposizioni di legge; *c)* attirare l'attenzione delle competenti autorità nazionali sulle anomalie o sugli abusi non sanzionati dalla loro legge e quindi avanzare delle proposte in merito.

Gli ispettori del lavoro (funzionari pubblici) devono esercitare le proprie funzioni nella piena indipendenza e al di fuori di ogni ingerenza esterna. Essi, possono essere autorizzati, a determinate condizioni: *a)* ad entrare liberamente (ma non nell'abitazione privata, salvo autorizzazione del proprietario), senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione. In tal caso, dovranno informare della loro presenza in veste ufficiale, il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l'efficacia del controllo; *b)* a penetrare di giorno in qualsiasi locale che essi ritengano sottoponibili a controllo; *c)* a procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari per verificare il rispetto delle disposizioni da parte del conduttore di un'azienda agricola; *d)* a segnalare e ad adottare le opportune misure per eliminare i difetti constatati negli impianti, nei sistemi e nei metodi di lavoro utilizzati dalle aziende agricole. Per rendere efficaci tali interventi, possono

(22) La Convenzione è stata adottata a Ginevra il 6-9 giugno 1951 ed approvata con l. 19 ottobre 1970, n. 864, in *suppl. ord. G.U.*, 28 novembre 1970, n. 302.

(23) La Convenzione è stata adottata a Ginevra il 25 giugno 1969 ed è stata approvata con l. 10 aprile 1981, n. 157, in *suppl. ord. G.U.*, 29 aprile 1981, n. 116.

ordinare (o far ordinare) alcune misure restrittive per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Avverso tali provvedimenti, se previsto dalla legge interna, è consentito al datore di lavoro di esperire gli opportuni ricorsi amministrativi o giudiziari.

Per controllare la loro attività, si prevede che gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, inviino, all'ufficio centrale, dei rapporti periodici almeno una volta l'anno; successivamente, entro dodici mesi, l'ufficio centrale provvede a pubblicare un rapporto annuale delle attività svolte dai loro ispettori contenente notizie e statistiche sulle ispezioni effettuate, sulle infrazioni rilevate e sulle sanzioni irrogate, sui casi e sulle cause d'infortunio e malattia, per ragioni di servizio.

5.4. *La Convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori* (24) impegna ogni Stato contraente ad assicurare, ai conduttori agricoli (qualsiasi persona che, in qualità di lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attività ad una produzione agricola, silvicola, orticola, viticola o simile, con o senza aiuto dei membri della sua famiglia e di salariati), ai membri delle loro famiglie e, se del caso, ai propri salariati, una protezione sociale paragonabile a quella di cui fruiscono altri lavoratori.

Ogni Stato contraente, oltre ad applicare le proprie norme di previdenza sociale, deve altresì, fare in modo che, allorché un conduttore agricolo cessa la propria attività agricola (per ragioni strutturali o altre simili), egli, i suoi familiari e i propri salariati, beneficino delle seguenti misure appropriate: *a*) agevolazioni (orientamento, formazione e riadattamento professionali) per intraprendere una nuova attività, preferibilmente nella loro regione; *b*) il versamento di sussidi temporanei per intraprendere un'altra attività; *c*) il mantenimento dei

diritti quesiti e in via d'acquisizione in materia di previdenza sociale; *d*) il versamento d'indennità eque o di premi adeguati ad un conduttore agricolo che, per ragioni di età, trovi difficoltà ad intraprendere un'altra attività, e a condizione che l'attività agricola cessata, possa apportare un miglioramento strutturale.

Inoltre, si prevede che ciascun Stato contraente adotti misure appropriate al fine di informare i conduttori agricoli sugli obiettivi di politica agraria, nazionale ed internazionale.

Infine, si prevede che ciascun Stato contraente adotti le seguenti misure al fine: *a*) di assicurare, nelle zone agricole, l'utilizzo di un'attrezzatura adeguata; *b*) d'incoraggiare il miglioramento delle condizioni di vita e d'igiene nelle aziende agricole, a vantaggio del conduttore agricolo, dei membri della sua famiglia e, se del caso, dei propri salariati; *c*) di concedere certi vantaggi (quali i prestiti a lungo termine, le sovvenzioni o i tassi d'interessi ridotti) ai conduttori agricoli per incentivare le loro attività agricole; *d*) di permettere, ai conduttori agricoli, di continuare le loro attività agricole e di contribuire, nello stesso tempo, alla salvaguardia ed alla protezione del paesaggio, alla conservazione della natura, allo sviluppo delle possibilità di svago e al mantenimento di un appropriato equilibrio demografico in tali zone; *e*) di assicurare, ai bambini che vivono nelle zone agricole, la stessa formazione e la stessa educazione riservata nelle zone urbane (aiuti per la costruzione di scuole, per il trasporto di alunni); *f*) di assicurare, ai giovani, una formazione generale e professionale adeguata che offra loro le stesse opportunità di lavoro e professionali al pari dei loro coetanei che vivono nelle zone urbane; *g*) di creare (o trasformare, all'occorrenza) scuole professionali, centri di formazione e di perfezionamento professionali o scuole superiori di agricoltura; *h*) di concedere ai giovani borse di studio per facilitarli nella loro (futura) professione. □

(24) La Convenzione è stata adottata a Strasburgo il 6 maggio 1974 ed appro-

vata con l. 12 marzo 1977, n. 140, in *suppl. ord. G.U.*, 23 aprile 1977, n. 170.

Indici 2002

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 697
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 701
III - Indice cronologico delle decisioni	» 719
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 722
V - Panorami	» 728

Hanno collaborato alla redazione della rivista

ALBERTO ABRAMI, FRANCESCO ADORNATO, FERDINANDO ALBISINNI,
ALESSANDRO AMATO, MARIA AMBROSIO, SILVERIO ANNIBALE, SILVIA BARSO,
SILVIA BATTISTINI, DANIELE BIANCHI, GIANLUCA BOCCI, MARCO BORRACCETTI,
MARCO BROCCA, GIANFRANCO Busetto, IRENE CANFORA, BRUNO CAPALDINI,
MARIO CARDILLO, SONIA CARMIGNANI, FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI,
ELVIRA CARRETTA, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI, ANTONINO CORSARO,
LUIGI COSTATO, RENZO DEL BRAVO, FILIPPO DE LISI, GIANLUCA DEL PAPA,
FRANCESCA DE SANTIS, GIUSEPPE DI PAOLO, ENZO DI SCIASCIO, MARCO FABRIZIO,
NICOLETTA FERRUCCI, MAURO FILIPPINI, ANTONIO FONTANA, CARLO M. GALIBERTI,
GIOVANNI GALLONI, CARLO GATTA, ALFIO GRASSO, CECILLA GRECA, IGINO GRENDENE,
NATALINO IRTI, ANTONIO JANNARELLI, DOMENICO LA MEDICA, MARIA ATHENA LORIZIO,
ROBERTO MAFFIOLETTI, PAOLA MANDRICI, ANNA MARIA MARTUCCELLI, STEFANO MASINI,
RICCARDO MATTEI, FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA,
MAURIZIO MAZZI, GIUSEPPE M. MILITERNI, ANTONIO ORLANDO, FRANCESCA PALMIERI,
LORENZA PAOLONI, ANTONINO PAVONE, ANTONELLA PERRI, GIANFRANCO POLIANDRI,
AMEDEO POSTIGLIONE, FABIO PROCACCINI, NICOLETTA RAUSEO, EMILIO ROMAGNOLI,
BENEDETTO RONCHI, ANNALISA SACCARDO, MAURIZIO SANTOLOCI, CARMEN SANTORO,
ALFREDO SCIALÒ, ANTONIO SCIAUDONE, SERENA TOFINI, LUIGI TORTOLINI,
ROBERTO TRIOLA, ANDREA VALLETTI, GIOVANNI VERDE, ANTONELLA VOLPE

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
GIUSEPPE MORSILLO - AMEDEO POSTIGLIONE

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - ETTORE CASADEI - VINCENZO CERULLI IRELLI
RICCARDO CHIEPPA - GIUSEPPE CONSOLI - LUIGI COSTATO - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA
ALBERTO GERMANÒ - ALFIO GRASSO - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA - MARIA ATHENA LORIZIO
LEONARDO MAZZA - SALVATORE PALAZZOLO - UGO PETRONIO - EMILIO ROMAGNOLI - EVA ROOK BASILE - RAFFAELE ROSSI
GIULIO SGARBANTI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO - ANTONIO VINCENZI - PAOLO VITUCCI - FRANCO ZEVIANI PALLOTTA

COMITATO DI REDAZIONE

GIOVANNI ARIOLLI - DOMENICO BELLANTUONO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI
OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO - DIEGO CUSANO - DONATO DANZA - COSIMO D'AURA - FRANCESCO DE SIMONE
GIUSEPPE DI PAOLO - CECILIA GRECA - IGINO GRENDENE - MARCO LIPARI - ANNA LISA MACCARI - PAOLA MANDRICI
FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - GIUSEPPE MONTANARA - GIUSEPPE MURGIDA - STEFANO NICOLUCCI
ANTONIO ORLANDO - MARIA PIA RAGIONIERI - NICOLETTA RAUSEO - ANNALISA SACCARDO - MAURIZIO SANTOLOCI
FRANCESCO SAVERIO SESTI - PIERLUIGI SIMONE - LUIGI TORTOLINI - GIULIO VIGNOLI - LAURA VILLIRILLI - ANTONELLA VOLPE

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: PAOLA MANDRICI

DIRETTORE RESPONSABILE
ELIO MEDRI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via Nazionale 89/A - 00184 Roma
Tel. 06 4682362 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2003

Abbonamento annuo € 92,97 (L. 180.000) - Abbonamento estero € 108,46 (L. 210.000) - Annate arretrate (disponibili) € 100,00.
L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,35 (L. 20.000).

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFERENZA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

FRANCESCO ADORNATO: La difficile transizione della («materia») agricoltura	482	MARIA ATHENA LORIZIO: I diritti civici: analisi delle difficoltà attuali e prospettive di cambiamento	227
FERDINANDO ALBISINNI: Aree protette e sviluppo rurale: luoghi e regole d'impresa	546	ROBERTO MAFFIOLETTI: La disciplina legislativa del prelievo venatorio dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione	293
SILVIA BASSO: Una ridefinizione dei confini dell'attività agricola	93	ANNA MARIA MARTUCCELLI: Utilizzazione e tutela delle acque per usi irrigui nella recente disciplina sulle risorse idriche: la gestione consortile	284
GIANFRANCO Busetto: Linee guida della disciplina delle immissioni alla luce della recente giurisprudenza	349	STEFANO MASINI: Dalla Convenzione europea sul paesaggio alla rete ecologica: verso una tutela globale del territorio	77
SONIA CARMIGNANI: La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale	84	STEFANO MASINI: La Rivista al suo Direttore	409
ELVIRA CARRETTA: Il principio di eguaglianza e la qualità degli alimenti: il caso dell'olio del Salento	616	<i>APPENDICE</i> Indice degli «Scritti in onore di Giovanni Galloni»	421
LUIGI COSTATO: Principi del diritto alimentare	345	STEFANO MASINI: Impresa agricola e contratti del tempo libero (caccia, pesca e cavalli)	605
LUIGI COSTATO: Diritto agrario e normativa di protezione	541	GIANFRANCO POLIANDRI: I piani delle Autorità di bacino per la prevenzione e la tutela dai rischi idrogeologici. Prima giurisprudenza amministrativa	485
GIUSEPPE DI PAOLO: Disposizioni fiscali relative alle imprese agricole nella Finanziaria 2002	352	AMEDEO POSTIGLIONE: Economia sommersa e legge 383/2001: estensione alla materia ambientale	281
MARCO FABRIZIO: Brevi note sulla natura delle «terre e rocce da scavo»	674	AMEDEO POSTIGLIONE: Sanzioni effettive per la protezione delle acque: necessità di un urgente intervento legislativo	611
NICOLETTA FERRUCCI: Le successioni agrarie alla luce della giurisprudenza	220	EMILIO ROMAGNOLI: Ricordo di Giangastone Bolla	5
NICOLETTA FERRUCCI: Profili giuridici dell'insediamento dei giovani in agricoltura	667	EMILIO ROMAGNOLI: Appunti in tema di vendita di quote o azioni di società proprietarie di fondi rustici o di conferimento di fondi rustici in società e prelazione agraria	145
GIOVANNI GALLONI: Cinquant'anni di diritto agrario	416	EMILIO ROMAGNOLI: Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della l. 3 maggio 1982, n. 203	477
ALFIO GRASSO: Sacrificato, nella vendita di terreni agricoli demaniali, il diritto di prelazione del coltivatore confinante	156	ANDREA VALLETTI: Bonifica dei siti inquinati e responsabilità «oggettiva» del proprietario, anche incolpevole	554
ANTONIO JANNARELLI: L'impresa agricola nel sistema agro-industriale	213	GIOVANNI VERDE: Contributo degli studi in onore di Giovanni Galloni	412
ANTONIO JANNARELLI: La personalità scientifica e umana di Giovanni Galloni	414		
NATALINO IRTI: Presentazione (Dagli «Scritti in onore di Giovanni Galloni»)	411		

STUDI E DOCUMENTI

SILVERIO ANNIBALE: Le convenzioni internazionali agro-alimentari concluse dall'Italia (2ª parte)	677
ALFIO GRASSO: La disciplina del rapporto di lavoro tra socio lavoratore e cooperativa di lavoro	9

OPINIONI E COMMENTI

DANIELE BIANCHI: <i>In claris non fit informatio</i> o l'opinione pubblica e la PAC. Strumenti giuridici per una politica d'informazione	680
ALFIO GRASSO: Del CCNL degli operai agricoli e florovivai- sti appena rinnovato e della esclusione (non giustifi- cata) del settore agricolo dalla disciplina del contrat- to a tempo determinato	677
FABIO PROCACCINI: Il ruolo delle associazioni ambientaliste dopo la legge n. 265 del 1999	13

MISCELLANEA

RENZO DEL BRAVO: La stima dell'indennità per la costitu- zione della servitù di elettrodotto	355
---	-----

NOTE A SENTENZA

ALESSANDRO AMATO: Competenza del Comune in mate- ria di installazione di nuovi campi elettromagne- tici	652
SILVIA BATTISTINI: Sul deposito temporaneo di rifiuti peri- colosi	457
DANIELE BIANCHI: Sulla competenza in tema di fissazione dei prezzi tra OCM e autorità nazionali	234
GIANLUCA BOCCI: Superamento dei limiti tabellari e suc- cessione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento	54
GIANLUCA BOCCI: Il reato di pericolo tra la legge Galasso ed il nuovo testo unico sui beni culturali ed ambientali	454
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in mate- ria agraria e ambientale	198
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in mate- ria agraria e ambientale	332
MARIO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in mate- ria agraria ed ambientale	397
MARCO BORRACCETTI: La successione per via analoga all'eredità ed il regime delle quote latte	425
MARCO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in mate- ria agraria ed ambientale	657
MARCO BROCCA: I poteri di vigilanza e d'intervento del sindaco in materia di industrie insalubri	395

GIANFRANCO Busetto: Luci ed ombre in tema di prela- zione	163
IRENE CANFORA: I disciplinari di produzione DOP e IGP: ripartizione di competenze tra Stati membri e organi comunitari	20
IRENE CANFORA: Denominazioni generiche e ambito di protezione delle denominazioni di origine	561
BRUNO CAPALDINI: Azione confessoria e fondi consecutivi: nessun litisconsorzio necessario	313
BRUNO CAPALDINI: Art. 1591 c.c. e contratto di affitto di fondo rustico: il danno che c'è ma che non si vede ..	371
BRUNO CAPALDINI: Nessuna obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel caso della proposizione di eccezioni	437
BRUNO CAPALDINI: Risoluzione del contratto di affitto a seguito di trasformazioni compiute dall'affittuario <i>invito domino</i> (in base a patto contrattuale sospetto di essere inefficace)	635
MARIO CARDILLO: Sul procedimento di localizzazione di impianto di discarica	270
MARIO CARDILLO: Mancato rinnovo di licenza di porto d'arma per caccia a seguito di sentenza «patteggiata» di condanna per uccellazione	525
SONIA CARMIGNANI: La legge sulla caccia e le vie giurispru- denziali al ristoro del danno	38
SONIA CARMIGNANI: Competenza giurisdizionale e qualifi- cazione del contratto	176
SONIA CARMIGNANI: Brevi note su una fattispecie di comodato	318
SONIA CARMIGNANI: Successione <i>mortis causa</i> nel contrat- to di affitto e litisconsorzio	432
SONIA CARMIGNANI: Contratto derivato e autonomia del subaffittuario	574
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI: Disciplina temporanea degli scarichi e successione di norme	381
OSCAR CINQUETTI: Illegittimità del canone equo determi- nato in base agli artt. 9 e 62 della legge 203 del 1982	428
LUIGI COSTATO: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria e ambientale	527
FILIPPO DE LISI: In tema di impianto di acquacoltura per l'allevamento di specie ittiche	191
GIANLUCA DEL PAPA: Terre civiche e usi civici in senso stretto: l'onere della dichiarazione <i>ex art. 3 legge n.</i> <i>1766/27</i>	115
FRANCESCA DE SANTIS: Gli oli esausti e la loro qualificabi- lità come rifiuti	123
FRANCESCA DE SANTIS: Il cattivo stato di conservazione degli alimenti integra uno dei reati alimentari previ- sti dall'art. 5 della l. 30 aprile 1962, n. 283; analisi delle caratteristiche del delitto e dei criteri per indi- viduare i soggetti responsabili	263

GIUSEPPE DI PAOLO: Non soggetta ad Iva la cessione di un fondo non coltivato.....	113	CARLO GATTA: Disconoscimento del rapporto di lavoro e conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi <i>ex art. 9 d.lgs. n. 375 del 1993</i> : onere probatorio dell'esistenza di tale rapporto a carico della lavoratrice agricola	255
GIUSEPPE DI PAOLO: Condizioni per l'inapplicabilità dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese relativamente alle società di persone esercitanti in via esclusiva attività agricola	180	CARLO GATTA: Qualche ulteriore osservazione sui requisiti richiesti per l'assicurazione contro gli infortuni del coltivatore diretto	514
GIUSEPPE DI PAOLO: Il decesso del coltivatore diretto non costituisce ipotesi di decadenza dalle agevolazioni tributarie previste per la piccola proprietà contadina	192	CARLO GATTA: Una decisione esemplare in tema di qualificazione di prestazioni lavorative rese tra parenti nell'ambito di un'impresa agricola ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi	648
GIUSEPPE DI PAOLO: Permanenza della destinazione agricola nell'utilizzo a fini agrituristici di un maso chiuso per limitati periodi di tempo	331	ALFIO GRASSO: Aziende agricole colpite da calamità naturali, proroga delle cambiali agrarie, sospensione delle relative procedure esecutive, concessione di prestiti e posizione della giurisprudenza	106
GIUSEPPE DI PAOLO: Attività di coltivazione in serra e connessa vendita dei prodotti della terra: discriminare tra reddito agrario e reddito d'impresa	502	ALFIO GRASSO: Indennizzo per i miglioramenti eseguiti dall'affittuario e il connesso problema del diritto di ritenzione del fondo	244
NICOLETTA FERRUCCI: La prelazione nell'affitto di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale	167	ALFIO GRASSO: Riforma fondiaria e trasferimento della proprietà dei terreni all'Ente per la riforma agraria in Sicilia	308
MAURO FILIPPINI: La presenza di un contratto d'affitto esclude l'applicabilità del primo comma dell'art. 49 legge 203/82	196	ALFIO GRASSO: Sulla (negata) applicazione dell'art. 429, co. 3°, del c.p.c. all'affittuario di fondo rustico	366
MAURO FILIPPINI: Appunti sull'applicabilità delle consuetudini locali per determinare la data di inizio del contratto in corso al 6 maggio 1982	512	ALFIO GRASSO: Cessione del contratto o subaffitto (con cessione del fondo affittato in cambio di un altro)?	508
ANTONIO FONTANA: Le montagne esistono anche al sud (ma l'Inps non lo sa)	33	ALFIO GRASSO: Casa rurale adibita ad abitazione dell'affittuario, «interventi superflui», «lussuosi miglioramenti» e diritto all'indennizzo	577
ANTONIO FONTANA: Pluralità d'infortuni e valutazione del grado complessivo d'inabilità	35	ALFIO GRASSO: Esenzione dell'imposta ipotecaria accesa a seguito di decreto ingiuntivo emesso per operazioni di credito agrario	632
ANTONIO FONTANA: Attività «prodromica» alla coltivazione del fondo, o piuttosto «connessa» a norma dell'art. 2135, 2° comma, c.c.?.....	179	CECILIA GRECA: La presunzione di esistenza di usi civici <i>ubi feuda ibi demania</i>	53
ANTONIO FONTANA: Passato e presente nel collocamento dei lavoratori agricoli	304	CECILIA GRECA: Sull'indennità per fasce laterali nella servitù di acquedotto	111
ANTONIO FONTANA: Sufficienza della retribuzione e natura giuridica dell'avicoltura	374	CECILIA GRECA: Legittimità della sanzione amministrativa per i titolari di licenza di agriturismo	165
ANTONIO FONTANA: Lavoro agricolo e tutela per l'inabilità da rischio professionale	523	CECILIA GRECA: Limite alla proponibilità della domanda giudiziale in materia di contratti agrari: il tentativo di conciliazione	239
ANTONIO FONTANA: Sul trattamento previdenziale dei dirigenti agricoli	565	CECILIA GRECA: Titolarità del diritto di prelazione e riscatto	306
CARLO MARIA GALIBERTI: Tentativo di conciliazione <i>ex art. 46</i> legge 203/82 e domanda riconvenzionale	442	CECILIA GRECA: Il rilascio della concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria, estingue il reato commesso per la violazione del vincolo solo con il conseguimento dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela dello stesso	326
CARLO GATTA: Su alcune questioni (Applicazione somme aggiuntive - Salari medi giornalieri provinciali) residue dalla risoluzione di vecchie controversie in materia di imposizione provvisoria dei contributi agricoli unificati	44	CECILIA GRECA: La competenza professionale dei geometri in materia di progettazione urbanistica	465
CARLO GATTA: La Corte costituzionale conferma la legittimità della norma che ha modificato i requisiti richiesti per l'assicurazione infortuni dei coltivatori diretti	159	CECILIA GRECA: L'indennità per miglioramenti all'affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico	638

IGINO GRENDENE: Convenzioni transattive in deroga e assistenza delle organizzazioni professionali agricole	193	AMEDEO POSTIGLIONE: Il principio della libera circolazione dei rifiuti nel pensiero della Corte costituzionale	101
PAOLA MANDRICI: Indennizzabilità dei miglioramenti fondiari: una questione sempre aperta	504	NICOLETTA RAUSEO: Affitto di fondo rustico e contratto in frode ai terzi	58
STEFANO MASINI: Sul «ridimensionamento» della potestà esclusiva dello Stato e sul recepimento della nozione <i>diffusa</i> di ambiente quale valore costituzionalmente protetto	497	NICOLETTA RAUSEO: Concessione di terre incolte e risoluzione del contratto	266
FRANCESCO MAZZA: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e costituzione di parte civile	323	NICOLETTA RAUSEO: Affitto coattivo tra coeredi: un caso di specie	328
PATRIZIA MAZZA: Predisposizione in battuta e mezzi di caccia non consentiti	57	NICOLETTA RAUSEO: La forma del contratto agrario stipulato con la Pubblica Amministrazione	586
PATRIZIA MAZZA: Sulla introduzione di armi nelle aree naturali protette	126	BENEDETTO RONCHI: È ipotizzabile il reato di appropriazione indebita per i contratti associativi non convertiti? Problematrice interpretative della legge 203 del 1982	127
PATRIZIA MAZZA: Etichettatura dell'olio di oliva e frode nell'esercizio del commercio	388	BENEDETTO RONCHI: L'utilizzo delle acque pubbliche per uso agricolo nella normativa nazionale e regionale ...	462
MAURIZIO MAZZI: La tardiva aggiunta del rivelatore al vino destinato alla distillazione configura illecito amministrativo	49	BENEDETTO RONCHI: È usucapibile una porzione di un unico fondo rustico in comunione ereditaria? Differenze tra il godimento separato e quello esclusivo	593
MAURIZIO MAZZI: Gestione di discarica abusiva e smaltimento di rifiuti	131	ANNALISA SACCARDO: L'etichettatura del latte: si pronuncia la Suprema Corte a tutela dei consumatori	440
MAURIZIO MAZZI: Discarica abusiva e smaltimento di rifiuti	459	ALFREDO SCIALÓ: Il regime delle limitazioni alla proprietà privata imposte per esigenze di difesa nazionale: le servitù militari tra vecchia (l. 25 giugno 1865, n. 2359) e nuova (d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità	300
MAURIZIO MAZZI: L'art. 22 della legge n. 319/1976 in rapporto di specialità con l'art. 650 c.p. e di successione di leggi...	522	ANTONIO SCIAUDONE: Sui criteri di determinazione del canone equo di affitto di fondo rustico a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203	621
MAURIZIO MAZZI: La fattispecie di reato di incendio boschivo	590	SERENA TOFINI: Abbattimento di alberi e ceppaie e protezione delle bellezze naturali. Brevi cenni sulla natura dei reati di pericolo	641
GIUSEPPE M. MILITERNI: La rinnovazione tacita dei contratti stipulati dalla P.A.: distinguere tra contenuto ed effetti	570	LUIGI TORTOLINI: Regolamento di competenza tra giudice ordinario e Sezioni specializzate agrarie in tema di riscatto agrario	28
ANTONIO ORLANDO: Allevamento di cani ed applicazione dell'Iva	103	LUIGI TORTOLINI: I contratti infranovennali sono ancora una categoria autonoma dopo l'emanazione dell'art. 41, legge 203/82?	392
ANTONIO ORLANDO: Tardiva notificazione del decreto di fissazione d'udienza nel processo agrario	120	LUIGI TORTOLINI: Questioni di diritto processuale nelle controversie di interesse agrario	581
ANTONIO ORLANDO: La riduzione dell'INVIM «decennale» per i terreni agricoli	249	ROBERTO TRIOLA: Osservazioni in tema di prelazione agraria e simulazione	173
ANTONIO ORLANDO: Attività di ingrasso del bestiame ed applicazione dell'Iva in regime agevolato	446	ANDREA VALLETTI: Richiesta anticipata di indennità di occupazione: un diritto del privato troppo spesso negletto dalla Suprema Corte	379
ANTONIO ORLANDO: Usufrutto ed oneri deducibili	568	ANDREA VALLETTI: Retrocessione e determinazione dell'indennità di esproprio tra «pregiudizialità in diritto» e «pregiudizialità di fatto». Applicabilità anche al nuovo Testo Unico (d.p.r. n. 327/2001)	449
ANTONIO ORLANDO: Nullità della sentenza manifestamente contraddittoria	588	ANTONELLA VOLPE: L'irregolarità nell'uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra tuttora nell'area dell'illecito penale? Analisi del reato di cui all'art. 517 c.p. nei suoi elementi costitutivi ed in rapporto ad altre figure <i>criminitis</i>	61
ANTONIO ORLANDO: I provvedimenti cautelari del Commissario per la liquidazione degli usi civici	640		
FRANCESCA PALMIERI: La scomparsa del c.d. «scarico indiretto» di acque reflue	188		
FRANCESCA PALMIERI: Scarico discontinuo e scarico occasionale	453		
FRANCESCA PALMIERI: Le «acque reflue industriali»	644		
ANTONINO PAVONE: Connessione di cause e processo agrario ..	646		
ANTONELLA PERRI: Ritenuta d'acconto sugli interessi bancari delle cooperative agricole	361		

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE

- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da insediamento produttivo - Recapitante in pubblica fognatura - Superamento dei limiti tabellari - Per sostanze non incluse nella tabella 5 allegata al d.lgs. 152 del 1999 - Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno - Fonte di detta prova - Individuazione - Fattispecie in tema di solfati. *Cass. Sez. III Pen. 1° dicembre 1999, n. 13694, con nota di G. Bocci* 54
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Allevamenti zootecnici - Natura di insediamento di tipo produttivo - Legge n. 152 del 1999 - Applicabilità della disciplina degli scarichi da insediamento industriale - Fondamento - Limiti. *Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 2001, n. 9422 (M)* 66
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico indiretto - Normativa prevista dal d.lgs. 19 maggio 1999, n. 152 - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Vasche a tenuta poggianti sul terreno - Divieto - Verifica sulle eventuali immissioni - Necessità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 28 febbraio 2001, n. 8337, con nota di F. PALMIERI* 187
- Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunali regionali delle acque - Controversie assoggettate - Scoppio dell'acquedotto - Danno ascritto a negligenza della P.A. per assenza di manutenzione della condotta idrica - Danno dipendente dall'opera idraulica - Configurabilità - Esclusione - Domanda di risarcimento - Cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 28 marzo 2001, n. 4454 (M)* 202
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319 - Revoca - Necessità. *Cass. Sez. Un. Pen. 31 gennaio 2002, n. 3798* 257
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico da rete fognaria in assenza di autorizzazione - Superamento dei limiti di cui all'all. 5 del d.lgs. 152 del 1999 - Violazione amministrativa - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 2001, n. 42545 (M)* 336
- Acque - Tutela dell'inquinamento - Fatto non più previsto dalla legge come reato - procedimenti pendenti - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Insussistenza - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 2001, n. 42545 (M)* 336
- Acque - Tutela dell'inquinamento - Scarico del depuratore - Natura mista dei reflui - Equiparazione ai reflui di acque urbane - Scarico privo di autorizzazione - Illecito amministrativo - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2000, n. 2884 (c.c.) (M)* 336
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319 - Revoca - Necessità. *Cass. Sez. Un. Pen. 31 gennaio 2002, n. 3798, con nota di F. CAROLEO GRIMALDI* 381
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico del depuratore - Natura mista dei reflui - Equiparazione ai reflui di acque urbane - Scarico privo di autorizzazione - Illecito amministrativo - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2000, n. 2884 (c.c.) (M)* 400
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico diretto - Disciplina applicabile - D.lgs. n. 152 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità. *Cass. Sez. III Pen. 24 ottobre 2001, n. 38120 (M)* 400
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico discontinuo - Nuova normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Rilevanza penale - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 14 dicembre 2000, n. 12974, con nota di F. PALMIERI* 452
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Reato di cui all'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarico di acque reflue senza autorizzazione - Gestore dell'impianto - Responsabilità - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 7 febbraio 2002, n. 4535 (M)* 468
- Acque - Acque pubbliche - Disciplina normativa - Competenza legislativa regionale concorrente - Limiti. *Cons. Stato, Sez. I 14 novembre 2001, n. 2001 (M)* 469
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi - Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione - Reato di cui all'art. 650 c.p. - Ipotesi di cui all'art. 54, comma 3, d.lgs. del 1999 - Illecito amministrativo - Rapporto di specialità - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 11 ottobre 2000, n. 10609, con nota di M. MAZZI* 521
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Attività di prelievo dei campioni - Garanzie difensive - Presupposti - Ragioni. *Cass. Sez. III Pen. 19 giugno 2002, n. 23369 (c.c.) (M)* 596
- Acque - Tutela dall'inquinamento - Reflui provenienti da allevamento zootecnico - Natura di acque reflue industriali - Obbligo di autorizzazione allo scarico - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 13 novembre 2000, n. 11538, con nota di F. PALMIERI* 643

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

AGRICOLTURA E FORESTE

- Agricoltura e foreste - Difesa delle piante e dei prodotti agrari - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Regione Puglia - Indennizzo a favore dei proprietari - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo. *Cass. Sez. Un. Civ. 10 agosto 2000, n. 559*, con nota di S. CARMIGNANI 37
- Agricoltura e foreste - Viticoltura e vino - Avviamento dei vini alla distillazione - Nozione - Mancata o insufficiente aggiunta di litio - Illecito di cui all'art. 4 del d.l. n. 370 del 1987 - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2000, n. 7266*, con nota di M. MAZZI 46
- Agricoltura e foreste - Viticoltura e vino - Vini avviati alla distillazione - Cloruro di litio - Addizione - Modalità (art. 1 d.m. 20 maggio 1986) - Addizione precedente l'estrazione del vino dalle cantine o dai depositi - Necessità - Omissione - Conseguenze. *Cass. Sez. III Civ. 11 agosto 2000, n. 10707*, con nota di M. MAZZI 47
- Agricoltura e foreste - Allevamenti bovini - D.m. 8 novembre 1984 - Erogazione di premi in favore di allevatori per abbattimento di capi da latte e sostituzione con capi da carne - Tardiva documentazione dell'avvenuta sostituzione - Conseguenze - Perdita del premio - Esclusione. *Cass. Sez. I Civ. 12 luglio 2001, n. 9429 (M)* 65
- Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione vini - Recupero contributi indebitamente corrisposti - Ingunzione di pagamento - Impugnazione - Competenza del giudice amministrativo - Esclusione. *T.A.R. Lazio, Sez. II ter 21 marzo 2001, n. 2235 (M)* 67
- Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Trasformazione pomodori - Pagamento contributi comunitari - Ingunzione emessa dal Presidente del T.A.R. - Illegittimità - Ragioni. *T.A.R. Lazio, Sez. II ter 29 marzo 2001, n. 2635 (M)* 67
- Agricoltura e foreste - Terre incolte - Assegnazione - Procedimento - Inserimento delle aree in apposito piano - Necessità - Esclusione. *T.A.R. Liguria, Sez. II 30 ottobre 2000, n. 945 (M)* 67
- Agricoltura e foreste - Terre incolte - Assegnazione - Procedimento - Pronuncia della Commissione provinciale - Lesività - Esclusione - Effetti. *T.A.R. Liguria, Sez. II 30 ottobre 2000, n. 945 (M)* 67
- Agricoltura e foreste - Boschi e foreste - Vincoli forestali - Vincoli idrogeologici - Contenuto (disposizioni camerali) - Sistemazione e rimboscimento terreni vincolati - Concessione gratuita da parte di privato di bosco a fini di forestazione - Previsione di temporaneità della concessione - Denominazione dell'atto come «atto di sottomissione» - Esplicito richiamo alla disciplina del r.d.l. n. 3267 del 1923 in tema di rimboscimento - Natura della situazione del privato - Interesse legittimo - Successiva emissione di dichiarazione di pubblica utilità - Finalizzata all'espropriazione del bosco per l'acquisizione al demanio - Conseguenze - Interversione del possesso - Trasformazione da possesso finalizzato al rimboscimento in possesso finalizzato all'espropriazione - Mancato completamento della procedura espropriativa ed emissione di nuova dichiarazione di pubblica utilità - Illegittimità dell'occupazione fra la prima e la seconda occupazione - Diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima - Sussistenza. *Cass. Sez. Un. Civ. 26 giugno 2001, n. 8743 (M)* 135
- Agricoltura e foreste - Impianto di acquacoltura - Regione Veneto - Domanda di concessione - Competenza della Giunta provinciale. *Cons. Stato, Sez. V 18 aprile 2001, n. 2330*, con nota di F. DE LISI 190
- Agricoltura e foreste - Impianto di acquacoltura - Regione Veneto - Domanda di concessione - Diniego - Motivazione - Riferimento al rapporto di copertura del fondo - Sufficienza. *Cons. Stato, Sez. V 18 aprile 2001, n. 2330*, con nota di F. DE LISI 190
- Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Decadenza ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 604 del 1954 - Presupposti - Tassatività delle previste eccezioni - Conseguenze - Trasferimento del fondo da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell'alienante - Operatività della decadenza. *Cass. Sez. V Civ. 26 ottobre 2001, n. 13219 (M)* 203
- Agricoltura e foreste - Contributi e finanziamenti - Finalità - Raggiungimento dell'obiettivo - Mancato conseguimento - Obbligo di restituzione del contributo - Legittimità. *T.A.R. Sicilia, Sez. II 31 maggio 2001, n. 801 (M)* 205
- Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agricola - Necessità - Fattispecie relativa a ipotesi di mancata prova del prevalente svolgimento di attività agricola. *Cass. Sez. II Civ. 6 ottobre 2000, n. 13325 (M)* 272
- Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Revoca del vincolo - Valutazione dell'apposita Commissione provinciale - Carattere discrezionale - Conseguenze. *T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano 6 dicembre 2000, n. 334 (M)* 274
- Agricoltura e foreste - Miglioramenti fondiari - Determinazione Ispettorato provinciale ex art. 16 legge 203 del 1982 - Controversie - Competenza - Giurisdizione amministrativa. *Cons. Stato, Sez. VI 29 gennaio 2002, n. 469 (M)* 274
- Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Enti di colonizzazione, di riforma e di sviluppo - Sicilia - Passaggio coattivo della titolarità e del godimento dei fondi rustici soggetti a conferimento all'Ente di riforma - Rispettivo momento determinativo. *Cass. Sez. I Civ. 5 aprile 2001, n. 5051*, con nota di A. GRASSO 307
- Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Produzione olio di oliva - Controlli - Associazioni dei produttori - Riconoscimento - Revoca - Presupposti. *Cons. Stato, Sez. VI 3 aprile 2001, n. 1982*, con nota redazionale 330
- Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni fiscali e creditizie - Estinzione anticipata del mutuo agevolato - Vincolo di indivisibilità - Permanente. *Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2001, n. 344 (M)* 337
- Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni fiscali e creditizie - Mutata destinazione urbanistica dell'area - Cancellazione immediata del vincolo di indivisibilità - Esclusione - Deroga - Possibilità - Limiti. *Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2001, n. 344 (M)* 337
- Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni fiscali e creditizie - Possibilità di vendita di quota esclusiva - Esclusione. *Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2001, n. 344 (M)* 337

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Disciplina applicabile - Quella del tempo del fatto commesso. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401	di contributi - Decadenza totale dagli aiuti - Controversie - Competenza del giudice amministrativo - Sussiste - Ragioni. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 2 maggio 2001, n. 788 (M)</i>	533
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Disciplina applicabile - Quella della data di presentazione della domanda - Situazione dei compartecipi. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ritiro dalla produzione di terreni seminativi - Indebita percezione di contributi - Decadenza totale dagli aiuti - Carattere punitivo - Conseguenze - Applicazione del principio della irretroattività. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 2 maggio 2001, n. 788 (M)</i>	533
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Illegittima richiesta di aiuti - Concorso tra percettore e richiedente - Fattispecie. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ritiro dalla produzione di terreni seminativi - Indebita percezione di contributi - Decadenza totale dagli aiuti - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. <i>T.A.R. Toscana, Sez. I 2 maggio 2001, n. 788 (M)</i>	533
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Illegittima richiesta di aiuti - Atto di accertamento - Carattere - Conseguenze per la contestazione. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401	Agricoltura e foreste - Indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante attestazione non veritiera in ordine ai requisiti del terreno richiesti per l'ammissione al beneficio - Elemento psicologico della colpa - Sussistenza - Errore di fatto sulle caratteristiche del terreno dovuto al mancato controllo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 22 aprile 2002, n. 5864 (M)</i>	595
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Sanzioni - Ambito di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401		
Agricoltura e foreste - O.C.M. settore lattiero-caseario - Regime delle quote latte - Attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico - Beneficiari - Produttori che rilevano un'azienda per via analoga all'eredità - Art. 3 bis del reg. (CEE) n. 857/84, come modificato dal reg. (CEE) n. 1639/91. <i>Corte di giustizia C.E. - Sez. II 16 maggio 2002, in causa C-384/00, con nota di M. BORRACCETTI</i>	423	AGRITURISMO	
Agricoltura e foreste - Proprietà rurale - Podere - Definizione legislativa - Inesistenza - Conseguenze - Appartenenza di particelle catastali ad un podere - Prova - Prove documentali e pubbliche - Inesistenza - Conseguenze - Accertamento di fatto - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 10 dicembre 2001, n. 15581 (M)</i> ...	467	Agriturismo - Regione Molise - Legge regionale n. 2 del 1994 - Disciplina - Attività consentite - Ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda - Somministrazione per la consumazione sul posto di pasti e bevande costituiti da prodotti dell'azienda - Ricomprensione tra le prime - Configurabilità - Vendita di prodotti dell'azienda agrituristica a persone non usufruenti dei servizi alberghieri né di quelli di ristorazione dell'azienda stessa - Divieto. <i>Cass. Sez. I Civ. 26 luglio 2001, n. 10187, con nota di C. GRECA</i>	164
Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Minima unità colturale - Requisito per sussistenza di maso chiuso - Esclusione. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i>	469	AIUTI COMUNITARI	
Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Condizioni - Parziale abbandono del fondo - Insufficienza. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i>	469	(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Condizioni - Inidoneità a produrre un reddito sufficiente al mantenimento di famiglia di cinque persone. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i>	469	AMBIENTE	
Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Vincolo - Revoca - Terreno agricolo qualificato nel piano urbanistico come zona residenziale - Perdita automatica della destinazione agricola - Esclusione - Conseguenza - Irrilevanza sul vincolo. <i>T.R.G.A., Sez. aut. Prov. Bolzano 28 maggio 2001, n. 140 (M)</i>	469	Ambiente - Inquinamento - Rifiuti - Regione Friuli-Venezia Giulia - Divieto di smaltimento nelle discariche regionali di rifiuti di provenienza extraregionale - Rifiuti «speciali» - Necessità di processi di smaltimento appropriati e specializzati - Inadeguatezza del criterio della autosufficienza locale - Violazione delle norme di riforma economico-sociale introdotte in materia (dal d.lgs. n. 22 del 1997), nonché del principio di libera circolazione di cose tra le regioni - Illegittimità costituzionale <i>in parte qua</i> . <i>Corte costituzionale 19 ottobre 2001, n. 335, con nota di A. POSTIGLIONE</i>	100
Agricoltura e foreste - Agevolazioni fiscali e creditizie - Piccola proprietà contadina - Certificato della qualità di coltivatore diretto - Impugnazione - Competenza delle Commissioni tributarie - Ragioni. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 2 maggio 2001, n. 973 (M)</i>	533	Ambiente - Inquinamento - Bonifica di area - Ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi - Inadempimento - Mancata esecuzione d'ufficio - Danno del privato - Domanda di risarcimento - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. I 16 luglio 2001, n. 4934 (M)</i>	205
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Ritiro dalla produzione di terreni seminativi - Indebita percezione		Ambiente - Inquinamento - Scarichi abusivi - Bonifica dell'area - Obbligo del proprietario incolpevole - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. I 16 luglio 2001, n. 4934 (M)</i>	205

- Ambiente - Impianto di discarica - Localizzazione - In qualsiasi area idonea - Possibilità. *Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2001, n. 5296*, con nota di M. CARDILLO 268
- Ambiente - Impianto di discarica - Localizzazione - Procedimento - Partecipazione del Comune - Sua legittimazione ad impugnare il provvedimento conclusivo - Sussiste - Ragioni. *Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2001, n. 5296*, con nota di M. CARDILLO..... 268
- Ambiente - Impianto di discarica - Localizzazione - Potestà di autorizzare l'impianto - Spetta alla Regione - Organizzazione dello smaltimento - Spetta alla Provincia. *Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2001, n. 5296*, con nota di M. CARDILLO 268
- Ambiente - Impianto di discarica - Localizzazione - Procedimento - Conferenza di servizi - Parere negativo di un soggetto intervenuto - Vincolo per la Regione - Esclusione - Ragioni. *Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2001, n. 5296*, con nota di M. CARDILLO..... 268
- Ambiente - Impianto di discarica - Smaltimento rifiuti non tossici e nocivi - Localizzazione - Valutazione di impatto ambientale - Necessità - Esclusione. *Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2001, n. 5296*, con nota di M. CARDILLO..... 268
- Ambiente - Inquinamento - Rifiuti tossici e nocivi - Trasporto - In conto proprio e in conto terzi - Diversità di disciplina. *Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2002, n. 564 (M)* 469
- Ambiente - Inquinamento - Rifiuti tossici e nocivi - Trasporto - Modalità - Mediante veicoli muniti di compattatori. *Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2002, n. 564 (M)* 469
- Ambiente - Competenze Stato-Regione - Attività a rischio di incidenti rilevanti - Legge Regione Lombardia - Pretesa invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza e ambiente - Non fondatezza della questione. *Corte costituzionale 26 luglio 2002, n. 407*, con nota di S. MASINI 495
- Ambiente - Inquinamento - Derivante da onde elettromagnetiche - Disciplina prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 - Attribuzione ai Comuni del compito di «minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» - Interpretazione. *Cons. Stato, Sez. VI 3 giugno 2002, n. 3098*, con nota di A. AMATO..... 650
- Ambiente - Inquinamento - Derivante da onde elettromagnetiche - Previsione da parte dei Comuni di limiti di esposizione diversi e più restrittivi di quelli previsti in sede statale - Impossibilità anche dopo la legge quadro n. 36/2001. *Cons. Stato, Sez. VI 3 giugno 2002, n. 3098*, con nota di A. AMATO 650
- BELLEZZE NATURALI**
- Bellezze naturali - In genere - Aree protette - Divieto di introduzione di armi - Destinatari - Indicazione - Fattispecie. *Cass. Sez. I Pen. 22 maggio 2000, n. 5977*, con nota di P. MAZZA..... 124
- Bellezze naturali - In genere - Aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 - Introduzione non autorizzata di armi - Illiceità penale - Abrogazione delle norme penali ad opera della legge n. 157 del 1992 - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. I Pen. 22 maggio 2000, n. 5977*, con nota di P. MAZZA 124
- Bellezze naturali - D.l. n. 312 del 1985, conv. in legge n. 431 del 1985, art. 1 *sexies* - Sanzione applicabile - Sanzione di cui all'art. 20, lett. c) legge n. 47 del 1985 - Unica pena applicabile - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen 15 giugno 2001, n. 30866 (M).....* 273
- Bellezze naturali - Violazione delle prescrizioni concernenti zone sottoposte a vincolo paesistico *ex art. 1 sexies* del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge n. 431 del 1985 - Costruzione in parziale difformità rispetto all'autorizzazione paesistica - Sanzione di cui alla lett. a) dell'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Applicabilità. *Cass. Sez. III Pen. 7 dicembre 2000, n. 12873 (M)* 273
- Bellezze naturali - In genere - Costruzione abusiva in zona vincolata - Concessione in sanatoria - Condizioni - Necessità del rilascio dell'autorizzazione - Parere favorevole - Sufficienza per l'estinzione del reato - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2000, n. 3509 (c.c.)*, con nota di C. GRECA 324
- Bellezze naturali - Disposizioni di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431 - Reato di cui all'art. 1 *sexies* - Nuove disposizioni di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Reato di cui all'art. 163 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2002, n. 3349 (M)* 400
- Bellezze naturali - Reati in materia paesaggistica - Sostituzione della pena detentiva breve - Esclusione - Ragione. *Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2002, n. 1172 (M)* 400
- Bellezze naturali - Sbiancamento di terreno senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 1 *sexies* del d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2002, n. 1172 (M)* 400
- Bellezze naturali - Interventi non autorizzati in zone vincolate - Reato di pericolo - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 14 settembre 2000, n. 9669*, con nota di G. BOCCI 454
- Bellezze naturali - Liquidazione del danno in favore dell'ente territoriale parte civile - Accertamento in concreto di un danno ambientale - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2002, n. 1145 (M)* 468
- Bellezze naturali - Territori coperti da boschi - Esecuzione di attività ed opere di bonifica, antincendio e conservazione in assenza di autorizzazione forestale - Reato di cui all'art. 1 *sexies* d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 2002, n. 14292 (M)* 532
- Bellezze naturali - Violazione dell'art. 1 *sexies* legge n. 431 del 1985 - Sanzione applicabile - Art. 20, lett. c) legge n. 47 del 1985 - Modificazione dopo l'approvazione del d.lgs. n. 490 del 1999 - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 4 febbraio 2002, n. 3937 (M)* 532
- Bellezze naturali - Abbattimento di un consistente numero di alberi senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 1 *sexies* d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2002, n. 2398*, con nota di S. TOFINI 641
- BENI**
- Beni - Immateriali - Marchio - Indicativo - Di colore - Brevettabilità - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 14 marzo 2001, n. 3666 (M)* 202

BOSCHI E FORESTE(v. *Agricoltura e foreste*)**CACCIA E PESCA**

- Caccia - Esercizio venatorio - Limitazioni - Mezzi vietati - Mezzi diretti all'abbattimento delle prede - Sussistenza - Mezzi ausiliari - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 24 settembre 1999, n. 1930 (cc.)*, con nota di P. MAZZA 56
- Caccia - Uccellazione - Caccia con mezzi vietati - Linea di demarcazione tra i due concetti - Individuazione - Fattispecie: uccellazione a mezzo di rete. *Cass. Sez. III Pen. 10 gennaio 2001, n. 139 (M)* 66
- Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Legge quadro sulle aree protette - Divieto di introduzione di arma in riserva naturale - Art. 11 legge 394 del 1991 - Suo superamento *ex art. 21* legge 157 del 1992 - Esclusione - Ragione. *Cass. Sez. III Pen. 5 gennaio 2000, n. 30*, con nota di P. MAZZA 124
- Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Esercizio durante il periodo consentito in orario serale - Sussistenza del divieto generale - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 1° giugno 2001, n. 22335 (M)* 204
- Caccia e pesca - Pesca - Arresto definitivo del natante - Condizioni - Attività di pesca per almeno 75 giorni per ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti. *T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° giugno 2001, n. 4840 (M)* .. 205
- Caccia - Piani faunistici venatori - Efficacia annuale - Scadenza del termine di operatività - Interesse all'impugnazione - Permane - Ragioni. *T.A.R. Lombardia, Sez. I 31 maggio 2001, n. 4147 (M)* 337
- Caccia - Piani faunistici venatori - Regione Lombardia - Piano di prelievo venatorio - Specie gallo forcello e coturnice - Procedimento - Operazioni di censimento - Compimento da parte di soggetti non abilitati - Invalidità dei rilevamenti. *T.A.R. Lombardia, Sez. I 31 maggio 2001, n. 4147 (M)* 337
- Caccia - Caccia agli ungulati - Provincia di Sondrio - Domanda di caccia in un settore omogeneo - Decisione - Competenza - Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia - Sussiste. *T.A.R. Lombardia, Sez. I 3 maggio 2001, n. 3692 (M)* 401
- Caccia - Divieto di caccia nelle zone soggette a vincolo *ex l. 6 dicembre 1991, n. 394* - Tabellazione perimetrale di tali aree - Necessità - Esclusione - Ragione. *Cass. Sez. III Pen. 20 febbraio 2002, n. 6793 (M)* 468
- Caccia e pesca - Caccia - Licenza di porto d'arma - Mancato rinnovo - Motivazione - Condanna con sentenza «patteggiata» per uccellazione - Legittimità - Ragioni. *Cons. Stato, Sez. IV 28 maggio 2002, n. 2941*, con nota di M. CARDILLO 525

CAVE E TORBIERE

- Cave - Esercizio in zone di interesse ambientale - Legge regione Campania n. 54 del 1985 - Autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore - Richiesta di prosecuzione nei termini - Sufficienza ai fini della prosecuzione dell'attività - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 10 gennaio 2001, n. 136 (M)* 66

COMPETENZA

- Competenza - Provvedimento di recupero di contributo statale - Atto avente carattere gestionale - Competenza del direttore generale - Legittimità. *T.A.R. Sicilia, Sez. II 31 maggio 2001, n. 801 (M)* 205

COMUNIONE EREDITARIA

- Comunione ereditaria - Contratto di divisione di un fondo rustico - Forma scritta - Necessità. *Trib. Foggia, Sez. Trinitapoli 18 ottobre 2001, n. 112*, con nota di B. RONCHI 592
- Comunione ereditaria - Di fondo rustico - Godimento separato di una quota. *Trib. Foggia, Sez. Trinitapoli 18 ottobre 2001, n. 112*, con nota di B. RONCHI 592

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

- Comunità europea - Prodotti agricoli e alimentari - Denominazioni di origine (DOP) e indicazioni geografiche (IGP) - Protezione delle registrazioni - Procedure. *Corte di giustizia CE - Sez. VI 6 dicembre 2001, in causa C-269/99*, con nota di I. CANFORA 16
- Comunità europea - Settore lattiero-caseario - OCM - Prezzo del latte - Fissazione - Competenza esclusiva della Comunità. *Corte di giustizia C.E. 26 settembre 2000, in causa C-22/99*, con nota di D. BIANCHI 233

(v. anche *Agricoltura e foreste*)**COMODATO**

- Comodato - Comodato precario di fondo rustico - Durata - Recesso. *Collegio arbitrale - Decisione 16 ottobre 2001*, con nota di S. CARMIGNANI 314
- Comodato - Di fondo rustico - Durata - Cessazione. *Collegio arbitrale - Decisione 16 ottobre 2001*, con nota di S. CARMIGNANI 314

CONSORZI

- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Criterio di ripartizione - Fase provvisoria - Criterio del reddito medio ordinario dei fondi - Legittimità. *T.A.R. Abruzzo 3 ottobre 2000, n. 790 (M)* 67
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Criterio di ripartizione - Fase provvisoria - Riferimento al reddito medio ordinario dei fondi - Legittimità. *T.A.R. Abruzzo 3 ottobre 2000, n. 790 (M)* 67
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Determinazione delle tariffe - Fondi gravati di uso civico - Irrelevanza. *T.A.R. Abruzzo 3 ottobre 2000, n. 790 (M)* 67
- Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carezza del potere impositivo - Restituzione - Natura tributaria della controversia - Configurabilità - Giurisdizione AGO - Competenza del Tribunale. *Cass. Sez. V Civ. 3 maggio 2001, n. 6213 (M)* 136
- Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Azione di accertamento negativo - Competenza per materia del Tribunale *ex art. 9*,

secondo comma, c.p.c. - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. V Civ. 22 novembre 2001, n. 14789 (M)</i>	136
Consorzi - Consorzio acquedottistico Regione Abruzzo - Scioglimento del consiglio d'amministrazione - Competenza della Giunta regionale - Esclusione. <i>T.A.R. Abruzzo 4 ottobre 2000, n. 796 (M)</i>	274
Consorzi - Di bonifica - Contributi - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del Tribunale. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2002, n. 5282 (M)</i>	467
Consorzi - Consorzi di bacino imbrifero montano - Funzioni - Disciplina applicabile - Quella degli enti locali - Conseguenze - Nomina dei rappresentanti del Comune - Spetta al Sindaco. <i>Cons. Stato, Sez. I 14 novembre 2001, n. 2001 (M)</i>	469
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Competenza esclusiva del Tribunale <i>ex art. 9, secondo comma, c.p.c.</i> - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 26 marzo 2002, n. 4337 (M)</i>	530
Consorzi - Di bonifica - Carattere - Ente pubblico economico - Conseguenze in tema di controllo - Osservanza dell'obbligo di trasmettere le delibere al Comitato regionale di controllo - Esclusione. <i>T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara 4 ottobre 2001, n. 816 (M)</i>	533
Consorzi - Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del Tribunale. <i>Cass. Sez. V Civ. 29 agosto 2002, n. 12678 (M)</i>	595
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Controversie sull'esistenza del potere di imposizione - Competenza dell'A.G.O. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 10 maggio 2002, n. 268 (M)</i>	597
Consorzi - Di bonifica - Contributi consortili - Leggi Reg. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42 e 23 aprile 1987, n. 16 - Eccepite contrasto con artt. 47, 23, 53 e 117 Cost. - Infondatezza della questione. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 10 maggio 2002, n. 268 (M)</i>	597
Consorzi - Di bonifica - Piano riparto spese - Opere per difesa del territorio dalle acque - Assoggettamento a contributo - Legittimità. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 10 maggio 2002, n. 268 (M)</i>	597
Consorzi - Di bonifica - Natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale svolta - Accertamento - Criteri. <i>Cass. Sez. Lav. 5 maggio 2001, n. 6313 (M)</i>	661
Consorzi - Di bonifica - Operai assunti per la manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e per la somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione - Lavoratori agricoli dipendenti - Configurabilità <i>ex art. 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979</i> - Carattere innovativo ed eccezionale di quest'ultima - Conseguenze - Applicabilità ai dipendenti di ruolo degli stessi consorzi - Esclusione. <i>Cass. Sez. Lav. 5 maggio 2001, n. 6313 (M)</i>	661

CONTRATTI AGRARI**In genere**

Contratti agrari - Usufrutto - Affitto di fondo rustico - Durata - Limiti. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. 30 dicembre 2000, con nota di N. RAUSEO</i>	58
Contratti agrari - Usufrutto - Affitto di fondo rustico - Morte dell'usufruttuario - Contratto in frode al nudo proprietario - Ammissibilità - Esclusione. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. 30 dicembre 2000, con nota di N. RAUSEO</i>	58
Contratti agrari - Procedimento - Impugnazioni - Appello - Momento perfezionativo - Tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice <i>ad quem</i> . <i>Cass. Sez. III Civ. 28 gennaio 2000, n. 968, con nota di A. ORLANDO</i>	119
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere - Principio dell'amministrazione disgiuntiva da parte di tutti i partecipanti - Sussistenza - Conseguenze - Litisconsorzio necessario tra i componenti la famiglia - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 novembre 2001, n. 14737 (M)</i>	136
Contratti agrari - Terreni demaniali e patrimoniali - Coltivatore installato su terreni contigui - Prelazione - Sussistenza - Coltivatore uscente - Prelazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8589, con nota di N. FERRUCCI</i>	165
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Domanda di rilascio di un fondo perché detenuto senza titolo - Controversia relativa a contratto agrario - Esclusione - Tentativo di conciliazione <i>ex art. 46 legge n. 203 del 1982</i> - Necessità - Esclusione - Fattispecie in materia di contratto di comodato scaduto. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 gennaio 2002, n. 206 (M)</i>	202
Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Costituzione <i>ex lege</i> di un rapporto di affitto <i>ex art. 49, primo comma, legge n. 203 del 1982</i> - Condizioni - Limiti. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4975, con nota redazionale</i> .	252
Contratti agrari - Concessione di terre incolte - Cooperativa agricola - Affitto - Grave inadempimento dei soci - Risoluzione. <i>Trib. Roma, Sez. spec. agr. 8 maggio 2001, con nota di N. RAUSEO</i>	264
Contratti agrari - Terreni appartenenti a ente territoriale soggetti al regime dei beni demaniali - Concessione per lo sfalcio delle erbe - Prezzo di aggiudicazione - Pagamento - Controversia relativa - Competenza - Sezione specializzata agraria - Cognizione - Devoluzione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 dicembre 2001, n. 16186, con nota redazionale</i>	302
Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - Poteri di rappresentanza - Applicabilità delle norme sulla società semplice. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8598, con nota di C. GRECA</i>	305
Contratti agrari - Cassa per la formazione della proprietà contadina - Morte del proprietario di fondo rustico - Coerede coltivatore diretto - Subentro - Affitto coattivo <i>ex art. 49 legge n. 203/82</i> - Presupposti - Inammissibilità. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 11 gennaio 2001, n. 1, con nota di N. RAUSEO</i>	327
Contratti agrari - Successione <i>mortis causa</i> - Presenza di più coeredi coltivatori diretti. <i>Trib. Verona, Sez.</i>	

- spec. agr. 11 gennaio 2001, n. 1*, con nota di N. RAUSEO 327
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Procedura di esecuzione per rilascio di un fondo rustico - Deduzione dell'inesistenza del titolo esecutivo da parte dell'occupante - Natura della controversia - Controversia agraria - Esclusione - Conseguenze in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione. *Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 2002, n. 2509 (M)* 335
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione - Proposizione - Introduzione del relativo giudizio - Proposizione di successiva ed analoga domanda in altro giudizio - Nuovo tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 21 febbraio 2002, n. 2509 (M)* 335
- Contratti agrari - Ambito di applicazione - Rapporti oggetto di controversie - Famiglia coltivatrice - Mancata designazione di un rappresentante - Conseguenze in tema di disdetta e di tentativo di conciliazione. *Cass. Sez. III Civ. 6 giugno 2002, n. 8218 (M)* 530
- Contratti agrari - Procedimento di rilascio del fondo - Accertamento della qualità di mezzadro - Competenza - Giudice ordinario. *Cass. Sez. II Civ. 24 ottobre 2001, n. 13105 (ord.)*, con nota di L. TORTOLINI 580
- Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritto degli eredi - Costituzione *ex lege* di un rapporto di affitto in favore del coerede coltivatore - Art. 49 legge n. 203 del 1982 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2002, n. 10408 (M)* 661
- Affitto**
- Contratti agrari - Affitto - Cessazione - Domanda giudiziale per accertamento della data - Ammissibilità - Mancanza contestazioni dell'affittuario - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4979 (M)* 65
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Rinnovazione tacita - Disdetta - Disciplina della disdetta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 203 del 1982 - Applicazione ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 24 novembre 2000, n. 15196*, con nota redazionale 117
- Contratti agrari - Affitto - Coltivatore diretto - Nozione. *Cass. Sez. III Civ. 4 dicembre 2000, n. 15438*, con nota redazionale 181
- Contratti agrari - Affitto - Convenzioni transattive in deroga - Decorso del termine di prescrizione - Modalità dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole. *Trib. Verona, Sez. spec. agr. 30 dicembre 2000, n. 67*, con nota di I. GRENDENE 192
- Contratti agrari - Affitto - Conduttore divenuto comproprietario - Effetti - Estinzione parziale del contratto per confusione - Sussistenza dell'originario rapporto contrattuale tra gli altri condomini ed il conduttore-comproprietario. *Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 6 aprile 2001, n. 467*, con nota di M. FILIPPINI 194
- Contratti agrari - Affitto - Scadenza del contratto - Disdetta intimata per una data errata - Effetti - Validità ed efficacia della disdetta anche per una scadenza successiva - Poteri del giudice. *Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 6 aprile 2001, n. 467*, con nota di M. FILIPPINI 194
- Contratti agrari - Affitto - Proprietà indivisa - Domanda di rilascio *pro quota* del fondo - Inammissibilità - Effetti - Ordinaria amministrazione della cosa comune - Applicabilità dell'art. 1105 c.c. *Trib. Reggio Emilia, Sez. spec. agr. 6 aprile 2001, n. 467*, con nota di M. FILIPPINI 194
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Decorrenza dell'annata agraria - Individuazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2001, n. 10482*, con nota redazionale 239
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Diritto di ritenzione - Giudizio di rilascio di un fondo - Diritto di ritenzione eccetto dall'affittuario - Poteri del giudice. *Cass. Sez. III Civ. 26 giugno 2001, n. 8741*, con nota di A. GRASSO 242
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti apportati senza il consenso del cedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, abrogativa dell'art. 1651 c.c. - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Miglioramenti successivi - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 29 legge n. 11 del 1971 e 16 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 26 giugno 2001, n. 8741*, con nota di A. GRASSO 242
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere - Perdita della qualità - Conseguenze - Conversione del contratto in affitto a conduttore non coltivatore diretto - Esclusione - Perdita del diritto del conduttore alla proroga dell'affitto - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2001, n. 7445*, con nota redazionale 250
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Coltivatore diretto - In genere - Risoluzione del contratto per inadempimento - Cancellazione del conduttore dall'elenco degli iscritti per i contributi agricoli unificati - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2001, n. 7445*, con nota redazionale 250
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Morosità nel pagamento del canone - Termine di grazia - Sanatoria - Disciplina dell'art. 4 della legge n. 814 del 1973 - Operatività con riferimento alle annate agrarie precedenti. *Cass. Sez. III Civ. 25 marzo 2002, n. 4209 (M)* 271
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Rinnovazione tacita - Disdetta - Disciplina della disdetta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 203 del 1982 - Applicazione ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 6 novembre 2001, n. 13693 (M)* 272
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere - Affitto di fondo rustico da destinare unicamente a colture forestali da realizzarsi a cura dell'affittuario - Contratto di affitto agrario - Configurabilità - Eventuale contributo a carico dello Stato concesso all'affittuario - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 6 novembre 2001, n. 13698 (M)* 272
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Recesso - Disdetta - Richiesta contestuale di tentativo obbligatorio di conciliazione - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4980*, con nota redazionale 310

- Contratti agrari - Affitto - Scadenza - Ritardata restituzione del fondo - Maggior danno *ex art.* 1591 c.c. - Applicabilità - Prova - Soggetto onerato - Concedente - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 28 febbraio 2002, n. 2964*, con nota redazionale 359
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Equo canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prova del maggior danno oltre gli interessi legali - Onere del creditore - Art. 429, terzo comma, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 6 novembre 2001, n. 13687*, con nota di A. GRASSO 362
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prove del maggior danno oltre gli interessi - Onere del creditore. *Cass. Sez. III Civ. 27 novembre 2001, n. 15033*, con nota di A. GRASSO 362
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Buona fede dell'*accipiens* - Presunzione - Sussistenza - Prova della mala fede dell'*accipiens* - Inidoneità - Condizioni - Determinazione del canone per legge - Derogabilità in presenza di determinate formalità - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 27 novembre 2001, n. 15033*, con nota di A. GRASSO 362
- Contratti agrari - Affitto - Obbligazioni dell'affittuario - Danni per ritardata restituzione - Maggior danno *ex art.* 1591 c.c. - Prova - Soggetto onerato - Locatore-concedente - Criteri - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2001, n. 10485*, con nota di B. CAPALDINI 369
- Contratti agrari - Affitto - Forma verbale - Inizio della durata - Riferimento alla stipulazione originaria - Successivi fatti - Irrilevanza. *Trib. Verona, Sez. spec. agr. 20 gennaio 2000*, con nota di L. TORTOLINI 391
- Contratti agrari - Affitto - Forma verbale - Portata innovativa. *Trib. Verona, Sez. spec. agr. 20 gennaio 2000*, con nota di L. TORTOLINI 391
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere - Contenuto del contratto - Predeterminazione per legge, se manca l'assistenza delle organizzazioni sindacali - Conseguenze - Nullità delle clausole in contrasto ed inserzione automatica di quelle legali - Artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c. - Applicabilità. *Cass. Sez. III Civ. 22 maggio 2001, n. 6956 (M)* 399
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, contraria alla instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale. *Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318*, con nota di O. CINQUETTI 427
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Disciplina transitoria della durata *ex art.* 2 della legge n. 203 del 1982 - Riferimento all'anno in cui ha avuto inizio il rapporto - Conversione di originario rapporto di mezzadria in affitto - Irrilevanza della sostituzione - Fondamento - Limiti. *Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8596*, con nota di B. CAPALDINI 436
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Divieto di subaffitto - Violazione - Inadempimento - Risoluzione. *Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982*, con nota di C.M. GALIBERTI 441
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Divieto. *Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982*, con nota di C.M. GALIBERTI 441
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Miglioramenti apportati senza il consenso del concedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 11 del 1971, abrogativa dell'art. 1651, c.c. - Diritto dell'affittuario all'indennità - Sussistenza - Miglioramenti successivi - Procedura di legittimazione di cui agli artt. 11 legge n. 11 del 1971 e 16 legge n. 203 del 1982 - Necessità - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 11 febbraio 2002, n. 1902*, con nota di P. MANDRICI 503
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore - Violazione dell'obbligo di cui all'art. 21 della legge 203/1982 - Sussistenza - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 7 gennaio 2002, n. 112*, con nota di A. GRASSO 507
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Durata - Contratti in corso - Proroga - Scadenza - Annata agraria di inizio contratto - Individuazione ai fini della determinazione della durata del contratto e della tempestività della disdetta - Criteri - Legge 203/1982 - Inizio dell'annata agraria - Fissazione all'11 novembre di ciascun anno solare in tutto il territorio nazionale a prescindere dalle consuetudini regionali (art. 39) - Portata retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Contratti conclusi in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 203/82 - Consuetudini locali - Rilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 21 novembre 2001, n. 14736*, con nota di M. FILIPPINI 511
- Contratti agrari - Affitto - Pubblica amministrazione - Forma del contratto - Stipulazione in forma scritta - Necessità - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fattispecie in tema di affitto agrario - Incidenza della cosiddetta deformalizzazione *ex art.* 41 legge n. 203 del 1982 - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 12 febbraio 2002, n. 1970*, con nota di G.M. MILITERNI 569
- Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - Divieto - Violazione - Conseguenze - Subentro del subaffittuario nella medesima posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. *Cass. Sez. III Civ. 5 febbraio 2002, n. 1513*, con nota di S. CARMIGNANI 573
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Spettanza - Condizioni e limiti. *Cass. Sez. III Civ. 16 gennaio 2002, n. 405*, con nota di A. GRASSO 576
- Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Pubblica Amministrazione - Contratti - Forma - Art. 41 della legge 203 del 1982 - Contratti stipulati dalla P.A. - Applicabilità - Esclusione - Forma scritta *ad substantiam* - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 6 luglio 2001, n. 9212*, con nota di N. RAUSEO 583

- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, contraria alla instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale. *Corte costituzionale 5 luglio 2002, n. 318*, con nota di A. SCIAUDONE 621
- Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario - Inadempimento ex art. 5, legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 4 febbraio 2002, n. 1439*, con nota di B. CAPALDINI 633
- Contratti agrari - Affitto - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Opere anteriori all'entrata in vigore delle leggi 11/1971 e 203/1982 - Esecuzione previo consenso del concedente - Normativa codicistica - Artt. 1632 e 1633 c.c. - Art. 1651 c.c. - Applicabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 14 luglio 2001, n. 8071*, con nota di C. GRECA 637
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Rilascio - Domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione - Competenza - Tentativo di conciliazione - Esclusione delle domande «ordinarie» attratte. *Trib. Catania, Sez. spec. agr. 5 gennaio 2001*, con nota di A. PAVONE 645
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Canone - Pagamento in misura superiore rispetto a quella stabilita per legge - Buona fede dell'*accipiens* - Inidoneità - Condizioni - Determinazione del canone per legge - Derogabilità in presenza di determinate formalità - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Civ. 30 luglio 2002, n. 11259 (M)* 660
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Canone - Pagamento in misura superiore rispetto a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prova del maggior danno oltre gli interessi - Onere del creditore. *Cass. Sez. III Civ. 30 luglio 2002, n. 11259 (M)* 660
- Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto di fondo rustico da destinare unicamente a colture forestali da realizzarsi a cura dell'affittuario - Contratto di affitto agrario - Configurabilità - Eventuale contributo a carico dello Stato concesso all'affittuario - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 16 luglio 2002, n. 10278 (M)* ... 661
- Competenza**
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie assoggettate - Determinazione - Criteri. *Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2001, n. 15151 (M)* 135
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - In genere - Decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione - Opposizione all'esecuzione - Invalidità del titolo esecutivo per violazione del vincolo trentennale di indivisibilità del fondo - Competenza della Sezione specializzata agraria - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 2 maggio 2001, n. 6161 (M)* 136
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie implicanti l'accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario ex art. 9 legge n. 29/90 - Inclusione. *Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2001, n. 5405*, con nota di S. CARMIGNANI 174
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Determinazione. *Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2001, n. 5403*, con nota di S. CARMIGNANI 174
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Opposizione all'esecuzione di provvedimento di rilascio di fondo rustico - Competenza della Sezione specializzata agraria. *Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2001, n. 5405*, con nota di S. CARMIGNANI 174
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata agraria - Accertamento positivo o negativo circa l'esistenza di un rapporto agrario - Sufficienza - Fattispecie. *Cass. Sez. III Civ. 22 maggio 2001, n. 6955 (M)* 399
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie implicanti l'accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario ex art. 9 legge n. 29 del 1990 - Inclusione. *Cass. Sez. III Civ. 16 giugno 2002, n. 10276 (M)* 660
- Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Deduzioni in giudizio di un rapporto di affitto di fondo rustico - Competenza della Sezione specializzata agraria - Infondatezza *prima facie* della deduzione - Competenza del giudice ordinario. *Cass. Sez. III Civ. 19 luglio 2002, n. 10632 (M)* 661
- Contratti associativi**
- Contratti agrari - Contratti associativi - Conversione - Presupposti - Accertamento dei requisiti. *Trib. Trani 30 ottobre 2000*, con nota di B. RONCHI 127
- Contratti agrari - Colonia - Conversione dei contratti associativi - Durata dei contratti non convertiti - Prosecuzione di fatto del rapporto - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. *Cass. Sez. III Civ. 29 ottobre 2001, n. 13408 (M)* 272
- Tentativo di conciliazione**
- Contratti agrari - Controversie - In genere - Condizione di procedibilità - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esperimento nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice - Idoneità - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 28 giugno 2001, n. 8858 (M)* 137
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Azione giudiziaria - Condizione di proponibilità - Onere della parte - Contenuto - Comunicazione alla controparte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'intenzione di agire e decorso del termine dalla comunicazione - Sufficienza - Accertamenti circa l'effettiva convocazione delle parti ad opera dell'Ispettorato - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Civ. 28 giugno 2001, n. 8858 (M)* 137
- Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere - Espletamento - Richiesta di attivazione della proce-

dura all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Sufficienza - Comparizione delle parti in sede di successiva convocazione o concreto svolgimento del tentativo di conciliazione - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 giugno 2001, n. 8858 (M)</i>	137	CREDITO	
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - Adeguamento dell'onere - Verifica del giudice - Contenuto. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2001, n. 10497, con nota di C. GRECA</i>	238	Credito - Credito agrario - Rate scadute di mutuo agrario a tasso agevolato - Diritto alle provvidenze (dilazione del prestito e sospensione delle procedure esecutive) di cui alle leggi 31/91, 185/92 e 237/93 - Limiti temporali - Clausola risolutiva espressa - Efficacia. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 febbraio 2001, n. 2146, con nota di A. GRASSO</i>	104
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - Successiva controversia in sede giudiziaria - Domanda fatta valere in giudizio - Identità degli elementi costitutivi (persone, <i>petitum</i> , <i>causa petendi</i>) rispetto a quelli del tentativo di conciliazione - Sussistenza - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2001, n. 10482, con nota redazionale</i>	239	Credito - Credito agrario - Provvidenze previste dalle leggi n. 198 del 1985 e n. 31 del 1991 - Natura eccezionale - Esclusione - Garanzia prestata dal Fondo interbancario al debitore beneficiario dell'agevolazione creditizia - Natura sussidiaria - Configurabilità - Conseguenze - Diritto automatico al finanziamento da parte dell'avente diritto nei confronti della banca - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 19 giugno 2001, n. 8303, con nota di A. GRASSO</i>	104
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - In genere - Obbligo del giudice di verificare, in <i>limine litis</i> , l'adempimento di tale onere, ai sensi dell'art. 46 legge 203/1982, per l'esame della domanda attorea o del convenuto in riconvenzionale - Sussistenza - Connesso obbligo di tenere conto delle dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione delle parti - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2001, n. 7445, con nota redazionale</i>	250	DANNO	
Contratti agrari - Tentativo di conciliazione - Decreto ingiuntivo - Necessità - Sussistenza - Onere a carico dell'opponente - Esclusione - Tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro - Differenze - Art. 412-bis c.p.c. (come interpretato da Corte cost. n. 276/2000) - Applicabilità - Esclusione. <i>Corte d'app. Ancona, Sez. spec. agr. 23 aprile 2002, n. 107, con nota redazionale</i>	389	Danno - Risarcimento - Obbligazioni pecuniarie - Maggior danno da svalutazione monetaria - Creditore esercente attività imprenditoriale - Ricorso a criteri presuntivi per l'attribuzione del maggior danno - Ammissibilità - Ente disponente di finanziamenti pubblici per lo svolgimento di compiti istituzionali - Ricorso al criterio presuntivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad un Consorzio Area Sviluppo Industriale. <i>Cass. Sez. I Civ. 22 novembre 2000, n. 15059 (M)</i>	137
Contratti agrari - Tentativo di conciliazione - Onere - Carattere pregiudiziale alla introduzione della domanda giudiziale - Sussistenza - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8596, con nota di B. CAPALDINI</i>	436	DEMANIO	
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - Domanda riconvenzionale - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Limiti - Fatti costitutivi della pretesa analoghi a quelli dedotti dall'attore - Superfluità del previo tentativo di conciliazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 aprile 2001, n. 4982, con nota di C.M. GALIBERTI</i>	441	Demanio - Demanio statale - Disciplina <i>ex artt. 3 e 4</i> legge n. 37 del 1994, sostitutivi degli artt. 946 e 947 c.c. - Retroattività - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 26 luglio 2002, n. 11101 (M)</i>	595
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione - Domanda di risoluzione dell'affitto a coltivatore non diretto - Necessità del tentativo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 luglio 2002, n. 10278 (M)</i>	661	DENOMINAZIONE DI ORIGINE	
		(v. <i>Produzione, commercio e consumo</i>)	
CONTRIBUTI UNIFICATI		EDILIZIA E URBANISTICA	
(v. <i>Previdenza sociale</i>)		Edilizia e urbanistica - Costruzione edilizia - Abusiva - Proprietario dell'area - Dovere di controllo - Esclusione - Conseguenze in termini di responsabilità penale. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 maggio 2001, n. 17752 (M)</i>	273
CONTROVERSIE AGRARIE		Edilizia e urbanistica - Piano regolatore - Vincoli e prescrizioni - Destinazione a verde agricolo - Finalità. <i>T.A.R. Campania, Sez. I 8 gennaio 2001, n. 56 (M)</i> .	274
Controversie agrarie - Ordinanza - Efficacia. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 ottobre 2001, n. 13105 (ord.)</i> , con nota di L. TORTOLINI	580	ELEZIONI	
		Elezioni - Elettorado - Passivo - Incompatibilità - Elezioni circoscrizionali - Lite pendente con il Comune - Causa pendente sulla natura civica o privata di un terreno - Incompatibilità - Cessione dei diritti sul bene - Rimozione dell'incompatibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. I Civ. 13 aprile 2001, n. 5548 (M)</i>	203
		ENFITEUSI	
		Enfiteusi - Affrancazione - Capitale di affranco - Determinazione - Criteri. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 ottobre 2000, n. 13595, con nota redazionale</i>	183

Enfiteusi - Affrancazione - Ordinanza pretorile di affranco - Impugnazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 ottobre 2000, n. 13595</i> , con nota redazionale	183
Enfiteusi - Devoluzione - Prevalenza sulla domanda di affrancazione - Condizioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 ottobre 2000, n. 13595</i> , con nota redazionale	183
ESECUZIONE FORZATA	
Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Caratteri e differenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 maggio 2001, n. 6972 (M)</i>	399
ESPROPRIAZIONE P.P.U.	
Espropriazione p.p.u. - Servitù - Pubblica di acquedotto - Realizzazione dell'opera idraulica in assenza di una regolare procedura ablatoria - Conseguente imposizione di fatto della servitù - Risarcimento del danno - Criteri e modalità - Fissati dall'art. 1038 c.c. - Applicazione in via analogica - Ammissibilità - Conseguenze - In tema di «fasce laterali». <i>Cass. Sez. Un. Civ. 2 marzo 2001, n. 84</i> , con nota di C. GRECA	110
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere - Cessione di fondo agricolo - Proprietario diretto coltivatore - Triplicazione dell'indennità <i>ex art. 17 legge n. 865 del 1971</i> - Applicazione - Criteri. <i>Cass. Sez. I Civ. 8 agosto 2001, n. 10930 (M)</i>	136
Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Terreno agricolo - Espropriazione parziale - Indennità unica - Determinazione - Necessità - Criterio differenziale - Applicabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 29 novembre 2000, n. 15288 (M)</i>	271
Espropriazione p.p.u. - Termini - Inizio e compimento espropriazioni e lavori - Finalità - Carattere perentorio - Solo termini finali. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 gennaio 2002, n. 399 (M)</i>	274
Espropriazione p.p.u. - Occupazione d'urgenza - Indennità - Valore del bene - È lo stesso su cui è commisurata l'indennità di espropriazione - Conseguenze - Contemporanea pendenza dei due giudizi - Sospensione di quello sull'occupazione d'urgenza, in attesa della definizione di quello sulla determinazione dell'indennità di espropriazione - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 25 ottobre 2000, n. 14027</i> , con nota di A. VALLETTI	378
Espropriazione p.p.u. - Retrocessione - Domanda diretta alla determinazione dell'indennità di esproprio - Domanda diretta alla retrocessione dei beni - Rapporto di pregiudizialità - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 9 novembre 2000, n. 1159</i> , con nota di A. VALLETTI	447
Espropriazione p.p.u. - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Determinazione - Criterio di un dodicesimo dell'indennità di esproprio - Applicabilità alle sole aree agricole - Criterio dell'interesse legale annuo sulla somma determinata a titolo di indennità di esproprio - Valenza generale - Applicabilità per tutti gli altri immobili. <i>Cass. Sez. I Civ. 12 aprile 2002, n. 5271 (M)</i>	530
Espropriazione p.p.u. - Edilizia economica e popolare - Aree fabbricabili - Espropriazione - Valutazione della	

natura edificabile del suolo secondo diritto - Diforme collocazione del fondo nel PEEP, rispetto a quella prevista nel piano di fabbricazione - Ammissibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. I Civ. 11 giugno 2002, n. 8330 (M)</i>	531
--	-----

ETICHETTA(v. *Produzione, commercio e consumo*)**FAMIGLIA COLTIVATRICE**(v. *Contratti agrari*)**FAUNA SELVATICA**(v. *Agricoltura e foreste, Caccia, Responsabilità civile*)**FRANTOI**(v. *Produzione, commercio e consumo*)**GIURISDIZIONE**

Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Diritti soggettivi - Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - Indennizzo a favore dei proprietari - Legge reg. Emilia-Romagna n. 20 del 1987 - Natura dell'interesse pregiudicato - Interesse legittimo - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 29 novembre 2000, n. 1232 (M)</i>	65
--	----

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria - Canone di fognatura e depurazione di acque reflue - Natura di tributo comunale (anteriore allo <i>ius superveniens</i> prevedente una diversa qualificazione del canone) - Relative controversie - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Devoluzione. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 15 maggio 2002, n. 7099 (M)</i>	467
---	-----

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Giustizia amministrativa - Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo - Appello - Annullamento sentenza di primo grado - Ritenzione della causa da parte del giudice d'appello. <i>Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2001, n. 5296</i> , con nota di M. CARDILLO	268
---	-----

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Giurisdizione e competenza - Denominazione geografica dei vini - Controversie - Giurisdizione amministrativa - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. VI 20 giugno 2001, n. 3293 (M)</i>	337
---	-----

Giustizia amministrativa - Appello - Acquiescenza - Esecuzione sentenza appellata - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° febbraio 2002, n. 564 (M)</i>	469
--	-----

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Associazione di categoria - Condizioni - Fattispecie in tema di contributi consortili di bonifica. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma 10 maggio 2002, n. 268 (M)</i>	597
---	-----

IMPOSTE E TASSE

- Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Oggetto - Annualità di imposta precedenti all'entrata in vigore dell'art. 2 della legge n. 349/93 - Cani - Allevamento - Attività agricola - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 27 giugno 2001, n. 8781*, con nota di A. ORLANDO 102
- Imposte e tasse - IVA - Oggetto - Cessione di beni - In genere - Fondi non coltivati - Parte di un maggiore appezzamento concessa in mezzadria - Cessione dell'intero appezzamento - Assoggettabilità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 10 febbraio 2001, n. 1935*, con nota di G. DI PAOLO..... 112
- Imposte e tasse - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere - I.N.V.I.M. straordinaria sui fabbricati non aventi funzione strumentale rispetto ai terreni agricoli - D.l. n. 299 del 1991, convertito, con modifica, in legge dall'art. 1, primo comma, legge n. 363 del 1991 - Valore imponibile - Determinazione secondo il c.d. criterio automatico - Condizioni - Compiuto svolgimento del procedimento di accatastamento - Mancanza - Calcolo del valore imponibile sulla base della rendita catastale risultante dal catasto terreni - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 19 ottobre 2001, n. 12789 (M)* 136
- Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per l'agricoltura - Imposta sul patrimonio netto delle imprese - Non applicabilità alle società di persone esercenti in via esclusiva attività agricola - Condizioni. *Cass. Sez. V Civ. 3 febbraio 2001, n. 1572*, con nota di G. DI PAOLO 180
- Imposte e tasse - Registro - Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Cessazione della diretta coltivazione - Per decesso del proprietario - Decadenza - Esclusione. *Comm. Trib. regionale Bologna, Sez. XXII 29 dicembre 2000, n. 269*, con nota di G. DI PAOLO 191
- Imposte e tasse - Tributi locali - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Terreni e fabbricati destinati all'esercizio di attività agricole e forestali - Imposta sull'incremento di valore - Riduzione al 40 per cento - Richiesta con atto successivo alla dichiarazione di cui all'art. 18 del d.p.r. n. 643/72 - Ammissibilità. *Cass. Sez. V Civ. 22 giugno 2001, n. 8566*, con nota di A. ORLANDO 248
- Imposte e tasse - Registro - Cessione di maso chiuso - Utilizzato per brevi periodi per attività agrituristica - Natura del maso - Destinazione agricola - Permane - Valutazione sulla base delle rendite catastali. *Comm. trib. centr. - Sez. XI 26 novembre 2001, n. 8085*, con nota di G. DI PAOLO 331
- Imposte e tasse - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Società cooperative agricole a responsabilità limitata - IRPEG - Esenzione *ex art. 10 d.p.r. n. 601 del 1973* - Portata - Conseguenze - Ritenute operate alla fonte sugli interessi bancari attivi - Regime - Art. 26 d.p.r. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Limiti. *Cass. Sez. V Civ. 22 novembre 2001, n. 14774*, con nota di A. PERRI 360
- Imposte e tasse - Agricoltura - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Acquisto di attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate da eventi sismici - Esenzione dall'IVA *ex art. 8*, quarto comma, del d.l. n. 474 del 1987 - Norma recante interpretazione autentica dell'art. 5, primo comma, lett. *d)*, del d.l. n. 799 del 1980, concernente analoga esenzione relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi per la ricostituzione di scorte vive o morte distrutte o danneggiate da eventi sismici - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Limiti temporali di efficacia della seconda norma - Applicabilità alla prima - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 28 dicembre 2001, n. 16209*, con nota redazionale 376
- Imposte e tasse - Agricoltura - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Vendita di macchine ed attrezzature agricole ad aziende danneggiate dal sisma del 1980 - Esenzione dall'IVA *ex art. 5*, comma primo, lett. *d)* del d.l. 799/1980 - Applicabilità all'anno 1989 *ex art. 8*, comma quarto del d.l. 474/1989 - Sussistenza. *Cass. Sez. V Civ. 5 dicembre 2001, n. 15372*, con nota redazionale 376
- Imposte e tasse - I.V.A. - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Allevamento di animali - Regime agevolativo previsto per le imprese agricole *ex art. 34 d.p.r. n. 633 del 1972* - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'attività di ingrassamento. *Cass. Sez. V Civ. 26 febbraio 2001, n. 2772*, con nota di A. ORLANDO 445
- Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Redditi fondiari - Reddito agrario - Attività di coltivazione in serra e connessa vendita dei prodotti della terra - Relativo reddito - Natura agraria - Sussistenza - Condizioni. *Cass. Sez. V Civ. 20 aprile 2002, n. 5781*, con nota di G. DI PAOLO 501
- Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per la cooperazione - Cooperative agricole e della piccola pesca - Prodotti di un'azienda agricola ubicata all'estero - Conferimento ad una cooperativa agricola da parte del socio - Reddito della cooperativa prodotto attraverso la loro alienazione - Agevolazione *ex art. 10* del d.p.r. n. 601 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 8 aprile 2002, n. 4969 (M)* 530
- Imposte e tasse - Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni varie - Acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980 - Esenzione dall'IVA *ex art. 8*, quarto comma, del d.l. n. 474 del 1987 - Rapporto con l'esenzione di cui all'art. 5, primo comma, lett. *d)*, del d.l. n. 799 del 1980 - Autonomia - Conseguenze - Applicabilità per l'anno 1989 - Sussistenza. *Cass. Sez. V Civ. 29 marzo 2002, n. 4585 (M)* 531
- Imposte e tasse - Imposta locale sui redditi (ILOR) - Base imponibile - Redditi fondiari - Allevamento del bestiame - Qualificazione come attività agricola ai sensi dell'art. 29 d.p.r. n. 917 del 1986 - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. V Civ. 18 aprile 2002, n. 5579 (M)* 531
- Imposte e tasse - I.R.P.E.F. - Base imponibile - Determinazione dei redditi e delle perdite - Oneri deducibili - Oneri relativi al reddito ricavato dall'usufruttuario sul fondo - Previsti dall'art. 1008, primo comma, c.c. - Deducibilità - Affermazione - Stabiliti dall'art. 983 c.c. - Deducibilità - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 26 aprile 2002, n. 6052*, con nota di A. ORLANDO 567
- Imposte e tasse - Agevolazioni per il settore del credito - Garanzie inerenti a prestiti agrari di esercizio - Imposta ipotecaria - Esenzione - Ambito applicativo. *Cass. Sez. V Civ. 29 marzo 2002, n. 4598*, con nota di A. GRASSO 631

IMPRESA E IMPRENDITORE(v. *Agricoltura e foreste, Contratti agrari*)**INCENDIO**

Incendio - Reato di incendio boschivo - Nozione di «incendio boschivo» - Elemento oggettivo - Indicazione. *Cass. Sez. I Pen. 26 giugno 2001, n. 25935 (c.c.)*, con nota di M. MAZZI 589

Incendio - Danneggiamento seguito da incendio - Differenze - Indicazione - Conseguenze in tema di tentativo. *Cass. Sez. I Pen. 9 novembre 2001, n. 39949*, con nota di M. MAZZI 589

INFORTUNI SUL LAVORO(v. *Previdenza sociale*)**INQUINAMENTO**

Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Approvazione progetto smaltimento emissioni - Successivo giudizio di pericolosità - Mancata istruttoria sulla misurazione delle emissioni - Illegittimità del provvedimento. *T.A.R. Veneto, Sez. III 13 dicembre 2001, n. 4272 (M)* 597

Inquinamento - Inquinamento idrico - Scarico di acque reflue - Limiti di concentrazione e di riduzione - Alternatività - Conseguenze. *T.A.R. Veneto, Sez. III 2 febbraio 2002, n. 337 (M)* 597

Inquinamento - Regione Veneto - Discarica - Ampliamento - Equiparazione alla nuova discarica - Conseguenze - Consenso del Comune interessato - Necessità. *T.A.R. Veneto, Sez. III 12 dicembre 2001, n. 4264 (M)* 597

Inquinamento - Regione Veneto - Discarica - Progetto di nuova discarica in presenza di altra discarica - Approvazione - Divieto - Deroga - Consenso del comune interessato. *T.A.R. Veneto, Sez. III 12 dicembre 2001, n. 4264 (M)* 597

(v. anche *Acque, Ambiente, Sanità pubblica*)**LAVORO**

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento - Assunzione di lavoratori agricoli tramite l'ufficio di collocamento - Successivo trasferimento degli stessi lavoratori in altro luogo ricompreso in diversa circoscrizione - Obbligo di nuova richiesta di assunzione al relativo ufficio del lavoro - Insussistenza. *Cass. Sez. Lav. 29 novembre 2001, n. 15156*, con nota di A. FONTANA 303

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Impresa agricola - Attività agricola o industriale - Qualificazione - Presupposti - Domanda di adeguamento della retribuzione - Adozione in via parametrica di un contratto collettivo - Previo accertamento della natura dell'attività dell'imprenditore - Onere probatorio - Incidenza sul lavoratore. *Cass. Sez. Lav. 12 maggio 2001, n. 6627*, con nota di A. FONTANA 373

Lavoro - Dipendenti consorzi di bonifica - Rapporto a tempo determinato - Legge n. 230 del 1962 - Applicabilità. *Cass. Sez. Lav. 27 ottobre 2000, n. 14232 (M)* 531

Lavoro - Rapporto di lavoro agricolo - Attività lavorativa prestata all'interno del nucleo familiare - Lavoro subordinato - Inesistenza. *Trib. Nicosia 8 giugno 2001, n. 126*, con nota di C. GATTA 648

LEGGI E DECRETI

Leggi e decreti - Norme comunitarie - Efficacia diretta ed obbligatoria nell'ordinamento interno - Conseguenze. *T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° giugno 2001, n. 4840 (M)* 205

MASO CHIUSO(v. *Agricoltura e foreste*)**ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO (OCM)**(v. *Agricoltura e foreste, Comunità europea*)**PARTE CIVILE**

Parte civile (c.p.p. 1988) - Costituzione - Forme e termini - Esposizione delle ragioni che giustificano la domanda - Richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie in tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. *Cass. Sez. I Pen. 7 marzo 2001, n. 9534*, con nota di F. MAZZA 323

PESCA(v. *Caccia e pesca*)**PRELAZIONE E RISCATTO**

Prelazione e riscatto - Diritto del proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello posto in vendita - Limitazioni - Stabile presenza di coltivatore sul fondo posto in vendita - Mancanza - Effetti - Rinuncia alla proroga legale del contratto agrario da parte del coltivatore del fondo posto in vendita - Diritto di prelazione e riscatto del proprietario del fondo confinante - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2001, n. 7450*, con nota redazionale 23

Prelazione e riscatto - Prelazione - Acquisto diretto dell'immobile del proprietario venditore - Condizione sospensiva dell'effettivo pagamento del prezzo - Configurabilità. *Cass. Sez. III Civ. 7 dicembre 2000, n. 15531*, con nota redazionale 26

Prelazione e riscatto - Riscatto dell'affittuario di fondo agricolo e riconvenzionale dell'acquirente di inesistenza del contratto di affitto - Competenza - Connessione di cause - Attrazione della causa principale connessa, pregiudicata, nella competenza della Sezione specializzata agraria per la causa pregiudiziale (art. 9 legge 39/1990) da accertare con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) - Art. 40 novellato con legge 353/1990 - Conformità. *Cass. Sez. III Civ. 1° dicembre 2000, n. 15365*, con nota di L. TORTOLINI 28

Prelazione e riscatto - Prelazione - Comunicazione al coltivatore della proposta di alienazione senza osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971 - Accettazione incondizionata della proposta - Sanatoria - Configurabilità - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 8 maggio 2001, n. 6378 (M)</i>	65	- Esclusione - Spettanza al retrattato, fino all'avvenimento della condizione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 23 maggio 2001, n. 7030 (M)</i>	203
Prelazione e riscatto - Prelazione - Diritto di prelazione «a parità di condizioni» ex art. 8 legge n. 560 del 1965 - Affittuario - Esercizio della prelazione - Possibilità di discriminare le clausole non favorevoli - Inopponibilità di queste ultime - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2001, n. 15087 (M)</i>	135	Prelazione e riscatto - Riscatto - Contratto preliminare di vendita - Posizione giuridica del confinante - Autonomia - Insussistenza - Processo - Litisconsorzio necessario - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 novembre 2001, n. 13683, con nota redazionale</i>	237
Prelazione e riscatto - Coltivatore diretto - Configurabilità - Condizioni ex art. 31 legge 590 del 1965. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10218, con nota di G. Busetto</i>	161	Prelazione e riscatto - Prelazione - Aree destinate alla formazione di spazi pubblici (cosiddetto verde pubblico) - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 giugno 2001, n. 8851, con nota redazionale</i>	241
Prelazione e riscatto - Dichiarazioni di riscatto contenute nell'atto di citazione - Attribuitività alla parte sottoscrivente la procura <i>ad litem</i> . <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10218, con nota di G. Busetto</i>	161	Prelazione e riscatto - Prelazione - Presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione - Prova - Necessità - Onere probatorio gravante su chi esercita il diritto di prelazione - Difetto di espressa contestazione di controparte - Irrelevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 marzo 2002, n. 3500 (M)</i>	271
Prelazione e riscatto - Prelazione - Spettanza al coltivatore diretto proprietario di terreno confinante - Limiti - Insediamento di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - Estremi - Durata minima di tale presenza - Insussistenza - Stabilità dell'insediamento in base a titolo giustificativo - Sufficienza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10227, con nota di G. Busetto</i>	161	Prelazione e riscatto - Prelazione - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Classificazione del fondo in vendita - Rilevanza - Limiti - Destinazione a costruzioni non strettamente connesse alle esigenze agricole - Piano regolatore non ancora approvato - Irrelevanza. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 maggio 2001, n. 6715 (M)</i>	271
Prelazione e riscatto - Trasferimento a titolo oneroso di una quota indivisa di un fondo rustico in comunione - Condizioni - Art. 8, terzo ed ultimo comma, della legge n. 590 del 1965 - Operatività. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 luglio 2001, n. 10218, con nota di G. Busetto</i>	161	Prelazione e riscatto - Spettanza - Sussistenza delle condizioni di legge - Accertamento d'ufficio - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 marzo 2002, n. 3500 (M)</i>	271
Prelazione e riscatto - Del confinante - Qualità di coltivatore diretto - Prova - Certificato di iscrizione all'elenco dei coltivatori diretti Scau - Insufficienza. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8595, con nota redazionale</i>	170	Prelazione e riscatto - Regime anteriore alla vigenza della legge 203/82 - Diritto di prelazione e di riscatto - Coadiutori nella coltivazione del fondo del soggetto titolare degli stessi - Spettanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8598, con nota di C. Greca</i>	305
Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione relativa - Esercizio - Termine di decadenza - Decorrenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2001, n. 5680, con nota di R. Triola</i>	171	Prelazione e riscatto - Riscatto - Requisiti - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - In appello - Estensione - Omesso esame da parte del primo giudice - Conseguente ultrapetizione o violazione del giudicato interno - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 25 gennaio 2002, n. 884 (M)</i>	335
Prelazione e riscatto - Riscatto - Confinante - Insediamento di affittuario sul fondo offerto in vendita - Accertamento della simulazione del contratto di affitto - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2001, n. 5680, con nota di R. Triola</i>	171	Prelazione e riscatto - Riscatto - Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 24 ottobre 2001, n. 13105 (ord.)</i> , con nota di L. Tortolini	580
Prelazione e riscatto - Vendita dissimulata con altro contratto - Prova della simulazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 aprile 2001, n. 5680, con nota di R. Triola</i>	171	Prelazione e riscatto - Condizioni - Contiguità materiale e fisica dei due fondi - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 17 luglio 2002, n. 10377 (M)</i>	595
Prelazione e riscatto - In genere - Riconoscimento giudiziale del diritto di prelazione - Obbligo del retraente di pagare il prezzo, senza interessi e rivalutazione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza - Condizione sospensiva per il trasferimento della proprietà del fondo, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 8 della legge 590/1965 - Conseguenze - Diritto del retraente ai frutti del fondo dalla data di esercizio del diritto di riscatto		Prelazione e riscatto - Riscatto - Competenza - Giudice ordinario - Domanda di accertamento della simulazione del contratto - Competenza della Sezione specializzata agraria - Sospensione processo ordinario. <i>Trib. Caltagirone 1° ottobre 2001, con nota di A. Pavone</i>	645
		Prelazione e riscatto - Condizioni - Imponibile fondiario dei fondi rustici del prelazionante (ex art. 8 legge n. 590 del 1965) - Base di calcolo - Reddito fondiario e reddito agrario - Applicabilità - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 44 e 47 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 luglio 2002, n. 11271 (M)</i>	660

PREVIDENZA SOCIALE

- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Sgravi - Datori di lavoro agricolo operanti in zone svantaggiate - Esonero contributivo per gli operai impiegati negli anni 1986 e 1987 - Applicabilità anche per coloni e mezzadri - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2001, n. 5437*, con nota redazionale 25
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Pagamento per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai settecento metri - Illegittimità *ex* sentenza costituzionale n. 370 del 1985 - Efficacia nei confronti delle aziende situate nelle zone agricole svantaggiate - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2001, n. 5437*, con nota redazionale 25
- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Beneficio previsto dall'art. 1 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 - Ulteriore agevolazione contemplata dall'art. 9 della l. 11 marzo 1988, n. 67 - Cumulabilità. *Cass. Sez. Lav. 27 ottobre 2000, n. 14227*, con nota di A. FONTANA 32
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Rendita unica per cumulo di invalidità conseguenti a distinti infortuni - Ammissibilità - Derivazione delle invalidità da infortuni appartenenti a gestioni diverse, industriale e agricola - Carattere ostativo. *Cass. Sez. Lav. 21 ottobre 2000, n. 13921*, con nota di A. FONTANA 34
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Contributi agricoli unificati - Giornalieri di campagna - Retribuzioni imponibili determinate per provincia con decreto ministeriale - Riferimento alle retribuzioni medie dei contratti collettivi - Eccessiva sperequazione rispetto alle retribuzioni effettive - Disapplicabilità dell'atto amministrativo - Fattispecie relativa alla provincia di Taranto. *Cass. Sez. Lav. 14 gennaio 2000, n. 400*, con nota di C. GATTA 41
- Previdenza sociale - Contributi agricoli unificati - Omesso o ritardato pagamento - Sanzioni civili - Somme aggiuntive - Funzione - Indagine sull'elemento soggettivo del debitore - Inammissibilità. *Cass. Sez. Lav. 24 giugno 2000, n. 8644*, con nota di C. GATTA 41
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Soggetti assicurati - Lavoratori agricoli autonomi - Condizione, dal 1° giugno 1993, che l'attività agricola sia svolta, anziché abitualmente (come era richiesto in precedenza), in via esclusiva o prevalente - Carezza di una normativa transitoria a garanzia di diritti acquisiti - Prospettata lesione del principio di affidamento - Questione già esaminata nel merito - Manifesta infondatezza. *Corte costituzionale 27 luglio 2001, n. 327 (ord.)*, con nota di C. GATTA 159
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Rischio specifico - Rischio elettivo - Rischio improprio - Nozione - Infortunio verificatosi in attività, prodromica allo svolgimento delle mansioni lavorative - Indennizzabilità - Carattere meramente occasionale del rischio - Irrelevanza - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 14 febbraio 2001, n. 2117*, con nota di A. FONTANA 178
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Lavoratori agricoli - Elenchi nominativi - Iscrizione negli elenchi - Finalità di agevolazione probatoria - Limiti - Disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'INPS - Conseguenze - Onere probatorio a carico del lavoratore - Sussistenza - Vicende relative alla cancellazione dagli elenchi e alla impugnazione della stessa - Pregiudizialità - Esclusione - Fattispecie relativa a giudizio in materia di indennità di maternità. *Cass. Sez. Lav. 12 giugno 2000, n. 7995*, con nota di C. GATTA 254
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Iscrizione - Presupposto - Compimento del prescritto numero minimo di giornate lavorative annue - Deduzione in giudizio dello svolgimento di attività retribuita alle dipendenze di un affine - Onere probatorio conseguente - Funzione - Superamento della presunzione di gratuità. *Cass. Sez. Lav. 21 aprile 2000, n. 5215*, con nota redazionale 313
- Previdenza sociale - Assicurazioni obbligatorie - Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Operaia agricola a tempo determinato - Indennità di maternità *ex* legge n. 1204 del 1971 - Diritto - Presupposti - Iscrizione negli elenchi - Sufficienza - Esclusione - Prova del rapporto di lavoro agricolo - Necessità. *Cass. Sez. Lav. 29 maggio 2000 n. 7093 (M)* 335
- Previdenza sociale - Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoltori - Riscatto di periodi scoperti di contribuzione per gli anni 1957-1961 - Art. 11 legge n. 233 del 1990 - Interpretazione coordinata con i principi generali dell'assicurazione in agricoltura - Necessità - Conseguenze in riferimento alla determinazione del numero minimo di giornate lavorative annue necessario per ottenere la copertura assicurativa. *Cass. Sez. Lav. 27 aprile 2002, n. 6155*, con nota redazionale 430
- Previdenza sociale - Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - Agricoltura - Soggetti assicurati - Tutela *ex* art. 14 d.l. n. 155 del 1993 - Coltivatori con attività agricola non esclusiva - Infortuni dopo il 1° giugno 1993 - Inapplicabilità. *Cass. Sez. Lav. 12 febbraio 2002, n. 2000 (M)* 467
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Agricoltura - Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare i prodotti al proprio consumo - Insufficienza. *Cass. Sez. Lav. 4 luglio 2001, n. 9040*, con nota di C. GATTA 514
- Previdenza sociale - Infortunio - Occasione di lavoro - Causa violenta - Caduta della lavoratrice - Inabilità temporanea assoluta - Indennizzabilità a norma dell'art. 210, T.U. 30 giugno 1965, n. 1124 - Sussiste. *Trib. Locri, Sez. lav. 29 novembre 2001, n. 5899*, con nota di A. FONTANA 523
- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Riduzione al 15 per cento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per i propri dipendenti occupati in territori montani - Portata di carattere generale della disposizione - Dirigenti di cooperative agricole - Applicabilità - Deroga alla previgente disciplina speciale prevedente la possibilità di iscrizione dei dirigenti delle cooperative agricole all'INPDAI, con relativa contribuzione secondo le modalità e gli importi previsti per i dirigenti di aziende industriali - Esclusione - Conseguenze. *Cass. Sez. Lav. 26 aprile 2002, n. 6099*, con nota di A. FONTANA 564

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Procedimento amministrativo - Fermo amministrativo - Avviso di avvio del procedimento - Esclusione - Ragioni. *T.A.R. Lazio, Sez. II ter 21 marzo 2001, n. 2235 (M)* 67
- Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - Obbligo - Procedimento iniziato ad istanza di parte - Insussistenza. *T.A.R. Lazio, Sez. II ter 1° giugno 2001, n. 4840 (M)* 205

PROCEDIMENTO CIVILE

- Procedimento civile - Litisconsorzio - In genere - Litisconsorzio processuale - Affitto di fondi rustici - Azione di rilascio del fondo - Esercizio dell'azione da parte di tutti i concedenti - Impugnazione della sentenza contro alcuni di loro - Integrazione del contraddittorio - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 28 febbraio 2002, n. 2961 (M)* 335
- Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Eredi del conduttore di un fondo rustico nel contratto di affitto - Controversia per il subentro nel contratto di affitto - Non partecipazione di coloro non aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2002, n. 322, con nota di S. CARMIGNANI* . 431

PROCEDIMENTI SPECIALI

- Procedimenti speciali - Impugnazioni - Appello - Sentenza d'appello - Dispositivo letto in udienza - Contraddittorietà insanabile con la motivazione - Configurabilità - Condizioni - Conseguenza. *Cass. Sez. III Civ. 7 febbraio 2000, n. 1335, con nota di A. ORLANDO* ... 587

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO

- Produzione, commercio e consumo - Vendita di prodotti con segni mendaci - Art. 517 c.p. - Olive in salamoia - Etichetta atta a trarre in inganno il consumatore - Legge n. 507 del 1999 - Depenalizzazione del reato. *Trib. Foggia, Sez. riesame, ord. 27 marzo 2000, n. 22, con nota di A. VOLPE* 60
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge n. 283/62 - Reato di pericolo presunto - Inidonee modalità di conservazione - Sufficienza. *Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2001, n. 27669, con nota redazionale* 189
- Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Consegna di *aliud pro alio* - Reato di frode in commercio - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 7 giugno 2001, n. 23008 (M)* 204
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti agrari e sostanze di uso agrario - Mangimi - Livello di progesterone nel sangue bovino - D.m. 14 novembre 1996 - Superamento - Trattamento non consentito di sostanze alimentari - Contravvenzione di cui all'art. 5, comma primo, lett. a) della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 25 maggio 2001, n. 21377 (M)* 204
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Prodotti alimentari deteriorabili - Controlli microbiologici - Preanalisi di

cui all'art. 3 del d.lgs. 123 del 1993 - Natura amministrativa - Omissione - Rilevanza - Esclusione - Rituale avviso della data delle operazioni di analisi e consegna di copia del verbale di prelievamento - Sufficienza. *Cass. Sez. III Pen. 10 luglio 2001, n. 27703 (M)* . 204

- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge n. 283/1962 - Soggetti responsabili - Criteri di individuazione - Principio di effettività - Applicazione. *Trib. Rovereto, sede Riva del Garda 21 novembre 2000, con nota di F. DE SANTIS* 262
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reato previsto dall'art. 5, lett. b) legge n. 283/1962 - Reato di pericolo presunto - Effettivo deterioramento delle sostanze alimentari - Necessità - Esclusione. *Trib. Rovereto, sede Riva del Garda 21 novembre 2000, con nota di F. DE SANTIS*..... 262
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Grossista di generi ortofrutticoli - Commercializzazione di prodotti non conformi alle prescrizioni di legge - Responsabilità penale a titolo di colpa - Buona fede - Limiti. *Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2001, n. 16065 (M)*..... 273
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Cereali - Reato di cui all'art. 5, lett. a) legge n. 283 del 1962 - Contravvenzione di cui all'art. 36 legge n. 580 del 1967 - Rapporto di specialità - Sussistenza - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 20 ottobre 2001, n. 38690 (M)* 336
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Prodotti ortofrutticoli - Reato di cui all'art. 5 legge n. 283 del 1962 - Commerciante al dettaglio - Responsabilità - Configurabilità - Condizioni e limiti. *Cass. Sez. III Pen. 22 ottobre 2001, n. 37835 (M)* 336
- Produzione, commercio e consumo - Vini, mosti e aceti - Produzione vini - Tutela delle denominazioni di origine - Abbinamento della denominazione geografica di provenienza con il nome del vitigno - Vino «Molise-Montepulciano» - Illegittimità. *Cons. Stato, Sez. VI 20 giugno 2001, n. 3293 (M)* 337
- Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Disposizioni in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Rapporto di specialità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2001, n. 16062, con nota di P. MAZZA* 388
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati - Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento - Nozione - *Ratio* degli artt. 2, 3, lett. f), e 11 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Configurabilità della violazione amministrativa - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 4 maggio 2001, n. 6267, con nota di A. SACCARDO* 439
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della l. 30 aprile 1962, n. 283 - Cattivo stato di conservazione di sostanze alimentari - Riferibilità alle sole caratteristiche intrinseche delle sostanze - Esclusione - Riferimento anche alle modalità estrinseche della conservazione - Sussistenza - Fattispecie. *Cass. Sez. Un. Pen. 9 gennaio 2002, n. 443 (M)* 468

Produzione, commercio e consumo - Notifica dell'udienza - Omissione - Violazione diritti difesa - Fattispecie - Fiordilatte con cariche microbiche superiori ai limiti di legge. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 marzo 2002, n. 10881 (M)</i>	532	Proprietà - Distanze legali - Pozzi, cisterne fossi e tubi - Esecuzione di opere per estrarre acque dal sottosuolo - Condizioni. <i>Trib. Foggia 29 novembre 2001, con nota di B. RONCHI</i>	461
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Carni - Somministrazione di anabolizzanti a bovini destinati al consumo umano - Reato di cui all'art. 5, lett. a) legge n. 283 del 1962 - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 aprile 2002, n. 15479 (M)</i>	532	PROPRIETÀ CONTADINA (v. <i>Agricoltura e foreste, Imposte e tasse</i>)	
Produzione, commercio e consumo - Prodotti agricoli e alimentari - Denominazione di origine - Protezione - Reg. C.E.E. n. 2081/92, art. 13 - Regime derogatorio - Ambito di applicazione. <i>Corte di giustizia C.E. 25 giugno 2002, in causa n. C-66/00, con nota di I. CANFORA</i>	559	PROVA CIVILE Prova civile - Atto notorio - Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 maggio 2001, n. 6742 (M)</i>	202
Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni - Prodotti alimentari deteriorabili - Controlli microbiologici - Preanalisi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 123 del 1993 - Natura amministrativa - Omissione - Rilevanza ai fini della ritualità del procedimento di accertamento - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 aprile 2002, n. 13881 (M)</i>	596	Prova civile - Contegno processuale e dichiarazione delle parti - Dichiarazioni rese in sede di tentativo di conciliazione innanzi agli organi di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 in tema di contratti agrari - Utilizzabilità sul piano probatorio ex art. 116, secondo comma, c.p.c. - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 giugno 2001, n. 8596, con nota di B. CAPALDINI</i>	436
Produzione, commercio e consumo - Frantoi oleari - Controlli - Prelievo e analisi di campioni di olio - Non conformità dell'olio detenuto alle caratteristiche del reg. 136/66/CEE - Sanzioni applicabili - Revoca del riconoscimento. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 6 settembre 2001, n. 5017, con osservazioni di E. CARRETTA</i>	654	QUOTE LATTE (v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Produzione, commercio e consumo - Frantoi oleari - Controlli - Prelievo e analisi di campioni di olio - Violazione di norme tecniche sulla conservazione dei campioni di olio - Inattendibilità dei risultati delle analisi - Revoca del riconoscimento - Illegittimità. <i>T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I 6 settembre 2001, n. 5017, con osservazioni di E. CARRETTA</i>	654	RIFIUTI (v. <i>Ambiente, Sanità pubblica</i>)	
PROFESSIONI		RIFORMA AGRARIA (v. <i>Agricoltura e foreste</i>)	
Professioni - Geometri - Redazione piano di lottizzazione - Competenza professionale - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 3 settembre 2001, n. 4620, con nota di C. GRECA</i>	465	SANITÀ PUBBLICA Sanità Pubblica - Smaltimento dei rifiuti - Trasporto - Disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 - Nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Nesso di continuità - Autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2001, n. 12812 (M)</i>	66
PROPRIETÀ		Sanità pubblica - Rifiuti - Oli esausti - Sono qualificabili come rifiuti - Stoccaggio provvisorio in luoghi diversi da quelli di produzione - Applicabilità dell'art. 51 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 febbraio 2000, n. 1345, con nota di F. DE SANTIS</i>	121
Proprietà - Distanze legali - Alberi - Albero non di alto fusto - Individuazione - Criteri. <i>Cass. Sez. II Civ. 21 novembre 2000, n. 15016, con nota redazionale</i>	30	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di discarica abusiva - Natura permanente del reato - Responsabilità del nuovo gestore. <i>Trib. Grosseto 23 marzo 2000, con nota di M. MAZZI</i>	128
Proprietà - Distanze legali - Depositi nocivi o pericolosi - Immobile adibito ad allevamento avicunicolo intensivo. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 novembre 2000, n. 14354, con nota redazionale</i>	31	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di discarica abusiva - Responsabilità - Delega di funzioni. <i>Trib. Grosseto 23 marzo 2000, con nota di M. MAZZI</i>	128
Proprietà - Distanze legali - Sopravvenienza di normativa più rigorosa - Applicabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 novembre 2000, n. 14354, con nota redazionale</i>	31	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - D.p.r. n. 203 del 1988 - Ambito di applicabilità ai soli impianti industriali - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 luglio 2001, n. 27366 (M)</i>	204
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici - Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante - Acquisto per usucapione - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 marzo 2002, n. 4361 (M)</i>	399	Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di rifiuti pericolosi - Reato di cui all'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997 -	

Sequestro preventivo dei mezzi utilizzati per il trasporto - Legittimità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 agosto 2001, n. 30903 (M)</i>	204	USI CIVICI	
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Verifica della sussistenza delle condizioni di legge da parte del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 aprile 2001, n. 13808 (M)</i>	273	Usi civici - Accertamento - Contratto di affitto di terre gravate da usi civici - Presunzione di inesistenza di uso civico sulle medesime - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 maggio 2000, n. 5651, con nota di C. GRECA</i>	51
Sanità Pubblica - Inquinamento atmosferico - Reato di mancata presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione competente - Natura - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 settembre 2001, n. 34378 (M)</i>	336	Usi civici - Feudalità e feudi - Presunzione di esistenza di usi civici sui fondi infeudati - Condizioni - Presunzione di demanialità di questi ultimi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 maggio 2000, n. 5651, con nota di C. GRECA</i>	51
Sanità pubblica - Industrie e lavorazioni insalubri - Competenza del sindaco - Provvedimenti di controllo e repressivi - Individuazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 febbraio 2001, n. 766, con nota di M. BROCCA</i>	394	Usi civici - Istanze e dichiarazioni - Dichiarazione al Commissario liquidatore ex art. 3 della legge n. 1766/1927 - Diritti di uso civico sui terreni appartenenti al demanio universale o comunale - Inapplicabilità. <i>Cass. Sez. II Civ. 9 febbraio 2001, n. 1870, con nota di G. DEL PAPA</i>	113
Sanità pubblica - Rifiuti - Stoccaggio provvisorio non autorizzato di rifiuti pericolosi - Vecchia disciplina di cui al d.p.r. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al d.lgs. 22 del 1997 - Reato - Sussistenza - Nesso di continuità sostanziale dell'illecito tra le due normative. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 febbraio 2000, n. 2110, con nota di S. BATTISTINI</i>	456	Usi civici - Commissari regionali - Commissario regionale e giudice ordinario - Riparto di giurisdizione - In materia di accertamento della qualità del suolo - Questione da decidere con efficacia di giudicato - Giurisdizione del Commissario - Sussistenza - Deduzione della demanialità civica del suolo al solo scopo di negare l'esistenza del diritto altrui - Accertamento incidentale della qualità del suolo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 1° marzo 2002, n. 3031 (M)</i>	203
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione discarica abusiva - Reato permanente - Cessazione della permanenza - D.p.r. n. 915/82 - D.lgs. n. 22/97. <i>Corte d'app. Firenze, Sez. III Pen. 26 febbraio 2001, con nota di M. MAZZI</i>	458	Usi civici - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Decisioni del Commissario per la liquidazione degli usi civici in materia di esistenza, natura ed estensione di questi usi - Mezzi d'impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Reclamo alla Corte di appello. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 marzo 2002, n. 3575 (M)</i>	271
Sanità pubblica - Rifiuto - Definizione - Esclusione di riutilizzo economica da parte di terzi - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2002, n. 14762 (M)</i>	532	Usi civici - Impugnazioni - Reclami - Commissario per gli usi civici - Sentenza dichiarativa della demanialità dei terreni occupati da privati - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Reclamo alla Corte d'appello - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) 19 febbraio 2002, n. 2419, con nota redazionale</i>	431
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni - Mancanza - Reato di cui all'art. 51 d.lgs. n. 22 del 1997 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 giugno 2000, n. 7140 (M)</i>	596	Usi civici - Provvedimenti conservativi - Sequestro giudiziario adottato con ordinanza del Commissario agli usi civici - Insussistenza dei requisiti formali e sostanziali delle sentenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Estraneità del destinatario del provvedimento al procedimento principale - Influenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 10 agosto 2000, n. 567, con nota di A. ORLANDO</i>	639
Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti tossico-nocivi - Stoccaggio provvisorio di fusti contenenti «percloroetilene» - Vecchia disciplina di cui al d.p.r. n. 915 del 1982 e nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 - Fattispecie: applicabilità di <i>lex mitior</i> . <i>Cass. Sez. III Pen. 19 aprile 2002, n. 14761 (M)</i>	596		
(v. anche <i>Ambiente, Inquinamento</i>)			
SERVITÙ			
Servitù - Servitù militari - Indennizzo - Computo - Criterio della rendita catastale annuale - Anche per aree fabbricabili non utilizzabili altrimenti - Art. 7 legge n. 898 del 1976 novellato - Incostituzionalità in parte <i>qua</i> . <i>Corte costituzionale 28 luglio 2000, n. 390, con nota di A. SCIALÒ</i>	299	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)	
Servitù - Servitù militari - Indennizzo - Computo - Criterio della rendita catastale annuale - Legittimità. <i>Corte costituzionale 28 luglio 2000, n. 390, con nota di A. SCIALÒ</i>	299	(v. <i>Ambiente</i>)	
Servitù - Servitù di passaggio attraverso più fondi - <i>Actio confessoria</i> - Legittimazione passiva - Determinazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 5 luglio 2000, n. 8949, con nota di B. CAPALDINI</i>	312	***	
		MASSIMARIO	
		Giurisprudenza civile	65, 135, 202, 271, 335, 399, 467, 530, 595
		Giurisprudenza penale	66, 204, 273, 336, 400, 468, 532,
		Giurisprudenza amministrativa	67, 205, 274, 337, 401, 468, 533,
			660
			596
			597

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

1999

SETTEMBRE

24	Cass. Sez. III Pen. n. 1930 (c.c.)	56
----	------------------------------------	----

DICEMBRE

1	Cass. Sez. III Pen. n. 13694	54
1	Tribunale primo grado C.E. in cause riunite T-125/96 e T-152/96	527

2000

GENNAIO

5	Cass. Sez. III Pen. n. 30	124
14	Cass. Sez. Lav. n. 400	41
28	Cass. Sez. III Civ. n. 986	119
20	Trib. Verona, Sez. spec. agr.	391

FEBBRAIO

4	Cass. Sez. III Pen. n. 1345	121
7	Cass. Sez. III Civ. n. 1335	587
23	Cass. Sez. III Pen. n. 2110	456

MARZO

17	Cass. Sez. III Pen. n. 3509 (c.c.)	324
23	Trib. Grosseto	128
27	Trib. Foggia, Sez. riesame ord. n. 22	60

APRILE

4	Cass. Sez. III Civ. n. 4979 (M)	65
21	Cass. Sez. Lav. n. 5215	313

MAGGIO

2	Cass. Stato, Sez. II n. 412 (M)	401
5	Cass. Sez. III Civ. n. 5651	51
22	Cass. Sez. I Pen. n. 5977	124
29	Cass. Sez. Lav. n. 7093 (M)	335

GIUGNO

1	Cass. Sez. III Civ. n. 7266	37
12	Cass. Sez. Lav. n. 7995	254
19	Cass. Sez. III Pen. n. 7140 (M)	596
24	Cass. Sez. Lav. n. 8644	41

LUGLIO

5	Cass. Sez. II Civ. n. 8949	312
28	Corte costituzionale n. 390	299

AGOSTO

10	Cass. Sez. Un. Civ. n. 559	37
10	Cass. Sez. Un. Civ. n. 567	639
11	Cass. Sez. III Civ. n. 10707	47

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

SETTEMBRE

14	Cass. Sez. III Pen. n. 9669	454
26	Corte di giustizia C.E. in causa C-22/99	233

OTTOBRE

3	T.A.R. Abruzzo n. 790 (M)	67
4	T.A.R. Abruzzo n. 796 (M)	274
6	Cass. Sez. II Civ. n. 13325	272
11	Cass. Sez. III Pen. n. 10609	521
12	Cass. Sez. II Civ. n. 13595	183
12	Cass. Sez. III Pen. n. 2884 (c.c.) (M)	400
21	Cass. Sez. Lav. n. 13921	34
25	Cass. Sez. I Civ. n. 14027	378
27	Cass. Sez. Lav. n. 14227	32
27	Cass. Sez. Lav. n. 14232 (M)	531
30	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 945 (M)	67
30	Trib. Trani	127

NOVEMBRE

3	Cass. Sez. II Civ. n. 14354	31
9	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1159	447
13	Cass. Sez. III Pen. n. 11538	643
21	Cass. Sez. II Civ. n. 15016	30
21	Trib. Rovereto, sede Riva del Garda	262
22	Cass. Sez. I Civ. n. 15059 (M)	137
24	Cass. Sez. III Civ. n. 15196 (M)	117
29	Cass. Sez. Un. Civ. n. 1232 (M)	65
29	Cass. Sez. I Civ. n. 15288 (M)	271

DICEMBRE

1	Cass. Sez. III Civ. n. 15365	28
4	Cass. Sez. III Civ. n. 15438	181
6	T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sez. Bolzano n. 334 (M)	274
7	Cass. Sez. III Civ. n. 15531	26
7	Cass. Sez. III Pen. n. 12873 (M)	273
14	Cass. Sez. III Pen. n. 12974	452
29	Comm. Trib. regionale Bologna, Sez. XXII n. 269	191
30	Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr.	58
30	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 67	192

2001

GENNAIO

5	Trib. Catania, Sez. spec. agr.	645
8	T.A.R. Campania, Sez. I n. 56 (M)	274
10	Cass. Sez. III Pen. n. 136 (M)	66
10	Cass. Sez. III Pen. n. 139 (M)	66
11	Trib. Verona, Sez. spec. agr. n. 1	327

FEBBRAIO

3	Cass. Sez. V Civ. n. 1572	180
9	Cass. Sez. III Civ. n. 1870	113
10	Cass. Sez. V Civ. n. 1935	112
14	Cass. Sez. Lav. n. 2117	178
14	Cass. Sez. III Civ. n. 2146	104
15	Cons. Stato, Sez. V n. 766	394
21	Cass. Sez. III n. 2509 (M)	335
26	Cass. Sez. V Civ. n. 2772	445
26	Corte d'App. Firenze Sez. III Pen.	458
28	Cass. Sez. III Pen. n. 8337	187

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

DICEMBRE

5	Cass. Sez. V Civ. n. 15372	376
6	Corte di giustizia C.E. in causa C-269/99	16
6	Parere Corte di giustizia C.E. n. 2/00	658
6	Corte di giustizia C.E. in causa C-269/99	659
10	Cass. Sez. II Civ. n. 15581 (M)	467
12	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 4264 (M)	597
13	Corte di giustizia C.E. in causa C-131/00	397
13	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 4272 (M)	597
21	Cass. Sez. III Civ. n. 16186	302
28	Cass. Sez. V Civ. n. 16209	376

2002**GENNAIO**

7	Cass. Sez. III Civ. n. 112	507
9	Cass. Sez. III Civ. n. 206 (M)	202
9	Cass. Sez. Un. Pen. n. 443 (M)	468
11	Cass. Sez. III Civ. n. 322	431
14	Cass. Sez. III Pen. n. 1145 (M)	468
14	Cass. Sez. III Pen. n. 1172 (M)	400
15	Corte di giustizia C.E. in causa C-179/00	397
15	Corte di giustizia C.E. in causa C-196/01	398
16	Cass. Sez. III Civ. n. 405	576
17	Corte di giustizia C.E. in causa C-423/00	398
17	Corte di giustizia C.E. in causa C-394/00	398
23	Cass. Sez. II Pen. n. 2398	641
24	Corte di giustizia C.E. in causa C-35/00	398
24	Corte di giustizia C.E. in causa C-466/99	398
25	Cons. Stato, Sez. V n. 399 (M)	274
25	Cass. Sez. III Civ. n. 884 (M)	335
29	Cons. Stato, Sez. VI n. 469 (M)	274
30	Cass. Sez. III Pen. n. 3349 (M)	400
30	Corte di giustizia C.E. in causa C-107/99	527
31	Cass. Sez. Un. Pen. n. 3798	257
31	Cass. Sez. Un. Pen. n. 3798	381

FEBBRAIO

1	Cons. Stato Sez. VI n. 564 (M)	469
2	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 337 (M)	597
4	Cass. Sez. III Pen. n. 3934 (M)	532
4	Cass. Sez. III Civ. n. 1439	633
5	Cass. Sez. III Civ. n. 1513	573
7	Cass. Sez. III Pen. n. 4535 (M)	468
7	Tribunale primo grado C.E. in causa T-187/94	529
7	Tribunale primo grado C.E. in causa T-201/94	529
7	Tribunale primo grado C.E. in causa T-204/94	529
11	Cass. Sez. III Civ. n. 1902	503
12	Cass. Sez. III Civ. n. 1970	569
12	Cass. Sez. Lav. n. 2000 (M)	467
19	Cass. Sez. Un. Civ. (ord.) n. 2419	431
20	Cass. Sez. III Pen. n. 6793 (M)	468
26	Corte di giustizia C.E. in causa C-23/00	527
26	Corte di giustizia C.E. in causa C-32/00	527
28	Cass. Sez. III Civ. n. 2961 (M)	335
28	Cass. Sez. III Civ. n. 2964	359

Data	Autorità	pagina
------	----------	--------

MARZO

1	Cass. Sez. Un. Civ. n. 3031 (M)	203
5	Tribunale primo grado C.E. in causa T-241/00	527
7	Corte di giustizia C.E. in causa C-29/01	657
7	Corte di giustizia C.E. in causa C-39/01	657
7	Corte di giustizia C.E. in causa C-64/01	657
11	Cass. Sez. III Civ. n. 3500 (M)	271
12	Cass. Sez. II Civ. n. 3575 (M)	271
12	Corte di giustizia C.E. in causa C-160/98	528
15	Cass. Sez. III Pen. n. 10881 (M)	532
25	Cass. Sez. III Civ. n. 4209 (M)	271
26	Cass. Sez. V Civ. n. 4337 (M)	530
27	Cass. Sez. II Civ. n. 4361 (M)	399
29	Cass. Sez. V Civ. n. 4585 (M)	531
29	Cass. Sez. V Civ. n. 4598	631

APRILE

8	Cass. Sez. V Civ. n. 4969 (M)	530
9	Cass. Sez. III Pen. n. 14762 (M)	532
11	Cass. Sez. III Pen. n. 13881 (M)	596
12	Cass. Sez. I Civ. n. 5271 (M)	530
12	Cass. Sez. I Civ. n. 5282 (M)	467
15	Cass. Sez. III Pen. n. 14292 (M)	532
18	Cass. Sez. V Civ. n. 5579 (M)	531
19	Cass. Sez. III Pen. n. 14761 (M)	596
20	Cass. Sez. V Civ. n. 5781	501
22	Cass. Sez. I Civ. n. 5864 (M)	595
23	Corte d'app. Ancona, Sez. spec. agr. n. 107	389
24	Cass. Sez. III Pen. n. 15479	532
26	Cass. Sez. V Civ. n. 6052	567
26	Cass. Sez. Lav. n. 6099	564
27	Cass. Sez. Lav. n. 6155	430
29	Trib. primo grado C.E. (ord.) in causa T-339/00	657

MAGGIO

10	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Parma n. 268 (M)	597
15	Cass. Sez. Un. Civ. n. 7099 (M)	467
16	Corte di giustizia C.E. Sez. II in causa C-384/00	423
28	Cons. Stato Sez. IV n. 2941	525
30	Corte di giustizia C.E. in cause riunite C-284/00 e C-288/00	658

GIUGNO

3	Cons. Stato Sez. VI n. 3098	650
6	Cass. Sez. III Civ. n. 8218 (M)	530
11	Cass. Sez. I Civ. n. 8330 (M)	531
16	Cass. Sez. III Civ. n. 10276 (M)	660
19	Cass. Sez. III Pen. n. 23369 (c.c.) (M)	596
25	Corte di giustizia C.E. in causa C-66/00	559

LUGLIO

5	Corte costituzionale n. 318	427
5	Corte costituzionale n. 318	621
16	Cass. Sez. III Civ. n. 10278 (M)	661
17	Cass. Sez. III Civ. n. 10377 (M)	595
18	Cass. Sez. III Civ. n. 10408 (M)	661
19	Cass. Sez. III Civ. n. 10632 (M)	661
26	Corte costituzionale n. 407	495
26	Cass. Sez. Un. Civ. n. 11101 (M)	595
30	Cass. Sez. III Civ. n. 11259 (M)	660
30	Cass. Sez. III Civ. n. 11271 (M)	661

AGOSTO

29	Cass. Sez. V Civ. n. 12678 (M)	595
----	--------------------------------------	-----

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 3	136, 159, 427, 621, 660
Art. 23	530, 597
Art. 24	136
Art. 27	262
Art. 36	373
Art. 38	159
Art. 42	298, 427, 621
Art. 44	427, 621, 660
Art. 47	597, 660
Art. 53	597
Art. 111	431, 639
Art. 117	495, 597
Art. 120	100

Codice civile

Art. 230 <i>bis</i>	137, 305
Art. 714	592
Art. 822	51
Art. 862	661
Art. 863	661
Art. 867	135
Art. 873	31
Art. 889	461
Art. 890	31
Art. 892	30
Art. 896	399
Art. 911	461
Art. 912	461
Art. 946	595
Art. 947	595
Art. 983	567
Art. 999	58
Art. 1008, comma 1	567
Art. 1038	110
Art. 1079	312
Art. 1105	194
Art. 1147	362, 660
Art. 1152	242
Art. 1159 <i>bis</i>	272
Art. 1224	137, 362, 660
Art. 1230, comma 2	436
Art. 1339	399
Art. 1350	569
Art. 1350, n. 11	592
Art. 1351	203, 237
Art. 1360	203
Art. 1361	203
Art. 1362	511
Art. 1418	569
Art. 1415	171
Art. 1417	171
Art. 1419	399
Art. 1591	369
Art. 1615	359, 369
Art. 1618	194, 633

Art. 1620	633
Art. 1632	637
Art. 1633	637
Art. 1647	250, 362
Art. 1651	242, 503, 637
Art. 1810	314
Art. 2033	362, 660
Art. 2070	661
Art. 2082	514
Art. 2083	514
Art. 2094	313
Art. 2099	373
Art. 2113	192
Art. 2135	272, 514, 531, 661
Art. 2141	272, 467
Art. 2195	661
Art. 2257	137, 305, 530
Art. 2266	305, 530
Art. 2697	359, 369
Art. 2725	171
Art. 2727	51, 250
Art. 2729	250

Codice procedura civile

Art. 5	467, 595
Art. 9	136, 467, 530, 595
Art. 34	28, 580
Art. 36	250
Art. 40, comma 3	645
Art. 102	136, 431
Art. 112	271, 335
Art. 115	250
Art. 116, comma 2	436
Art. 132	65
Art. 156	587
Art. 159	119
Art. 161	587
Art. 162, comma 1	119
Art. 164	119
Art. 167	250
Art. 177, comma 1	580
Art. 291	119
Art. 295	254, 378, 447
Art. 324	335
Art. 327	119
Art. 331	237, 335
Art. 345	335
Art. 360	237, 313
Art. 409	660, 661
Art. 412 <i>bis</i>	389
Art. 416	250, 441
Art. 418	250
Art. 421, comma 1	119
Art. 429, comma 3	362, 660
Art. 433	119
Art. 434	119
Art. 435	119
Art. 438	587

Codice penale

Art. 2	257, 381
Art. 42	273
Art. 56	589
Art. 423	589
Art. 423 bis	589
Art. 424	589
Art. 515	204, 388
Art. 517	60
Art. 650	521
Art. 659	323

Nuovo c.p.p.

Art. 78	323
Art. 321	204
Art. 673	257, 381

Disp. att. nuovo c.p.p.

Art. 220	596
Art. 223	596

Preleggi

Art. 12	661
Art. 15	564

Leggi statali

<i>L. 25 giugno 1865, n. 2359</i>	
Art. 13	274
Art. 39	271
Art. 40	271
Art. 71	135
Art. 72	378, 530
<i>R.D. 14 aprile 1910, n. 639</i>	67
<i>R.D. 18 novembre 1923, n. 2440</i>	
Art. 16	583
Art. 17	583
<i>R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267</i>	
Art. 1	135
Art. 6	135
Art. 8	135
Art. 50	135
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	
Art. 2	51
Art. 3	51, 113
Art. 29	203
Art. 32	271, 431
<i>L. 28 febbraio 1928, n. 332</i>	
Art. 8	51
<i>R.D. 11 febbraio 1929, n. 274</i>	465
<i>T.U. 13 febbraio 1933, n. 215</i>	597
<i>R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775</i>	
Art. 1	461
Art. 140	202
<i>R.D. 27 luglio 1934, n. 1265</i>	
Art. 216	394
Art. 217	394
<i>L. 1° giugno 1939, n. 1089</i>	324
<i>R.D. 21 giugno 1942, n. 929</i>	
Art. 16	202

<i>L. 17 agosto 1942, n. 1150</i>	347
<i>D.Lgs. 9 aprile 1946, 212</i>	
Art. 3	313, 335
Art. 4	335
<i>D.Lgs. C.P.S. 1° aprile 1947, n. 275</i>	
Art. 1	250
Art. 2	250
Art. 3	250
<i>L. 29 aprile 1949, n. 264</i>	
Art. 13	303
<i>L. 25 luglio 1952, n. 991</i>	
Art. 8	25
<i>L. 27 dicembre 1953, n. 967</i>	564
<i>L. 6 agosto 1954, n. 604</i>	533
Art. 7	191, 203
<i>D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797</i>	
Art. 33	661
<i>L. 26 ottobre 1957, n. 1047</i>	
Art. 1	430
<i>L. 16 maggio 1960, n. 570</i>	203
<i>L. 18 aprile 1962, n. 167</i>	
Art. 1	531
<i>L. 18 aprile 1962, n. 230</i>	
Art. 1	531
Art. 6	531
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i>	204, 596
Art. 5	273, 336, 532
Art. 5, lett. a)	204
Art. 5, lett. b)	189, 262, 468
Art. 5, lett. c)	262
Art. 5, lett. d)	262
Art. 13	60
<i>L. 12 giugno 1962, n. 567</i>	
Art. 1	399
Art. 9	399
Art. 16	583
<i>L. 29 novembre 1962, n. 1655</i>	
Art. 3	564
<i>L. 9 gennaio 1963, n. 9</i>	
Art. 3	430
Art. 33	430
<i>L. 15 settembre 1964, n. 765</i>	272, 661
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i>	533
Art. 8	23, 26, 28, 65, 135, 161, 170, 171, 202, 203, 237, 241, 271, 305, 335, 580, 595, 645, 660
Art. 28	203, 337
Art. 31	161, 202, 250
<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>	
Art. 2	178
Art. 80	34
Art. 205	514
Art. 206	514
Art. 207	514
Art. 210	523
Art. 212	34
<i>L. 22 luglio 1966, n. 607</i>	
Art. 1	183
Art. 4	183
Art. 8	183

<i>L. 4 luglio 1967, n. 580</i>				<i>L. 10 maggio 1976, n. 346</i>	272
Art. 36	336			<i>L. 24 dicembre 1976, n. 898</i>	
Art. 44	336			Art. 7	298
<i>L. 4 gennaio 1968, n. 15</i>				<i>L. 9 dicembre 1977, n. 903</i>	
Art. 4	202			Art. 10	514
<i>L. 12 marzo 1968, n. 334</i>				<i>D.L. 23 dicembre 1977, n. 942</i>	
Art. 8, comma 1	25			Art. 7	25
<i>D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488</i>				<i>L. 27 dicembre 1977, n. 968</i>	
Art. 28	41			Art. 26	65
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i>	313			<i>L. 27 dicembre 1977, n. 984</i>	
Art. 10	303			Art. 15	25
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>	303, 313, 531			<i>L. 27 febbraio 1978, n. 41</i>	25
<i>L. 20 maggio 1970, n. 300</i>				<i>L. 4 agosto 1978, n. 440</i>	
Art. 18	661			Art. 4	67
Art. 35	661			Art. 5	67
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>	272, 661			<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i>	203
Art. 10	507, 633			<i>L. 31 marzo 1979, n. 92</i>	
Art. 11	242, 503, 507			Art. 6	661
Art. 15	242			<i>D.L. 5 dicembre 1980, n. 799</i>	
Art. 16	576			Art. 5	376, 531
Art. 17	250			<i>L. 12 dicembre 1980, n. 875</i>	376, 531
Art. 23	192, 399			<i>L. 23 aprile 1981, n. 154</i>	203
Art. 24	302			<i>D.L. 29 luglio 1981, n. 402</i>	
Art. 26	135, 302, 645, 661			Art. 13	25
Art. 29	242, 503			<i>L. 26 settembre 1981, n. 537</i>	25
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i>				<i>D.L. 2 ottobre 1981, n. 546</i>	
Art. 7	23, 161, 170, 271, 335, 595			Art. 9	302
Art. 8	65, 202			<i>L. 24 novembre 1981, 689</i>	
Art. 11	136, 337			Art. 1	401, 533
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>				Art. 9	521
Art. 15	271			Art. 13	401
Art. 16	271			Art. 23	595
Art. 17	136			Art. 41	336
Art. 20	378, 530			Art. 53	400
<i>L. 30 dicembre 1971, n. 1204</i>				Art. 60	400
Art. 15	335			<i>L. 1° dicembre 1981, n. 692</i>	302
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i>				<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	250, 272, 399, 661
All. 1	112			Art. 1	58, 250, 436
Art. 4	102, 112			Art. 2	117, 250, 272, 436, 511
Art. 34	445			Art. 3	239
<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643</i>	136			Art. 4	117, 272, 310, 530
Art. 25	248			Art. 5	65, 250, 264, 310, 441, 633
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597</i>				Art. 6	181, 250
Art. 28	661			Art. 9	427, 621
<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601</i>				Art. 16	242, 274, 503, 576, 633
Art. 9	32, 564			Art. 17	576
Art. 10	360, 530			Art. 20	242
Art. 15	631			Art. 21	441, 507, 573
Art. 16	631			Art. 23	661
Art. 26	360			Art. 25	126, 272, 436
<i>L. 10 dicembre 1973, n. 814</i>				Art. 30	467
Art. 4	271			Art. 31	467
Art. 5	302			Art. 34	272, 436
<i>L. 6 giugno 1974, n. 298</i>				Art. 39	239, 511
Art. 31	469			Art. 41	569, 583
<i>D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60</i>				Art. 45	272, 362, 399
Art. 3	360			Art. 46	65, 137, 202, 238, 239, 264, 310, 335, 362, 389, 436, 441, 530, 645, 661
<i>L. 10 maggio 1976, n. 319</i>	400			Art. 47	135, 661
Art. 17 ter	467			Art. 48	136, 137, 305, 530
Art. 21	187, 257, 381, 643				
Art. 22	521				

Art. 49	252, 327, 431, 661	L. 21 gennaio 1988, n. 12	376, 531
Art. 51	165	D.L. 28 febbraio 1988, n. 48	32
Art. 53	661	L. 11 marzo 1988, n. 67	
Art. 56	302	Art. 9	32, 564
Art. 58	272, 399	D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203	204
Art. 62	427, 621	Art. 25	336
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915	66, 458	D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.....	268
Art. 16	456, 596	L. 29 agosto 1988, n. 48	
Art. 25	121	Art. 4	41
Art. 26	456, 596	L. 14 febbraio 1990, n. 29	
D.L. 26 febbraio 1983, n. 55		Art. 9	28, 135, 136, 174, 399, 660, 661
Art. 26	248	L. 30 marzo 1990, n. 76	
L. 26 marzo 1983, n. 131	248	Art. 74	376, 531
D.L. 12 settembre 1983, n. 463		L. 2 maggio 1990, n. 104	
Art. 4, comma 17	25	Art. 3	298
L. 11 novembre 1983, n. 638	25	L. 8 giugno 1990, n. 142	
L. 15 giugno 1984, n. 240		Art. 60, comma 6	469
Art. 6	564	L. 2 agosto 1990, n. 233	
D.M. (agricoltura) 8 novembre 1984	65	Art. 11	430
L. 28 febbraio 1985, n. 47		L. 7 agosto 1990 n. 241	
Art. 13	324	Art. 7	67, 205, 533
Art. 20	273, 400, 532	Art. 8	205
L. 13 maggio 1985, n. 198		D.L. 6 dicembre 1990, n. 367	104
Art. 8	104	L. 30 gennaio 1991, n. 31	104
D.L. 27 giugno 1985, n. 312	273, 400	Art. 4	104
Art. 1, <i>sexies</i>	273, 400, 454, 532, 641	Art. 5	104
L. 8 agosto 1985, n. 431.....	66, 273, 324, 400, 532, 641	D.M. (agricoltura) 1° febbraio 1991, n. 63	533
Art. 1, <i>sexies</i>	273, 400, 454, 532	D.L. 13 settembre 1991, n. 299	
L. 5 dicembre 1985, n. 730		Art. 1, comma 8	136
Art. 2	164, 331	L. 18 novembre 1991, n. 363	
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131		Art. 1	136
Art. 51	331	L. 6 dicembre 1991, n. 394	
D.M. (agricoltura) 20 maggio 1986	47	Art. 11	124, 468
L. 8 luglio 1986, n. 349	268	Art. 21	468
Art. 18	468	Art. 22	468
L. 8 novembre 1986, n. 752		D.Igs. 27 gennaio 1992, n. 109	
Art. 4, comma 3, lett. c)	205	Art. 2	439
L. 20 novembre 1986, n. 778		Art. 3	439
Art. 1	514	Art. 11	439
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917		Art. 18	439
Art. 10, comma 1, n. 2	567	L. 11 febbraio 1992, n. 157	37, 468
Art. 29	180, 530, 531	Att. A	204
Art. 29, comma 2, lett. c)	501	All. B	124
L. 23 dicembre 1986, n. 898		Art. 13	56, 66
Art. 2	401, 595	Art. 21	124
Art. 3	401	Art. 21, lett. b)	124
L. 29 aprile 1987, n. 461	268	Art. 21, lett. g)	124
D.L. 7 settembre 1987, 370		Art. 26	65
Art. 4	46	Art. 30	66
L. 4 novembre 1987, n. 460.....	46	Art. 30, comma 1, lett. a)	204
D.L. 20 novembre 1987, n. 474		Art. 30, comma 1, lett. e)	525
Art. 8	376, 531	Art. 31, lett. g)	204
L. 30 dicembre 1987, n. 536		Art. 32, comma 1, lett. b)	525
Art. 1	32	Art. 37	124
Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 12/2002		L. 14 febbraio 1992, n. 185	104
		D.M. (agricoltura) 9 aprile 1992, n. 281	533

<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>	
Art. 5 bis	531
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	531
<i>D.L. 19 settembre 1992, n. 384</i>	567
<i>D.L. 30 settembre 1992, n. 394</i>	180
<i>L. 14 novembre 1992, n. 438</i>	567
<i>D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 109</i>	388
<i>D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546</i>	136
Art. 2	467, 595
<i>D.M. (finanze) 7 gennaio 1993</i>	180
<i>D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>	
Art. 2	205
Art. 16	205
<i>D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123</i>	
Art. 3	204, 596
<i>D.L. 20 maggio 1993, n. 149</i>	104
<i>D.L. 22 maggio 1993, n. 155</i>	159, 467
<i>L. 19 luglio 1993, n. 237</i>	104
<i>L. 19 luglio 1993, n. 243</i>	
Art. 14, comma 1, lett. b).....	159, 467
<i>D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375</i>	
Art. 9	254
<i>L. 23 agosto 1993, n. 349</i>	
Art. 2	102
<i>L. 24 dicembre 1993, n. 357</i>	
Art. 11, comma 27	564
<i>L. 5 gennaio 1994, n. 37</i>	
Art. 3	595
Art. 4	595
<i>D.M. (politiche agricole) 14 ottobre 1994, n. 611</i>	
Art. 3, comma 3, lett. e)	205
<i>L. 23 dicembre 1994, n. 724</i>	
Art. 18, comma 16	25
<i>D.L. 17 marzo 1995, n. 79</i>	
Art. 2, comma 3	467
<i>L. 17 maggio 1995, n. 172</i>	467
<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	100, 187, 400, 458
Art. 2	532
Art. 6	273, 596
Art. 6, comma 1, lett. d)	596
Art. 6, comma 1, lett. m)	456, 596
Art. 7	596
Art. 28	273, 596
Art. 51	66, 128, 456, 596
Art. 52	204
<i>D.L. 8 ottobre 1997, n. 532</i>	
Art. 1	532
<i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80</i>	389
Art. 7	204
<i>L. 23 dicembre 1998, n. 448</i>	
Art. 31, comma 28	467
<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	66, 400, 452, 597, 643
Art. 2	187
Art. 45	468
Art. 54	54, 257, 336, 381, 400, 521
Art. 56	336
Art. 59	54, 257, 336, 381, 400, 468, 596
Art. 62	257, 381
Art. 63	257, 381
<i>D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336</i>	
Art. 3	532
<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	
Art. 163	273, 400, 532, 641
<i>L. 18 dicembre 1999, n. 28</i>	
Art. 14	360
<i>D.Lgs. 30 dicembre 1999, 507</i>	
Art. 1	60, 532
<i>L. 21 luglio 2000, n. 205</i>	
Art. 7	205
Art. 8, comma 1	67
Art. 10	469
<i>D.L. 4 agosto 2000, n. 220</i>	
Art. 1	589
<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</i>	257, 336, 381, 452, 643
Art. 21	521
<i>T.U. 18 agosto 2000, n. 267</i>	
Art. 2	533
Art. 50, comma 8	469
Art. 134	533
<i>L. 21 novembre 2000, n. 353</i>	
Art. 2	589
Art. 11	589
<i>L. 22 febbraio 2001, n. 36</i>	650
Art. 8, comma 6	650
<i>L. 6 ottobre 2001, n. 275</i>	589
<i>L. 28 dicembre 2001, n. 448</i>	
Art. 5	467, 595
Art. 12	467
Leggi regionali	
ABRUZZO	
<i>L. reg. 29 giugno 1993, n. 26</i>	
Art. 5, lett. m)	274
CAMPANIA	
<i>L. reg. 13 dicembre 1985, n. 54</i>	66
<i>L. reg. 13 aprile 1995, n. 17</i>	
Art. 36	66
EMILIA-ROMAGNA	
<i>L. reg. 2 agosto 1984, n. 42</i>	597
<i>L. reg. 23 aprile 1987, n. 16</i>	597
<i>L. reg. 15 maggio 1987, n. 20</i>	
Art. 57	65

FRIULI-VENEZIA GIULIA

<i>Statuto speciale</i>	
Art. 4	100
Art. 5	100
Art. 6	100
<i>L. reg. 28 novembre 1988, n. 65</i>	
Art. 16, comma 4	100
<i>L. reg. 14 giugno 1996, n. 22</i>	
Art. 29	100

LOMBARDIA

<i>L. reg. 16 agosto 1993, n. 26</i>	
Art. 8	337
<i>L. reg. 23 novembre 2001, n. 19</i>	
Art. 3, comma 1	495
Art. 4, comma 2	495
Art. 5, comma 1	495
Art. 5, comma 2	495

MOLISE

<i>L. reg. 25 gennaio 1994, n. 2</i>	
Art. 2	164

PUGLIA

<i>L. reg. 27 febbraio 1984, n. 10</i>	
Art. 49	37
<i>L. reg. 15 giugno 1994, n. 20</i>	
.....	37

SICILIA

<i>L. reg. 27 dicembre 1950, n. 104</i>	
Art. 36	307
<i>D.L.P.R. 5 agosto 1952, n. 12</i>	
Art. 1	307
Art. 2	307

TRENTINO-ALTO ADIGE

<i>(Provincia di Bolzano)</i>	
<i>Del.G.P. 17 febbraio 1974, n. 586</i>	
.....	469
<i>D.P.G.P. 28 dicembre 1978, n. 32</i>	
Art. 33	274

VENETO

<i>L. reg. 7 settembre 1982, n. 44</i>	
Art. 2	190
<i>L. reg. 5 marzo 1985, n. 24</i>	
Art. 6, comma 10	190
<i>L. reg. 21 gennaio 2000, n. 3</i>	
Art. 32	597

Norme comunitarie

<i>Reg. CEE 31 marzo 1984, n. 857</i>	
Art. 3 bis	423
<i>Reg. CEE 17 luglio 1984, n. 2261</i>	
Art. 4	654
Art. 5	330
<i>Reg. CEE 24 settembre 1985, n. 2677</i>	
Par. 6	401
Par. 7	401
<i>Reg. CEE 27 giugno 1986, n. 804</i>	
Art. 3	233
<i>Reg. CEE 30 ottobre 1988, n. 2366</i>	
.....	654
<i>Reg. CEE 24 luglio 1989, n. 2392</i>	
Art. 11, par. 1, lett. a)	337
Art. 14, par. 1, lett. e)	337
<i>Reg. CEE 13 giugno 1991, n. 1639</i>	
.....	423
<i>Reg. CEE 11 luglio 1991, n. 2568</i>	
.....	654
<i>Reg. CEE 14 luglio 1992, n. 2081</i>	
Art. 13, n. 1, lett. a) e b)	16
Art. 13, n. 2	559
<i>Reg. CEE 19 marzo 1993, n. 643</i>	
.....	401
<i>Reg. CEE 21 dicembre 1993, n. 3699</i>	
.....	205
<i>Reg. CE 12 giugno 1996, n. 1107</i>	
.....	16
<i>Reg. CE 17 marzo 1997, n. 535</i>	
.....	559
<i>Reg. CE 18 marzo 1999, n. 590</i>	
.....	16

V - Panorami

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- <i>comunitaria</i>	68, 138, 206, 275,	
	338, 402, 470, 534, 598,	662
- <i>nazionale</i>	68, 138, 206, 275,	
	338, 402, 470, 534, 598,	662
- <i>regionale</i>	70, 139, 207, 276,	
	339, 403, 471, 535, 599,	663

LIBRI

C. RANZANI: L'etichettatura dei prodotti lattiero-caseari (A. Saccardo)	72	ANTONINO CIMELLARO: Formulario della nuova procedura espropriativa (C. Greca)	276
A.R. DE DOMINICIS: Dissesto degli enti locali (F. de Lisi)	72	ALBERTO ROMANO (a cura di): Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa (D. La Medica) ...	340
EDO RONCHI - MAURIZIO SANTOLOCI: Inquinamento idrico: adempimenti e possibilità (A. Saccardo)	140	ANNA MANNUCCI e MARIACHIARA TALLACHINI (a cura di): Per n codice degli animali. Commenti sulla normativa (P. Mazza)	340
FRANCESCO MARIO AGNOLI: Agriturismo - Problemi giuridici e legislazione (A. Saccardo)	207	LUIGI COSTATO: Compendio di diritto alimentare (A. Saccardo)	404
IGINO GRENDENE: Didattica del diritto privato e laboratorio di didattica delle discipline giuridiche privatistiche (C. Greca)	208	ROSALBA ALESSI-GIUSEPPINA PISCIOTTA: I contratti agrari (S. Masini)	471
CARLO CORRERA: Reati alimentari: l'attuazione della depenalizzazione nel d.lgs. n. 507/99 (P. Mazza)	208	CARLO DESIDERI (a cura di): Autonomie territoriali e tutela dell'ambiente (A. Saccardo)	536
LUIGI MATTEO BONAVALONTÀ: Formulario del contenzioso agrario e dei contratti del settore agricolo (C. Greca)	276	TOMMASO ALIBRANDI e PIERGIORGIO FERRI: I beni culturali e ambientali (D. La Medica)	536
		GIOVANNI CORDINI (a cura di): Parchi e aree naturali protette: ordinamenti e gestione (A. Saccardo)	600
		GIUSEPPE BIVONA (a cura di): La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute nelle legislazioni dei paesi del mediterraneo (P. Mazza)	664
		LUCIANA FULCINITI: I beni di uso civico (C. Greca)	664